



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001

Versione adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/12/2021

Indice

1.	La normativa di riferimento	11
1.1.	Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	11
1.2.	I criteri di imputazione della responsabilità	11
1.3.	L'efficacia esimente del Modello	12
1.4.	I reati presupposto.....	13
1.5.	Le sanzioni	13
1.6.	I reati commessi all'estero	15
1.7.	Il procedimento di accertamento dell'illecito	15
2.	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Allianz Viva S.p.A.	17
2.1.	La struttura organizzativa di Allianz Viva S.p.A.....	17
2.2.	Funzione e scopo del Modello	17
2.3.	Le fasi di costruzione e di revisione del Modello.....	18
2.4.	La struttura del Modello	19
2.5.	Natura, fonti e principi del Modello	19
2.6.	Adozione e aggiornamento del Modello.....	20
2.7.	Destinatari del Modello	21
2.7.1.	Rapporti con Agenti	21
3.	I processi sensibili e i reati presupposto rilevanti di Allianz Viva S.p.A.	23
3.1.	I processi sensibili di Allianz Viva S.p.A.....	23
3.2.	I reati presupposto considerati rilevanti per Allianz Viva S.p.A.....	23
4.	L'Organismo di Vigilanza di Allianz Viva S.p.A.....	26
4.1.	Requisiti e composizione	26
4.2.	Funzioni e poteri	28
4.3.	Le attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali (e di Gruppo)	29
4.4.	Le attività di <i>reporting</i> degli organi e delle funzioni sociali verso l'Organismo di Vigilanza	30
4.5.	Segnalazioni di fatti rilevanti all'Organismo di Vigilanza	30
4.5.1.	Contenuto e riservatezza delle segnalazioni	31
4.5.2.	Modalità delle segnalazioni.....	31
4.5.3.	Tutela del soggetto segnalante e del soggetto segnalato.....	31
4.6.	Conservazione delle informazioni	32
5.	Formazione e diffusione del Modello	33
5.1.	Formazione e informazione interna ad Allianz Viva S.p.A.	33
5.1.1.	La comunicazione iniziale	33
5.1.2.	La formazione	33
5.1.3.	Le comunicazioni successive.....	33
5.2.	Informazioni alle Società di Service	34
6.	Sistema sanzionatorio	35
6.1.	Principi generali.....	35

6.2.	Misure nei confronti dei Dipendenti.....	36
6.2.1.	Dipendenti che non rivestono la qualifica di Dirigente	36
6.2.2.	Dipendenti che rivestono la qualifica di Dirigente.....	36
6.2.3.	Disposizioni comuni.....	37
6.3.	Misure nei confronti degli amministratori.....	37
6.4.	Misure nei confronti dei sindaci.....	37
6.5.	Misure nei confronti della Società di Service, dei Consulenti, dei Fornitori, <i>Partner</i> e Intermediari assicurativi 37	
6.6.	Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.....	38
7.	Introduzione alla Parte Speciale	39
7.1.	Principi generali.....	39
7.2.	La documentazione interna di Allianz Viva S.p.A.	39
7.3.	Il sistema di deleghe e procure di Allianz Viva S.p.A.	40
1.	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	42
1.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 24, D.lgs. 231/2001.....	42
1.2.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25, D.lgs. 231/2001.....	42
1.3.	Processi e attività sensibili rilevanti	45
1.4.	Principi generali di comportamento	46
1.5.	Principi specifici per le singole attività sensibili	47
2.	Reati informatici e trattamento illecito di dati.....	55
2.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 24- <i>bis</i> , D.lgs. 231/2001.....	55
2.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	57
2.3.	Principi generali di comportamento	58
2.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	58
3.	Delitti di criminalità organizzata	61
3.1.	La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 24- <i>ter</i> , D.lgs. 231/2001	61
3.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	62
3.3.	Principi generali di comportamento	63
3.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	63
4.	Delitti contro l'industria ed il commercio	67
4.1.	La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 25- <i>bis</i> 1, D.lgs. 231/2001.....	67
4.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	67
4.3.	Principi generali di comportamento	67
4.4.	Principi specifici per l'attività sensibile.....	68
5.	Reati societari	69
5.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25- <i>ter</i> , D.lgs. 231/2001.....	69
5.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	73
5.3.	Principi generali di comportamento	75
5.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	76
6.	Delitti con finalità di terrorismo.....	84

6.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25- <i>quater</i> , D.lgs. 231/2001	84
6.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	84
6.3.	Principi generali di comportamento	85
6.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	86
7.	Delitti contro la personalità individuale	89
7.1.	La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 25- <i>quinquies</i> , D.lgs. 231/2001	89
7.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	89
7.3.	Principi generali di comportamento	89
7.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	90
8.	Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	92
8.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25- <i>septies</i> , D.lgs. 231/2001	92
8.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	93
8.3.	Principi generali di comportamento	93
8.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	93
8.4.1.	La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	94
8.4.2.	Compiti, ruoli e responsabilità delle figure rilevanti	95
8.4.3.	Sorveglianza sanitaria	97
8.4.4.	Informazione e formazione	98
8.4.5.	Flussi informativi	99
8.4.6.	Documentazione	99
8.4.7.	Rispetto degli <i>standard</i> di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro	100
8.4.8.	Gestione delle emergenze e primo soccorso	100
8.4.9.	Contratti d'appalto	100
8.4.10.	Attività di monitoraggio	101
8.4.11.	Riesame del sistema	102
8.4.12.	Misure anti-contagio (COVID-19)	102
9.	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio	103
9.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25- <i>octies</i> , D.lgs. 231/2001	103
9.2.	La normativa in materia di prevenzione del riciclaggio: cenni	104
9.3.	Processi e attività sensibili rilevanti	106
9.4.	Principi generali di comportamento	107
9.5.	Principi specifici per le singole attività sensibili	108
10.	Reati in materia di violazione del diritto d'autore	109
10.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25- <i>novies</i> , D.lgs. 231/2001	109
10.2.	Processi e attività sensibili rilevanti	110
10.3.	Principi generali di comportamento	110
10.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	110
11.	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	112

11.1.	La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 25- <i>decies</i> , D.lgs. 231/2001	112
11.2.	Processo e attività sensibile rilevanti	112
11.3.	Principi generali di comportamento.....	112
11.4.	Principi specifici per la singola attività sensibili	113
12.	Reati ambientali.....	114
12.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25- <i>undecies</i> , D.lgs. 231/2001	114
12.2.	Processi e attività sensibili rilevanti.....	115
12.3.	Principi generali di comportamento.....	115
12.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	116
13.	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	118
13.1.	La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 25- <i>duodecies</i> , D.lgs. 231/2001	118
13.2.	Processi e attività sensibili rilevanti.....	118
13.3.	Principi generali di comportamento.....	118
13.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	119
14.	Reati tributari	120
14.1.	Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25- <i>quinqüesdecies</i> , D.lgs. 231/2001.....	120
14.2.	Processi e attività sensibili rilevanti.....	122
14.3.	Principi generali di comportamento.....	123
14.4.	Principi specifici per le singole attività sensibili	124

Definizioni

Agenti: soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, a cui Allianz Viva S.p.A. ha contrattualmente conferito l'incarico di agente di assicurazione;

Allianz o Capogruppo: Allianz S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3;

Allianz Viva o Società: Allianz Viva S.p.A., con sede legale in Milano, Via Angelo Scarsellini, 14;

AGCM: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

ANIA: Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;

Attività Sensibili: attività di Allianz Viva nel cui ambito sussiste un potenziale rischio di commissione dei Reati Presupposto;

AUI: Archivio Unico Informativo, formato e gestito a mezzo di sistemi informativi, nel quale gli intermediari conservano in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione previsti dal Decreto Antiriciclaggio;

CCNL: Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati da ANIA e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione e per i dirigenti delle stesse imprese, oltre che il Contratto Integrativo Aziendale per il personale non dirigente, attualmente in vigore ed applicati da Allianz Viva;

Codice Etico e di Comportamento: codice comportamentale adottato dal Gruppo Allianz S.p.A. e pubblicato sul sito internet della Società, contenente gli standard minimi che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire situazioni che potrebbero minare l'integrità del Gruppo;

Codice Anticorruzione: codice anticorruzione adottato dal Gruppo Allianz;

CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Consulenti: soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Allianz Viva in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione;

Datore di Lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. In caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o lavoratore autonomo all'interno della propria Unità Produttiva, assume il ruolo di Datore di Lavoro committente con i conseguenti obblighi previsti dall'art. 26 del Decreto Sicurezza;

D.lgs. 231/2001 o Decreto: decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

D.lgs. 231/2007 o Decreto Antiriciclaggio: decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni. Il D.lgs. 231/2007 ha recepito la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

D.lgs. 81/2008 o Decreto Sicurezza: decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Destinatari: Dipendenti e membri degli Organi Sociali di Allianz Viva, nonché tutti i soggetti di volta in volta individuati nei singoli capitoli della Parte Speciale del Modello;

Dipendenti: soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Allianz Viva, ivi compresi i Dirigenti;

Dirigenti: soggetti che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali per l'espletamento degli incarichi a essi conferiti, attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa della Società e vigilando sulla stessa;

Documento di Valutazione dei Rischi o DVR: documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

Fornitori: tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che forniscono beni e/o servizi a Allianz Viva.

Gruppo o Gruppo Allianz: Allianz S.p.A. e le società di diritto italiano controllate da Allianz S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, co. 1 e 2, del Codice civile;

Intermediari assicurativi: Agenti, *broker* e altri intermediari utilizzati da Allianz Viva per la distribuzione dei prodotti assicurativi;

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Lavoratori: soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della Società;

Linee Guida: raccomandazioni delle associazioni di categoria sviluppate sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide come, p.e., le Linee Guida dell'ANIA per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il settore assicurativo ex articolo 6, co. 3, D.lgs. 231/2001;

Medico Competente: medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del Decreto Sicurezza che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, co. 1 del richiamato decreto, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria;

Modello/i o Modello/i 231: modello o modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs. 231/2001;

Organi Sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di Allianz Viva e i loro rispettivi membri;

Organismo di Vigilanza o Organismo: organismo di Allianz Viva, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché alla cura del relativo aggiornamento;

PA: pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio;

Partner: le controparti contrattuali di Allianz Viva, con cui la Società addivenga a una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (p.e., associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzio, collaborazione in genere, fornitura, appalto, ecc.) che non rientri nella categoria degli Intermediari assicurativi o in quella di Consulenti, ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili;

Processo Sensibile: processi di Allianz Viva, che si estrinsecano in una o più Attività Sensibili, nel cui ambito sussiste un potenziale rischio di commissione dei Reati Presupposto;

Rapporto Continuativo: rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività della Società, che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o RLS: soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro;

Reato/i o Reato/i Presupposto: fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001;

Responsabile Antiriciclaggio: funzione aziendale responsabile della gestione delle tematiche in materia di antiriciclaggio;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o RSPP: soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione;

Servizio di Prevenzione e Protezione o SPP: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali;

Sistema di Controllo Interno o SCI: sistema di controllo interno esistente in Allianz Viva, come disciplinato dal Regolamento n. 20 del 2008 di IVASS;

Società di Service: le società del Gruppo che svolgono attività di servizio in favore di altre società del Gruppo stesso o, più in generale, le società di servizio esterne alla società;

Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse;

Soggetti Subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale;

Unità di Informazione Finanziaria o UIF: struttura nazionale, istituita presso la Banca d'Italia dal D.lgs. n. 231/2007, incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

PARTE GENERALE

1. La normativa di riferimento

1.1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto delinea i principi e i criteri di attribuzione della responsabilità a carico degli enti per una serie di Reati Presupposto, a condizione che siano commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti da persone che agiscono per loro conto.

La responsabilità dell'ente, che si aggiunge – in via diretta e autonoma – a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il Reato, sussiste se viene accertato un *deficit* nella sua organizzazione che ha reso possibile la commissione dell'illecito da parte della persona fisica (c.d. colpa di organizzazione), se, cioè, non ha implementato un apparato di regole, procedure e presidi precauzionali volti a minimizzare i rischi di potenziale commissione di tale illecito insiti nei propri Processi e/o Attività Sensibili.

In quest'ottica, il principale strumento a disposizione dell'ente per dimostrare l'assenza di profili di colpa di organizzazione – e non incorrere, quindi, nella responsabilità delineata dal D.lgs. 231/2001 – è costituito dall'adozione ed efficace attuazione, prima della commissione di un Reato Presupposto, di un Modello 231 idoneo a prevenirne la realizzazione.

1.2. I criteri di imputazione della responsabilità

L'art. 5 del Decreto dispone che l'ente è responsabile per i Reati commessi nel suo interesse o suo vantaggio:

- dai Soggetti Apicali, tra i quali, a titolo esemplificativo, sono annoverabili il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli Amministratori, il/i Direttore/i Generale/i, i Responsabili di singole unità organizzative, nonché, più in generale, chiunque eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente o di un'unità organizzativa;
- dai Soggetti Subordinati, ossia da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale, tra i quali, sempre a titolo esemplificativo, sono annoverabili anche i soggetti esterni aventi un rapporto funzionale con l'ente, ivi inclusi gli intermediari assicurativi.

I concetti di interesse e vantaggio, identificati nell'art. 5 del Decreto quali criteri - tra loro alternativi - di imputazione oggettiva dell'illecito all'ente, hanno significati diversi. L'interesse esprime la finalistica della condotta della persona fisica ad arrecare un beneficio all'ente, da verificare secondo una prospettiva *ex ante* ("a monte" dell'evento). Tale prospettiva deve trovare riscontro nell'idoneità della condotta a produrre un astratto beneficio per l'ente; non è, dunque, richiesto che tale beneficio sia effettivamente conseguito nel concreto. Il vantaggio è, invece, il risultato materiale del Reato, verificabile *ex post* ("a valle" dell'evento): esso assume quindi connotati oggettivi e rileva anche se conseguito dall'ente nonostante la persona fisica non agisse nell'interesse dello stesso. I due requisiti dell'interesse e del vantaggio possono coesistere; è, tuttavia, sufficiente che ne ricorra *solo uno* per innescare la responsabilità dell'ente.

I successivi articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 disciplinano i criteri di imputazione soggettiva dell'illecito all'ente. Tali criteri differiscono in base alla funzione svolta dall'autore del reato all'interno dell'organizzazione.

Se si tratta dei Soggetti Apicali, la responsabilità dell'ente è presunta, ma l'ente può andare esente da responsabilità se dimostra che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di Reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo *sub b)*;

Se, viceversa, il Reato è stato commesso dai Soggetti Subordinati il meccanismo muta: la pubblica accusa deve provare la responsabilità dell'ente, dimostrando che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che gravano sui Soggetti Apicali.

In sintesi: se autore del Reato è un Soggetto Apicale, grava sull'ente l'onere di dimostrare l'assenza di una propria colpa di organizzazione, secondo i criteri indicati dall'art. 6 del Decreto; di contro, se autore del Reato è un Soggetto Subordinato, grava sull'accusa l'onere di dimostrare una colpa di organizzazione dell'ente, secondo i criteri indicati dall'art. 7 del Decreto.

1.3. L'efficacia esimente del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello 231, pur non costituendo un obbligo giuridico, costituiscono il principale strumento a disposizione dell'ente per rappresentare l'assenza di *deficit* organizzativi al proprio interno e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

Il Decreto non indica, tuttavia, analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e taluni requisiti essenziali di contenuto. In generale, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, nonché a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, deve (art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2001): (i) individuare i Processi e/o le Attività Sensibili nel cui ambito potrebbero essere commessi i Reati; (ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati che potrebbero essere nella realizzazioni dei Processi e/o delle Attività Sensibili; (iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati; (iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle prescrizioni del Modello; (v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, il Decreto prevede che un'efficace attuazione del Modello necessiti di una verifica periodica e di una modifica dello stesso in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o, ancora, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il Decreto stabilisce poi una serie di ulteriori prescrizioni del Modello (nello specifico, art. 6, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*), volte a favorire la segnalazione di condotte illecite potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto garantendo la tutela e la protezione del soggetto segnalante (c.d. *whistleblowing*).

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lett. a) del Decreto, il Modello deve prevedere uno o più canali che consentano tanto ai Soggetti Apicali, quanto ai Soggetti Subordinati, «di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del [...] decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte». Tali canali devono anche garantire «la riservatezza dell'identità del segnalante nelle

attività di gestione della segnalazione». Inoltre, il comma 2-bis, lett. b) del Decreto precisa che il Modello deve individuare almeno un canale alternativo di segnalazione «idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante». Il comma 2-bis, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 sancisce il divieto di atti di ritorsione o comunque discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. La lett. d) del medesimo comma 2-bis stabilisce altresì che il Modello, nell'ambito del sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto, identifichi sanzioni «nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».

Infine, il D.Lgs. 231/2001, infine, nonché il relativo Regolamento di attuazione emanato con Decreto Ministeriale del 26 giugno 2003, n. 201, affermano che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al menzionato art. 6, comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazione sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati. Per tale ragione, nella predisposizione e del presente Modello, la Società si è ispirata anche alle Linee Guida pubblicate e aggiornate dall'ANIA e, a titolo di completezza e confronto, anche da quelle pubblicate e aggiornate da Confindustria, salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa di Allianz Viva.

1.4. I reati presupposto

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa da reato degli enti può trarre origine esclusivamente dalla commissione di uno dei Reati Presupposto tassativamente indicati dalla legge.

In particolare, al momento dell'approvazione del presente Modello, i Reati Presupposto possono essere raggruppati nelle seguenti categorie: (a) reati contro la PA o che offendono interessi pubblici; (b) reati informatici e trattamento illecito di dati; (c) reati in materia di criminalità organizzata; (d) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; (e) reati contro l'industria e il commercio; (f) reati societari; (g) reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; (h) reati di mutilazione genitale femminile; (i) reati contro la personalità individuale; (j) reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato; (k) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; (l) reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio; (m) reati in materia di violazione del diritto di autore; (n) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; (o) reati ambientali; (p) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; (q) reati di razzismo e xenofobia; (r) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; (r) reati tributari; (t) reati di contrabbando; (u) reati transnazionali.

Come si vedrà, a seguito del *risk assessment* condotto dalla Società, non tutti i Reati sono stati considerati rilevanti e, per tale motivo, non sono inclusi tra quelli presi in considerazione nella Parte Speciale del Modello. Ad ogni modo, una precisa individuazione e descrizione di tutte le fattispecie criminose dalle quali potrebbe dipendere un addebito di responsabilità all'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è contenuta nell'Allegato I del presente Modello intitolata «*Elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001*».

1.5. Le sanzioni

Il Decreto prevede le seguenti tipologie di sanzioni nei confronti dell'ente: (i) sanzioni pecuniarie; (ii) sanzioni interdittive; (iii) confisca; (iv) pubblicazione della sentenza.

i. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica abbia riparato le conseguenze derivanti dal Reato.

La commisurazione della sanzione segue un criterio bifasico: (a) determinazione del numero di quote nell'ambito della cornice edittale prevista per ciascun illecito; In generale, il numero di quote non può essere inferiore a 100 e superiore a 1.000; nella determinazione del numero delle quote, in particolare, il giudice tiene conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; e (b) attribuzione a ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di circa € 258 ed un massimo di circa € 1.549; nel fissare l'importo della singola quota, il giudice valuta le condizioni economico-patrimoniali dell'ente.

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno, dunque, oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69.

ii. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano ai soli illeciti che espressamente le contemplano purché (a) l'ente abbia tratto rilevante profitto dal Reato; ovvero (b) vi sia stata reiterazione di illeciti. Tali sanzioni mirano a prevenire la (ulteriore, nel caso *sub b*)) reiterazione del Reato e, quando applicate, si aggiungono alle sanzioni pecuniarie.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle misure interdittive è generalmente temporanea, da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni, ad esclusione di alcuni casi tassativi nei quali le misure possono assumere carattere definitivo.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Legge "*Spazza-corrotti*"), fanno eccezione alla menzionata durata delle misure interdittive temporanea la concussione, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (anche nell'ipotesi aggravata ex art. 319-*bis* c.p.), la corruzione in atti giudiziari, l'induzione indebita a dare o promettere utilità e l'istigazione alla corruzione dal lato attivo, per le quali tale durata è prevista «*non inferiore a quattro anni e non superiore a sette*» e «*non inferiore a due anni e non superiore a quattro*», a seconda che il Reato sia stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato. Tuttavia, anche per queste fattispecie di Reato, la durata delle sanzioni interdittive ritorna ad essere quella ordinaria sopra richiamata (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni) «*se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

L'ente non incorre in sanzioni interdittive, anche qualora siano astrattamente applicabili, se: (i) l'autore del Reato ha agito nel prevalente interesse proprio e l'ente ha tratto un vantaggio minimo dal Reato; e (ii) il danno cagionato è di minima entità.

Inoltre, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano allorché, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:

- l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato, ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, mediante l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;

- l'ente abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive possono essere disposte anche in via cautelare, ad esclusione, secondo il disposto dell'art. 266, co. 4 del D.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 e limitatamente alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, della interdizione dell'esercizio dell'attività e della sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

iii. La confisca

Si tratta di una sanzione prevista come obbligatoria in caso di condanna dell'ente; consiste nell'ablazione del prezzo o del profitto del Reato, ad esclusione della parte che può essere restituita al danneggiato. Qualora non sia possibile attingere direttamente il prezzo o il profitto del Reato, la misura può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato (c.d. confisca per equivalente o di valore).

Il Decreto prevede talune forme di confisca applicabili anche in assenza di sentenza di condanna:

- la prima ipotesi è contemplata dall'art. 6, comma 5: si prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal Reato commesso da Soggetti Apicali, anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile dell'illecito. In tal caso, la confisca svolge una funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dalla commissione del Reato Presupposto;
- l'art. 15, comma 4, prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa nel caso questa sia affidata a un commissario giudiziale;
- infine, l'art. 23, comma 3, prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività per l'ipotesi in cui l'ente, cui sia stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, abbia violato gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni.

iv. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta nel caso in cui nei confronti dell'ente venga disposta una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata a spese della persona giuridica condannata, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza di condanna, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.6. I reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione ai Reati Presupposti commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.lgs. 231/2001 sottolinea – come *ratio* di tale opzione normativa – la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in esame.

Affinché possa sorgere una responsabilità dell'ente per Reati commessi all'estero, è necessario che: (a) il Reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto (Soggetti Apicali e/o Soggetti Subordinati); (b) l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; (c) ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.; (d) non stia già procedendo nei confronti dell'ente lo Stato nel quale è stato commesso il fatto; (e) se il Reato Presupposto è punibile a richiesta del Ministro della Giustizia, la richiesta sia formulata anche nei confronti dell'ente stesso.

1.7. Il procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da Reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

A tale proposito, l'art. 36 D.lgs. 231/2001 prevede che «*la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di*

accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende».

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato (o indagato, nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale) del Reato da cui dipende l'illecito amministrativo; l'ente costituito è rappresentato da un difensore (art. 39, commi 1 e 4 D.lgs. 231/2001).

2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Allianz Viva S.p.A.

2.1. La struttura organizzativa di Allianz Viva S.p.A.

Allianz Viva S.p.A., già Aviva Italia S.p.A. (costituita nel 1988), è una Società del Gruppo Allianz dedicata alla vendita di prodotti assicurativi nel ramo danni, entrata a far parte del Gruppo a partire dal 1° ottobre 2021 a seguito del perfezionamento dell'acquisto da parte di Allianz S.p.A. della partecipazione totalitaria da Aviva Italia Holding S.p.A.

La sua attività si svolge proponendo l'intera gamma dei prodotti assicurativi principalmente attraverso canali di distribuzione e di comunicazione tradizionali (p.e., agenti).

Per lo svolgimento delle proprie attività, Allianz Viva S.p.A. ha conferito in *outsourcing* taluni servizi, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: (i) Attività Legali, Affari Societari & *Data Protection Officer* (ii) *IT Security e Protection & Resilience* (iii) gestione reclami; (iv) *Information Technology*; (v) *Investment Accounting* (vi) comunicazione esterna; (vii) servizi in ambito assuntivo (*Brain*); (viii) *Data Governance*; (ix) *Contact Center*; (x) Servizi Generali; (xi) gestione e manutenzione delle strutture; (xii) supporto alla gestione degli applicativi di *Procurement*; (xiii) formazione verso la rete distributiva; (xiv) attuariale; (xv) *Compliance*; (xvi) *Internal Audit*; (xvii) *Risk Management*; (xviii) gestione degli investimenti e di tesoreria.

2.2. Funzione e scopo del Modello

Il presente Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, costituisce un regolamento interno di Allianz Viva vincolante per la medesima: esso è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società al fine di prevenire l'eventuale commissione dei Reati Presupposto ai sensi del Decreto.

Lo scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo che abbia l'obiettivo di prevenire la commissione dei Reati, mediante l'individuazione dei Processi e/o delle Attività Sensibili maggiormente esposte a rischio di Reato e la conseguente adozione degli opportuni presidi cautelari. A tal fine, vengono individuate e descritte la costante attività dell'Organismo di Vigilanza, finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato di tutti i Destinatari, nonché il ricorso da parte delle competenti funzioni aziendali a idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

Attraverso l'adozione del Modello, quindi, la Società si propone di perseguire le seguenti finalità:

- ribadire i valori di integrità e legalità che devono guidare l'attività di tutti i soggetti che operano per suo conto;
- ribadire che qualsiasi comportamento illecito è fortemente stigmatizzato dalla Società, anche qualora possa arrecarle significativi benefici;
- chiarire ai Destinatari quali sono i comportamenti che potrebbero esporli a sanzioni penali e disciplinari e dai quali potrebbe sorgere anche una responsabilità amministrativa in capo alla Società;
- fornire ai Destinatari un sistema di regole funzionali a minimizzare il rischio di incorrere in tali responsabilità;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree e i processi a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati presupposto.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, non solo consentono a Allianz Viva di dimostrare l'assenza di una colpa d'organizzazione e non incorrere quindi in sanzioni ai sensi del D.lgs. 231/2001, ma migliorano anche la sua *corporate governance*.

L'efficacia del Modello è poi ulteriormente rafforzata dall'attività di vigilanza continua dell'Organismo di Vigilanza sul rispetto di tutte le direttive emanate direttamente dal Gruppo Allianz, in materia di *corporate governance*, controllo interno, antifrode e anticorruzione.

2.3. Le fasi di costruzione e di revisione del Modello

La Società ha avviato le necessarie attività, suddivise in differenti fasi, finalizzate alla predisposizione del presente Modello 231, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida ANIA.

In particolare, a seguito dell'acquisizione della Società da parte di Allianz S.p.A., è stato avviato un intervento di aggiornamento del precedente Modello di Aviva Italia (ora Allianz Viva), conseguente ai mutamenti organizzativi e procedurali derivanti dalla menzionata operazione di acquisizione, tenuto anche conto dell'opportunità di allineare il documento alle *best practices* adottate dal Gruppo Allianz ai fini della redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 della Capogruppo Allianz S.p.A. e delle altre società del Gruppo.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e, sulle cui basi, si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

i. Analisi del contesto aziendale e identificazione dei Processi e/o delle Attività Sensibili ("*as-is-analysis*")

L'identificazione dei Processi e/o delle Attività Sensibili è stata svolta, con il supporto di consulenti esterni, attraverso, principalmente, l'esame della documentazione aziendale disponibile (i.e., organigrammi, attività svolte, processi principali, ecc.) e una serie di interviste ai *business owner* rilevanti.

Dallo svolgimento di tali attività è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Processi e/o Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, la potenziale commissione di Reati Presupposto. Successivamente si è proceduto a valutare le modalità di gestione dei Processi e/o delle Attività Sensibili, il sistema dei controlli sulle stesse (e.g., procedure esistenti, separazione delle funzioni, tracciabilità documentale dei controlli, ecc.), nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno identificati dalle *best practices* dei riferimento (e.g., verificabilità, tracciabilità, documentabilità, ecc.).

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale al fine di identificare in quali aree e/o settori di attività e secondo quali modalità si potessero realizzare Reati Presupposto.

ii. Effettuazione della c.d. *gap analysis*

Sulla base dei sistemi di controllo e delle procedure esistenti in relazione ai Processi e/o alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione del Modello.

iii. Attività di *risk assessment* e aggiornamento periodico

Il Modello verrà periodicamente aggiornato al fine di recepire eventuali modifiche normative o di natura organizzativa intervenute nel Gruppo.

A tale scopo, la Società svolgerà una serie di attività dirette sia all'aggiornamento del Modello – nella sua Parte Generale e Speciale – sia alla valutazione dei rischi di commissione dei Reati, al fine di identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

In breve, l'attività *Risk Assessment* e di aggiornamento periodico si delinea nelle seguenti fasi:

- a) mappatura, per ogni famiglia di illecito, all'interno di apposite matrici, dei Processi e/o delle Attività Sensibili, dei principi e delle procedure adottate dalla Società e poste a mitigazione del rischio di commissione dei Reati Presupposto;

- b) condivisione delle suddette matrici e conduzione di apposite interviste con le funzioni aziendali coinvolte nelle Attività Sensibili mappate al fine di raccogliere: (b.1) riscontri circa la correttezza e la completezza, in base alla propria conoscenza ed esperienza, dei Processi e/o delle Attività Sensibili e dei presidi posti a mitigazione del rischio-reato, così come riportati nel Modello; (b.2) indicazioni di modificazioni e/o integrazioni intervenute nell'ambito di presidi di controllo adottati dalla Società a fronte di ciascuna Attività Sensibile; (b.3) valutazione degli elementi di rischio di commissione del Reato a cui è potenzialmente esposta ciascuna Attività Sensibile sulla base dell'esperienza e della conoscenza dei soggetti coinvolti nel loro svolgimento;
- c) rielaborazione dei riscontri forniti al fine di: (c.1) recepire all'interno del Modello eventuali modifiche o integrazioni indicate; (c.2) fornire una valutazione complessiva del rischio di commissione dei Reati e identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

2.4. La struttura del Modello

Il Modello 231 della Società è costituito da:

- i. una "Parte Generale", che descrive la normativa rilevante e le regole generali di funzionamento del Modello e dell'Organismo di Vigilanza;
- ii. una "Parte Speciale", suddivisa per capitoli predisposti per ogni categoria di Reato contemplata nel D.lgs. 231/2001, focalizzata sui processi e sulle attività ritenute potenzialmente sensibili, con un'indicazione dei principi generali di comportamento da seguire per la prevenzione dei Reati Presupposto;
- iii. l'Allegato I intitolato «*Elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001*».

Devono inoltre essere ritenuti parte integrante del Modello, anche per quanto si dirà *infra* §2.5, il Codice Etico e di Comportamento adottato dal Gruppo, il Codice anticorruzione adottato dal Gruppo e tutta la documentazione interna (p.e., funzionigrammi, processi, procedure, *template*, ecc.) della Società richiamata nella Parte Speciale.

2.5. Natura, fonti e principi del Modello

Il presente Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, costituisce un regolamento interno di Allianz Viva S.p.A., vincolante per la medesima: esso è da intendersi come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società – in funzione delle specifiche attività svolte – al fine di prevenire la commissione dei Reati suscettibili di dare luogo a una responsabilità ai sensi del Decreto.

Il Modello è ispirato alle Linee Guida dell'ANIA e fondato sulle risultanze della mappatura dei rischi sopra descritta.

Il Codice Etico e di Comportamento adottato dal Gruppo Allianz costituisce fondamento essenziale del presente Modello: le disposizioni di quest'ultimo si integrano con quanto previsto nel Codice Etico e di Comportamento. In particolare, il Codice Etico e di Comportamento, i cui principi si intendono interamente richiamati nel presente Modello, contiene una serie di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun partecipante all'organizzazione e che, nel loro complesso, costituiscono un efficace strumento volto a prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che si trovano ad agire in nome e per conto della Società.

Come osservato in precedenza, nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operativi nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati Presupposto.

Il presente Modello, quindi, ferma restando la sua peculiare funzione descritta *supra*, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *corporate governance* e dal sistema di controllo interno esistente in Allianz Viva S.p.A. e delle relative procedure della Società: tale sistema di controllo e le relative

procedure, nella versione di volta in volta esistente, è parte integrante del più ampio documento – il Modello 231, appunto – necessario ai fini del Decreto.

Inoltre, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni aziendali anche in relazione ai Reati Presupposto da prevenire, Allianz Viva S.p.A., oltre al Codice Etico e di Comportamento, ha individuato:

- il sistema di deleghe aziendali fondato sul principio della “doppia firma”;
- il sistema di controllo interno e, quindi, le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale e organizzativa della Società e del Gruppo e il sistema di controllo di gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting* del Gruppo;
- la formazione del personale;
- il sistema sanzionatorio di cui al CCNL;
- le regole Antifrode e *Anti-Corruption* del Gruppo;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo della Società che lo stesso intende integrare e sono costantemente aggiornati dalle funzioni aziendali a ciò preposte.

Tutto ciò premesso, e fermo quanto previsto *supra* §2.2, i principi cardine del presente Modello, quindi, sono:

- i. i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001, tra cui (a) l’attribuzione a un Organismo di Vigilanza, interno alla struttura aziendale di Allianz Viva S.p.A., del compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad avere una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto; (b) la messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza di risorse aziendali proporzionate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili; (c) la cura dell’aggiornamento periodico del Modello;
- ii. le Linee Guida, in base alle quali, fra l’altro, è stata predisposta la mappatura dei Processi e/o delle Attività Sensibili della Società e i Reati Presupposto astrattamente rilevanti per la Società;
- iii. i principi generali su cui si fonda un adeguato sistema di organizzazione aziendale, ossia il rispetto dei requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative;
- iv. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno e, in particolare, la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai sensi del Decreto;
- v. le direttive della Capogruppo Allianz S.p.A.

2.6. Adozione e aggiornamento del Modello

Allianz Viva è sensibile all’esigenza di assicurare il massimo grado di correttezza e trasparenza nello svolgimento delle attività aziendali, a tutela della propria immagine, delle aspettative dei propri azionisti e degli *stakeholders* ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri Dipendenti.

Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione di Allianz Viva (già Aviva Italia), a seguito dall'operazione di acquisizione di quest'ultima da parte di Allianz S.p.A., con delibera del 1° ottobre 2021 ha istituito un nuovo Organismo di Vigilanza della Società conferendogli, fra l'altro, l'incarico (i) di proporre l'aggiornamento del precedente Modello 231 adottato da Aviva Italia, in conseguenza dei mutamenti organizzativi e procedurali derivanti dalla predetta operazione di acquisizione, tenuto conto altresì dell'opportunità di allineare tale documento alle *best practices* adottate dal Gruppo Allianz ai fini della redazione dei Modelli 231 della Capogruppo e delle altre società del Gruppo; (ii) sottoporre il nuovo Modello 231 di Allianz Viva all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, posto che, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a), del Decreto, essendo sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione l'approvazione, l'aggiornamento, la modifica e/o l'integrazione del Modello.

Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il Modello, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutazioni o modifiche: (a) nel sistema normativo e regolamentare che disciplina l'attività della Società; (b) nella struttura societaria e nell'organizzazione o articolazione della Società; (c) nell'attività della Società o dei suoi beni e/o servizi offerti alla clientela; (d) in riferimento ad altri e diversi elementi e circostanze che si dovessero ritenere essenziali per l'esito della mappatura dei rischi periodica. Esso, inoltre, modifica tempestivamente il Modello qualora siano state individuate, dall'Organismo di Vigilanza, da altra funzione competente della Società o da qualsiasi altro soggetto della stessa, significative violazioni o elusioni delle prescrizioni contenute nel Modello, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei Reati Presupposto.

Nello svolgimento del proprio incarico, l'Organismo di Vigilanza deve prontamente segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di aggiornare, modificare o integrare il Modello.

2.7. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano in via diretta:

- i. a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione e controllo della Società o di una unità funzionale o di una divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria;
- ii. ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento delle loro attività.

La Società riprova e sanziona qualsiasi comportamento contrario, oltre che alla legge, alle previsioni del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, e così pure i comportamenti posti in essere al fine di eludere la legge, il Modello o il Codice Etico e di Comportamento, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa, anche in parte, persegue l'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

Inoltre, con riferimento ai rapporti instaurati con i Consulenti, i Fornitori, i *Partner* e gli Intermediari assicurativi (diversi dagli Agenti), la Società prevede contrattualmente:

- che i medesimi si obblighino al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato Presupposto nel medesimo previste, nonché a tenere nei rapporti con la Società e con terze parti nell'esecuzione del rapporto contrattuale un comportamento conforme ai canoni della correttezza professionale e dei principi ispiratori del Modello;
- che i medesimi si obblighino a informare la Società, non appena legalmente possibile, nel caso di un loro coinvolgimento in uno dei Reati Presupposto.

2.7.1. Rapporti con Agenti

Con riferimento specifico ai rapporti con la rete agenziale, la Società:

- predisporre specifiche istruzioni ispirate al Decreto a cui gli Agenti devono attenersi nell'esecuzione del mandato agenziale;
- organizza periodicamente corsi di formazione per gli Agenti in relazione all'applicazione della normativa di cui al Decreto;
- prevede contrattualmente che gli Agenti si obblighino al rispetto della normativa alla base del Modello e, quindi, a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato Presupposto nel medesimo previste, nonché a tenere nei rapporti con la Società e con terze parti nell'esecuzione del mandato agenziale un comportamento conforme ai canoni della correttezza professionale e dei principi ispiratori del Modello.

3. I processi sensibili e i reati presupposto rilevanti di Allianz Viva S.p.A.

3.1. I processi sensibili di Allianz Viva S.p.A.

A seguito delle analisi condotte da Allianz Viva S.p.A. e descritte nel precedente capitolo, ai fini della individuazione delle aree di rischio potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto, è emerso che i Processi Sensibili della Società sono, alla data del presente Modello, le seguenti:

- I. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e le autorità amministrative indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive;
- II. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- III. Selezione e gestione degli Intermediari assicurativi;
- IV. Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli organi di controllo;
- V. Gestione delle attività assicurative;
- VI. Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- VII. Selezione, assunzione e gestione del personale;
- VIII. Gestione di omaggi, delle sponsorizzazioni e altre liberalità;
- IX. Gestione del contenzioso;
- X. Utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- XI. Gestione dei rapporti con i *media* e delle informazioni privilegiate;
- XII. Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008;
- XIII. Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi;
- XIV. Gestione degli investimenti;
- XV. Gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale;
- XVI. Gestione della fiscalità aziendale.

In generale occorre rilevare che molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 sono in realtà presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di *outsourcing*, da ciascuna delle competenti funzioni della società che eroga il *service*.

In considerazione di ciò, pertanto, tali attività possono essere considerate come adeguatamente presidiate anche sul fondamento dell'analisi delle previsioni contenute nei Modelli delle società che erogano il *service*, nonché dell'efficace attuazione dei Modelli stessi.

Resta fermo il potere dell'Organismo di Vigilanza di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nel novero dei Processi Sensibili.

3.2. I reati presupposto considerati rilevanti per Allianz Viva S.p.A.

Sempre a seguito delle analisi condotte dalla Società e descritte nel capitolo precedente, è emerso che i Processi Sensibili sopra individuati possono astrattamente riguardare le seguenti categorie di Reati Presupposto:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico ex artt. 24 e 25, D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di «*Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea*» (art. 640, comma 2 c.p.), di «*Frode informatica in*

danno dello Stato o di altro E.P.» (art. 640-ter c.p.), di *«Corruzione per l'esercizio della funzione»* (art. 318 c.p.), di *«Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio»* (art. 319 c.p.), di *«Corruzione in atti giudiziari»* (art. 319-ter c.p.), di *«Induzione indebita a dare o promettere utilità»* (art. 319-quater c.p.), di *«Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio»* (art. 320 c.p.), di *«Istigazione alla corruzione»* (art. 322 c.p.), e di *«Traffico di influenze illecite»* (art. 346-bis c.p.);

2. Reati informatici e di trattamento illecito dei dati ex art. 24-bis, D.lgs. 231/2001, ad esclusione dei reati di *«Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche»* (art. 617-quater c.p.), di *«Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche»* (art. 617-quinquies c.p.), di *«Frode informatica del certificatore di firma elettronica»* (art. 640-quinquies c.p.) e di quello in materia di *«Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica»* (art. 1, co. 11, D.L. 105/2009 conv. dalla L. 133/2019);
3. Delitti di criminalità organizzata ex art. 24-ter, D.lgs. 231/2001, limitatamente all'ipotesi di *«Associazione per delinquere»* (art. 416 c.p.);
4. Delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25-bis 1, D.lgs. 231/2001, limitatamente all'ipotesi di *«Frode nell'esercizio del commercio»* (art. 515 c.p.);
5. Reati societari ex art. 25-ter, D.lgs. 231/2001, ad esclusione del reato di *«Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori»* (art. 2633 c.c.);
6. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ex art. 25-quater, D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di *«Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico»* (art. 270-bis c.p.) e di *«Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo»* (art. 270-quinquies.1 c.p.);
7. Delitti contro la personalità individuale ex art. 25-quinquies, D.lgs. 231/2001, limitatamente all'ipotesi di *«Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»* (art. 603-bis c.p.);
8. Reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 25-septies, D.lgs. 231/2001;
9. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ex art. 25-octies, D.lgs. 231/2001;
10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 25-novies, D.lgs. 231/2001, ad esclusione del reato di *«Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato»* (art. 171-octies, L. 633/1941);
11. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25-decies, D.lgs. 231/2001;
12. Reati ambientali ex art. 25-undecies, D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di *«Inquinamento ambientale»* (art. 452-bis c.p.), di *«Delitti colposi contro l'ambiente»* (art. 452-quinquies c.p.); delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); degli illeciti in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.lgs. 152/2006), delle violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri e dei formulari (art. 258, D.lgs. 152/2006), del reato di *«Traffico illecito di rifiuti»* (art. 259, D.lgs. 152/2006) e delle violazioni relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.lgs. 152/2006);
13. Dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 25-duodecies, D.lgs. 231/2001, limitatamente alla ipotesi di cui all'art. 22, co. 12-bis, D.lgs. 286/1998;
14. Reati tributari ex art. 25-quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001, ad esclusione dei reati di *«Dichiarazione infedele»* (art. 4, D.lgs. 74/2000), di *«Omessa dichiarazione»* (art. 5, D.lgs. 74/2000) e di *«Indebita compensazione»* (art. 10-quater, D.lgs. 74/2000).

Ogni categoria di Reato Presupposto considerato astrattamente rilevante per la Società, sarà, di riflesso, oggetto di specifico approfondimento nella Parte Speciale.

Viceversa, non sono state individuate aree di attività della Società potenzialmente legate ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento *ex art. 25-bis*, D.lgs. 231/2001, alle pratiche di cui all'*art. 25-quater.1*, D.lgs. 231/2001, ai reati di razzismo e xenofobia di cui all'*art. 25-terdecies*, D.lgs. 231/2001, alle frodi sportive previste dall'*art. 25-quaterdecies*, D.lgs. 231/2001, nonché ai reati in materia di contrabbando di cui all'*art. 25-sexiesdecies* del Decreto.

4. L'Organismo di Vigilanza di Allianz Viva S.p.A.

4.1. Requisiti e composizione

In base all'art. 6, co. 1, lett. b), D.lgs. 231/2001, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Sulla base del dettato del Decreto, le Linee Guida ANIA suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità di azione.

i. Autonomia

Il requisito di autonomia presuppone che l'Organismo riferisca, per l'effettivo svolgimento delle sue funzioni, solo al massimo vertice gerarchico della Società (e.g., Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione); l'Organismo deve, inoltre, disporre di autonomi poteri di spesa ordinari e straordinari.

ii. Indipendenza

L'indipendenza, invece, presuppone che i componenti dell'Organismo non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società, né siano titolati all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo.

iii. Onorabilità

Il requisito dell'onorabilità presuppone l'assenza di cause di ineleggibilità o di decadenza, elencate nel prosieguo.

iv. Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alla funzione che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica, economica e di controllo e gestione dei rischi aziendali.

v. Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello e la Società gli garantisce i necessari poteri di indagine. È quindi una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità del suo lavoro, ma non svolge mansioni operative che possano condizionarne quella visione d'insieme sull'attività aziendale che si richiede all'Organismo.

Applicando tutti i citati requisiti alla realtà aziendale di Allianz Viva S.p.A., l'incarico di Organismo di Vigilanza della Società è affidato ad un organo costituito in forma collegiale.

Alla nomina dei membri dell'Organismo provvede, con apposita delibera, il Consiglio di Amministrazione della Società, previa verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, oltre che dell'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, previste dal Modello. I membri nominati devono accettare espressamente l'incarico, dando atto di aver preso visione e di conoscere i contenuti del Modello e del Codice Etico e di Comportamento.

Nello specifico, alla data del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza di Allianz Viva S.p.A. è composto: (i) da un componente del Collegio Sindacale, a cui è attribuito il ruolo di Presidente; (ii) dal Responsabile della Funzione *Internal Audit* di Gruppo; e (iii) dal Responsabile della Funzione *Compliance* di Gruppo.

I membri dell'Organismo rimangono in carica per il periodo stabilito nella delibera consiliare di loro nomina o, in mancanza, fino a che permanga in carica il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili.

Al pari del conferimento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza, anche la revoca del medesimo è atto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, il Consiglio può revocare in ogni momento, sentito il Collegio Sindacale (ad eccezione del Sindaco designato quale componente dell'Organismo di Vigilanza), i membri dell'Organismo per giusta causa, intendendosi per tale:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico o inosservanze gravi delle disposizioni e procedure aziendali;
- la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'Organismo;
- il venire meno dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- l'interdizione, l'inabilitazione o una grave infermità che renda il membro dell'Organismo non idoneo a svolgere i propri compiti o, comunque, un'infermità che comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi nel corso del medesimo esercizio;
- l'omessa o insufficiente vigilanza accertata da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative o gestionali nell'ambito dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza e di continuità di azione propri dell'Organismo.

Al di fuori delle ipotesi appena elencate, la cessazione dall'incarico di membro dell'Organismo può avvenire:

- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata per iscritto dal membro rinunciante, anche senza preavviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, al Collegio Sindacale; ovvero
- qualora sopraggiunga una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dal Modello.

Nello specifico, costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza quale componente dell'Organismo della Società:

- relazioni di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, o con taluno dei revisori incaricati dalla società di revisione;
- nel caso di membro interno, relazioni di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado anche con componenti del Collegio Sindacale;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti di membro dell'Organismo;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- esercizio, nei tre esercizi precedenti alla nomina, di funzioni di amministrazione in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero, per taluno dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 o, comunque, per reati incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità del membro dell'Organismo;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero decreto di sequestro ex art. 2 bis della legge n. 575/1965, o, ancora, decreto di applicazione di una misura di prevenzione personale o reale;
- nel caso del membro del Collegio Sindacale, ogni altra causa di ineleggibilità e/o decadenza prevista dalla normativa pro tempore vigente con riferimento all'incarico di Sindaco della Società.

In caso di revoca, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, interdizione, inabilitazione, decadenza o comunque cessazione a qualunque titolo di uno o più membri dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede a

deliberarne, senza ritardo, la sostituzione. Il singolo membro o l'intero Organismo cessati rimangono in carica sino all'insediamento dei loro sostituti. Ove venga sostituito un singolo membro, l'incarico di quest'ultimo scadrà unitamente a quello degli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo così costituito provvede inoltre a darsi le proprie regole di funzionamento con specifico regolamento: alla data del presente Modello. In particolare, L'Organismo di Vigilanza della Società ha adottato il «*Regolamento interno per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di Allianz Viva S.p.A.*».

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'Organismo della Società può avvalersi del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano necessarie allo svolgimento del suo incarico, ovvero ricorrere a Consulenti di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo.

All'Organismo di Vigilanza della Società sono assegnate le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività e per l'efficiente ed effettivo assolvimento dei compiti cui esso è chiamato. L'entità della dotazione finanziaria ordinaria per ciascun esercizio viene proposta dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione, in cui viene dato anche conto delle spese sostenute nell'esercizio precedente, e deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Ove insorgano esigenze di spesa eccedenti l'entità delle risorse finanziarie assegnate all'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo potrà inoltrare una richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, per ottenere un'integrazione degli importi previsti a budget. Inoltre, l'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

4.2. Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza della Società è affidato il compito di vigilare: (i) sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari; (ii) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati; (iii) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Al fine di poter svolgere le proprie funzioni, all'Organismo sono affidati i seguenti poteri:

- i. in relazione alle *verifiche* e ai *controlli* funzionali all'efficace compimento del suo incarico, può: (a) sollecitare l'attuazione delle procedure previste dalla Parte Speciale del Modello, anche tramite l'emanazione ovvero la proposizione di disposizioni interne volte al rispetto del Modello o delle procedure; (b) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi e/o delle Attività Sensibili; (c) effettuare periodicamente accertamenti mirati su determinate operazioni o su specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un'apposita relazione periodica da esporsi in sede di *reporting* al Consiglio di Amministrazione; (d) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere messe a disposizione o trasmesse all'Organismo da parte degli altri organi e dalle funzioni sociali; (e) coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il miglior monitoraggio dell'operatività della Società; (f) attivare e svolgere indagini interne raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di valutazione;
- ii. in relazione alla *formazione* in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, può: (a) coordinarsi con la Funzione *People* per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai Dipendenti e agli Organi sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base del Decreto; (b) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione

interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

- iii. in relazione al *mancato rispetto delle prescrizioni del Modello*, può coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, ferme restando le competenze delle stesse funzioni aziendali per l'irrogazione della misura adottabile e del relativo processo decisionale;
- iv. in relazione all'*aggiornamento del Modello*, può: (a) interpretare la normativa rilevante in coordinamento con le Funzioni *Compliance* e Affari Legali di Gruppo, e verificare l'adeguatezza dello stesso alle novità introdotte dal legislatore ovvero la necessità di modifiche; (b) valutare le eventuali ulteriori esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate; (c) monitorare l'evoluzione della struttura della Società, con particolare riferimento a quelle attività di riorganizzazione interna da cui possono derivare conseguenze per l'applicabilità del modello organizzativo.

Per lo svolgimento del proprio incarico, l'Organismo della Società può, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, disporre l'audizione dei Dirigenti, Dipendenti e Consulenti della Società, dei responsabili di funzioni aziendali o unità operative aziendali, nonché di qualunque altra persona, interna o esterna alla Società, che ritenga utile convocare al fine di avere chiarimenti o approfondimenti in merito alle questioni di volta in volta analizzate. Nondimeno, l'Organismo può accedere ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle sue funzioni attribuite, nonché richiedere ai responsabili delle funzioni o delle unità operative aziendali informazioni, dati e/o notizie rilevanti per le sue attività di controllo.

Ad ogni modo, fermi i suoi autonomi poteri di verifica e di controllo al fine di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza non ha poteri coercitivi o modificativi della struttura aziendale, né poteri di carattere sanzionatorio nei confronti dei Destinatari del Modello; tali poteri, infatti, rimangono riservati agli Organi societari (e.g., Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Assemblea) o alle funzioni aziendali competenti.

4.3. Le attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali (e di Gruppo)

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

Il flusso informativo annuale da parte dell'Organismo di Vigilanza ha ad oggetto le seguenti tematiche:

- i. violazioni accertate del Modello affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti;
- ii. attività svolte (comprese ad esempio le attività di formazione), verifiche e controlli compiuti nonché esito dei medesimi ed eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possono avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del Modello e del Codice Etico e di Comportamento;
- iii. piano delle attività previste per l'anno successivo.

Gli incontri con gli Organi sociali cui l'Organismo riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dagli Organi sociali di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono convocare l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà, inoltre, di coordinarsi con le funzioni di Allianz S.p.A., anche mediante incontri periodici.

Ferma restando l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza di Allianz Viva S.p.A., quest'ultimo intende cooperare con l'Organismo di Vigilanza di Allianz e, pertanto, comunica annualmente ad esso quanto segue:

- le attività di controllo effettuate nel corso dell'anno, dando evidenza di eventuali criticità rilevate o di tematiche affrontate in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- le attività intraprese al fine di migliorare i presidi e i controlli sulle Attività Sensibili al rischio di commissione dei Reati Presupposto;
- le attività di revisione e aggiornamento del Modello 231 intraprese dalla Società;
- le attività di formazione e informazione poste in essere da Allianz Viva.

L'Organismo di Vigilanza di Allianz Viva è, inoltre, tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Allianz in merito a qualsiasi notizia o informazione relativa alla commissione di Reati Presupposto ex D. lgs. 231/2001 da parte di Amministratori, Dirigenti o Dipendenti di Allianz Viva S.p.A. o di soggetti sottoposti alla loro vigilanza.

4.4. Le attività di *reporting* degli organi e delle funzioni sociali verso l'Organismo di Vigilanza

Fermo il potere dell'Organismo di Vigilanza di accedere alla documentazione societaria che dovesse ritenere opportuno analizzare per lo svolgimento del proprio incarico e della facoltà di richiedere informazioni ai responsabili delle funzioni e delle unità operative aziendali, l'Organismo deve essere comunque prontamente informato in merito ai fatti di gestione posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili che potrebbero esporre la Società al rischio di commissione di Reati.

Al fine di tenere costantemente monitorate le Attività Sensibili, l'Organismo si avvale di un sistema di flussi informativi e di segnalazioni provenienti:

- dalle funzioni che operano in aree aziendali a rischio di commissione dei Reati Presupposto;
- dalle funzioni di controllo – e.g., *Internal Audit* di Gruppo, *Compliance* di Gruppo e *Risk Management*;
- da altre funzioni in possesso di dati e informazioni in grado di supportare l'Organismo nello svolgimento della propria attività di controllo;
- dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza può comunque pianificare, nel proprio programma di attività annuale, incontri periodici con i responsabili delle funzioni aziendali sopra citate, ovvero prevederli ad evento qualora ritenuto necessario.

Ad integrazione del Modello, la Società ha adottato la procedura «*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*» che, *inter alia*, disciplina in dettaglio le tipologie e le tempistiche dei flussi informativi verso l'Organismo da parte di ciascuna funzione e organo societario.

4.5. Segnalazioni di fatti rilevanti all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società deve essere prontamente informato da parte dei Destinatari del Modello in merito a eventi dai quali potrebbe scaturire, direttamente o indirettamente, addebiti di responsabilità nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In particolare, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo (i) qualsiasi comportamento, tenuto nell'ambito delle attività aziendali o comunque nell'interesse della Società, che possa configurare la commissione di un Reato ovvero la violazione delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico e di Comportamento; e (ii) le informazioni indicate nel §6.1 della procedura «*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*».

Qualora un Destinatario non adempia a tali obblighi informativi, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza e che sarà determinata secondo le regole indicate nel capitolo 6 della Parte Generale del presente Modello. L'Organismo si riserva di segnalare agli Organi sociali o alle funzioni competenti l'opportunità di agire contro chiunque effettui in malafede segnalazioni non veritiere.

4.5.1. Contenuto e riservatezza delle segnalazioni

Nello specifico, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza a tutela dell'integrità della Società, effettuando segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto, per quanto possibile, precisi e concordanti, o su violazioni del presente Modello o del Codice Etico e di Comportamento di cui siano venuti a conoscenza.

Le segnalazioni pervenute, tramite i canali indicati *infra* § 4.5.2, sono indirizzate in via riservata ai soli componenti dell'Organismo di Vigilanza o a persone dagli stessi delegati.

4.5.2. Modalità delle segnalazioni

Tutte le segnalazioni che abbiano a oggetto l'evidenza o il sospetto della commissione – o del tentativo di commissione – di un Reato Presupposto, della violazione del Modello o del Codice Etico e di Comportamento o le altre informazioni indicate nella procedura «*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*» devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza utilizzando in via prioritaria l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza-231-allianzviva@allianz.it.

Qualora il soggetto segnalante fosse impossibilitato a procedere con tale modalità, è possibile effettuare la segnalazione anche direttamente a un singolo componente dell'Organismo di Vigilanza, il quale provvede a trasmettere la medesima agli altri componenti per le opportune valutazioni.

In alternativa, le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza potranno comunque essere effettuate, anche in forma anonima, tramite l'invio di una comunicazione scritta al seguente indirizzo:

Allianz Viva S.p.A. – Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001

c/o Studio Legale Guasti, nella persona del Notaio Francesco Guasti

Piazza Paolo Ferrari, 8 – 20121 Milano

Tutte le segnalazioni inviate all'indirizzo sopra indicato saranno trasmesse in via riservata ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali avranno accesso, personalmente o per il tramite di loro delegati, ai relativi contenuti.

Le segnalazioni potranno infine essere inviate all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, utilizzando l'applicativo presente nel portale aziendale riservato ai Dipendenti o di quello presente nel sito *internet* della Società.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e dà a esse seguito secondo la procedura «*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*»; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dalle competenti funzioni aziendali in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 6 della Parte Generale del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

4.5.3. Tutela del soggetto segnalante e del soggetto segnalato

Tutte le modalità di segnalazione indicate garantiscono la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante, in modo da evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione nei suoi confronti.

La Società, infatti, garantisce la tutela dei soggetti segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.6. Conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione o documento ricevuto dall'Organismo di Vigilanza nell'adempimento del suo incarico è conservato fino a un periodo di dieci anni, nel rispetto delle previsioni di legge e secondo le modalità previste dalla procedura «*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*». L'accesso al *database* è consentito esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale e al personale delegato dall'Organismo di Vigilanza.

5. Formazione e diffusione del Modello

5.1. Formazione e informazione interna ad Allianz Viva S.p.A.

È obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta contenute nel Modello ai suoi Destinatari. Tale obiettivo riguarda in particolare tutte le risorse aziendali.

Il livello di informazione e formazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'attività dell'Organismo, in collaborazione con la Funzione *People* e con le altre competenti funzioni aziendali di riferimento.

5.1.1. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa comprende, oltre a quella di regola consegnata al neo-assunto, il Codice Etico e di Comportamento, il Modello e il D.lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

5.1.2. La formazione

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dal fatto che gli stessi abbiano o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società ha previsto livelli diversi di formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

- a) i Dipendenti della Società che non rivestono la qualifica di Dirigenti;
- b) i Dipendenti della Società che rivestono la qualifica di Dirigenti;
- c) i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi generali del D.lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi del Modello, delle singole fattispecie di Reato Presupposto e dei comportamenti che devono essere considerati sensibili in relazione al compimento di un Reato Presupposto.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato, ove necessario, al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti adeguati per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato alla Funzione *People*, che ne relaziona all'Organismo di Vigilanza.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione costituisce un illecito disciplinare.

5.1.3. Le comunicazioni successive

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con la Funzione *People* e con le altre competenti funzioni aziendali, curerà le comunicazioni successive ai Destinatari del Modello che si renderanno eventualmente necessarie a fronte degli interventi di aggiornamento e modifica dello stesso.

È comunque compito delle competenti funzioni aziendali verificare che sui siti *internet* della Società e della Capogruppo sia pubblicata la versione più aggiornata del Modello e del Codice Etico e di Comportamento.

5.2. Informazioni alle Società di Service

Le Società di Servizi devono essere informate del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il comportamento sia conforme ai disposti del D.lgs. 231/2001. Tali Società saranno tenute a rilasciare ad Allianz Viva S.p.A. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse, ove si attesti la integrale conoscenza dei contenuti e prescrizioni contenute nel Modello e il rispetto dello stesso.

6. Sistema sanzionatorio

6.1. Principi generali

La definizione di un sistema di sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema sanzionatorio, infatti, costituisce ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. e), D.lgs. 231/2001 un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente. Inoltre, ai sensi della L. 179/2017 in materia di *whistleblowing*, il legislatore italiano ha stabilito che, nel suddetto sistema disciplinare, devono essere espressamente previste «sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate» (art. 6, co. 2-bis, lett. d), D.lgs. 231/2001).

Ulteriore presupposto per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza e riceva un adeguato seguito. A tale scopo, la Società ha adottato la procedura «*Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*» che ha, tra l'altro, l'obiettivo di assicurare tempestivo, approfondito e imparziale svolgimento di idonei accertamenti sulla segnalazione pervenuta, al fine di dare a esse soddisfacente seguito.

Ad ogni modo, l'applicazione delle misure sanzionatorie di seguito richiamate non pregiudica né modifica ulteriori ed eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (p.e., penale, amministrativa o tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare un Reato Presupposto; le regole di condotta sono infatti assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dall'illecito penale che eventuali condotte possano determinare: il sistema disciplinare non solo è autonomo rispetto all'eventuale azione penale esercitata dall'Autorità giudiziaria o di un procedimento iniziato da una Autorità amministrativa indipendente, ma invero deve rimanere su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale e di quello amministrativo.

Nel caso in cui la Società preferisca comunque attendere l'esito del giudizio penale (o del procedimento amministrativo), essa potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo dal servizio e rinviare alle risultanze anche non definitive del giudizio penale (o del procedimento amministrativo) l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.

A seguito dell'avvio di un procedimento disciplinare da parte delle funzioni aziendali competenti, l'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato circa l'eventuale applicazione di una sanzione per una violazione del Modello (o delle procedure adottate dalla Società per la sua attuazione) e del Codice Etico e di Comportamento, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza degli stessi.

Infine, con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, D.lgs. 231/2001, nei confronti di tutti i Destinatari del Modello sono previste (i) sanzioni per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di un soggetto che abbia effettuato la segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa; (ii) sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate. Le misure di carattere disciplinare sono definite in relazione al ruolo del destinatario delle stesse secondo quanto indicato nei paragrafi successivi, nella misura in cui la violazione delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del presente Modello.

6.2. Misure nei confronti dei Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti della Società (a cui si applica il CCNL) delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. I provvedimenti applicabili, in particolare, variano a seconda che il Dipendente rivesta o meno anche la qualifica di Dirigente.

6.2.1. Dipendenti che non rivestono la qualifica di Dirigente

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei Dipendenti che non rivestono la qualifica di Dirigente – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 e delle eventuali norme speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicabile alla Società. Più precisamente:

- il rimprovero verbale;
- il biasimo scritto;
- la sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti dal CCNL;
- il licenziamento.

Restano ferme – e si intendono qui a tutti gli effetti richiamate – tutte le disposizioni previste dalla legge e dal CCNL applicate dalla Società relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Inoltre, per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione della sanzione disciplinare, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive attribuzioni, agli organi e funzioni aziendali competenti.

Nello specifico, i comportamenti che costituiscono un illecito disciplinare sono:

- a) il compimento, nell'espletamento di una delle Attività Sensibili o, comunque, di un'attività nell'interesse della Società o che potrebbe determinare un vantaggio diretto o indiretto alla stessa, di comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, tali da poter determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001;
- b) la violazione delle procedure adottate dalla Società e richiamate dal presente Modello o, comunque, il compimento, nell'espletamento di una delle Attività Sensibili o di un'altra attività compiuta nell'interesse della Società o che potrebbe determinare un vantaggio diretto o indiretto alla stessa, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico e di Comportamento, a prescindere dal fatto che da tali possano o meno derivare sanzioni per la Società ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- c) il compimento di atti di ritorsione o di atti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di un soggetto che abbia effettuato una segnalazione di una possibile violazione del Modello, del Codice Etico e di Comportamento, delle procedure adottate dalla Società e richiamate nel presente Modello;
- d) il compimento, con dolo o colpa grave, di una segnalazione infondata di una possibile violazione del Modello, del Codice Etico e di Comportamento, delle procedure adottate dalla Società e richiamate nel presente Modello.

6.2.2. Dipendenti che rivestono la qualifica di Dirigente

Nell'ipotesi in cui fosse un Dirigente a (i) compiere, nell'espletamento di una delle Attività Sensibili o, comunque, di un'attività nell'interesse della Società o che potrebbe determinare un vantaggio diretto o indiretto alla stessa, comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico e di Comportamento o delle procedure adottate dalla Società e richiamate nel Modello, (ii) compiere atti di ritorsione o di atti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di un soggetto che abbia effettuato una segnalazione, ovvero (iii) compiere, con dolo o colpa grave, una segnalazione infondata, la Società provvederà ad applicare le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La sanzione disciplinare minima consisterà in un richiamo verbale o scritto al Dirigente.

In relazione alla gravità del comportamento commesso, oltre al licenziamento, potrà poi essere irrogata la sanzione della riduzione del premio annuale.

Anche in questo caso, restano ferme – e si intendono qui a tutti gli effetti richiamate – tutte le disposizioni previste dalla legge e dal CCNL applicate dalla Società relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni disciplinari. Inoltre, per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione della sanzione disciplinare, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive attribuzioni, agli organi e funzioni aziendali competenti.

6.2.3. Disposizioni comuni

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo e del Responsabile della Funzione *People* rimanendo quest'ultimo il soggetto incaricato della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra richiamate.

Rimane comunque salvo il diritto al risarcimento di ogni danno arrecato alla Società.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni richiamate, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento del danno da parte della Società, saranno applicate in relazione:

- alle mansioni, al livello di responsabilità e di autonomia del Dipendente o del Dirigente;
- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del Dipendente o del Dirigente, con particolare riguardo, nei limiti consentiti dalla legge, alla sussistenza di precedenti disciplinari a carico del medesimo;
- alle particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

6.3. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, tra i quali, per esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

Le irregolarità commesse saranno comunicate anche alle competenti Autorità di vigilanza di settore.

6.4. Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, per esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Le irregolarità commesse saranno comunicate anche alle competenti Autorità di vigilanza di settore.

6.5. Misure nei confronti della Società di Service, dei Consulenti, dei Fornitori, *Partner* e Intermediari assicurativi

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili alle Società di Service, ai Consulenti, ai Fornitori, ai *Partner* o agli Intermediari assicurativi ovvero ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. lgs. 231/2001.

6.6. Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'Organismo ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informerà immediatamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'Organismo che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

7. Introduzione alla Parte Speciale

7.1. Principi generali

In conformità all'art. 6 del Decreto ed in relazione ai Reati da prevenire, il sistema dei controlli interni di un ente deve, tra le altre cose, prevedere: (i) l'individuazione delle attività nel cui ambito possano essere commessi gli illeciti; (ii) specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente; (iii) l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione degli illeciti.

Anche a tale scopo, la Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le linee di condotta e le regole di comportamento che devono essere seguite al fine di prevenire la possibile commissione di taluno dei Reati Presupposto, nell'ambito dei Processi e/o delle Attività Sensibili rilevate presso Allianz Viva S.p.A., e, prima ancora di assicurare l'integrità e la trasparenza nello svolgimento delle attività della Società.

La Parte Speciale del Modello ha altresì lo scopo di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica sulle singole Aree Sensibili individuate.

La Parte Speciale, in particolare, disciplina:

- i. l'attività di chiunque operi per conto della Società in forza di un rapporto di lavoro dipendente, dell'assunzione di incarichi di gestione o controllo della Società, o di un qualsiasi altro legame che lo sottoponga alla direzione dei Soggetti Apicali della Società;
- ii. nei limiti delle disposizioni applicabili, l'attività di chiunque, pur non essendo uno dei soggetti individuati *sub i*), operi nel suo interesse in forza di rapporti contrattuali.

Sono ammesse, nei casi di particolare urgenza o in caso di impossibilità temporanea e comunque sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello. In tale evenienza, tuttavia, deve essere inviata pronta informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica della decisione da parte del soggetto di volta in volta competente.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, di rappresentanza e di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Ad ogni modo, tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alla legge, alle previsioni del Codice Etico e di Comportamento, alle regole contenute nel Modello e alle procedure adottate dalla Società.

7.2. La documentazione interna di Allianz Viva S.p.A.

La documentazione interna (e.g., funzionigrammi, procedure, processi, *template*, codici, ecc.) richiamata dalla Parte Speciale del Modello devono intendersi parte integrante dello stesso.

Più in generale, la documentazione interna della Società è caratterizzata dai seguenti principi: (i) conoscibilità all'interno della Società; (ii) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione o unità operativa e dei relativi poteri; (iii) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne di Allianz Viva S.p.A., in particolare, devono inoltre prevedere i seguenti elementi: (i) massima separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e/o lo conclude e il soggetto che lo controlla; (ii) tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo; (iii) adeguato livello di formalizzazione; (iv) divieto di prevedere sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su *target di performance* sostanzialmente irraggiungibili.

Le procedure adottate dalla Società richiamate dalla Parte Speciale del Modello sono costantemente aggiornate dagli organi competenti, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza. I *Control Owner* richiamati nella Parte Speciale fanno riferimento alla struttura organizzativa di Allianz Viva, salvo diversa specificazione.

È infatti compito dell'Organismo vigilare che le procedure siano idonee al rispetto dei principi contenuti nel Modello.

7.3. Il sistema di deleghe e procure di Allianz Viva S.p.A.

In linea generale, deve intendersi per delega quell'atto interno alla Società di attribuzione di funzioni e compiti riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Viceversa, deve intendersi per procura il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti di soggetti terzi. Di riflesso, all'interno della Società, ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una *procura generale funzionale* di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la *delega*.

Il sistema di deleghe e procure, in linea di principio, deve essere caratterizzato da elementi che assicurino la prevenzione dei Reati Presupposto e, nel contempo, consentano comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Per tale ragione, nell'ambito delle attività della Società, i requisiti essenziali del sistema di deleghe sono:

- a) l'obbligo, per tutti coloro – compresi i soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo – che intrattengono per conto di Allianz Viva S.p.A. rapporti con la Pubblica Amministrazione, di essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le necessità di coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma aziendale, nonché quella di aggiornare il sistema a seguito di mutamenti organizzativi;
- c) la necessità per ciascuna delega di definire in modo specifico e univoco sia i poteri del delegato, sia il soggetto (organo aziendale o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) la coerenza tra i poteri gestionali assegnati con la delega e gli obiettivi aziendali;
- e) la disponibilità di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite con la delega.

Invece, i requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, sono:

- a) le procure generali funzionali, sono conferite esclusivamente ai soggetti dotati di delega interna;
- b) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti in linea con le previsioni statutarie e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: (i) l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici, ovvero (ii) i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extra budget*;
- c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- d) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- e) le procure generali e speciali che consentono di rappresentare Allianz Viva S.p.A. nei confronti della Pubblica Amministrazione devono farne espressa menzione;
- f) una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (a causa, per esempio, dell'assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, del trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, di dimissioni, licenziamento e revoca, ecc.).

PARTE SPECIALE

1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 24, D.lgs. 231/2001

TRUFFA A DANNO DELLO STATO O DI UN ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, CO. 2, C.P.)

Tale ipotesi di reato, costituente un'ipotesi aggravata di truffa, incrimina la condotta di chi con artifici o raggiri induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Nella nozione di *artifici* – i.e., l'alterazione della realtà esteriore che si realizza simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente – o *raggiri* – che, essenzialmente, consistono in una menzogna qualificata perché corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera – sono compresi anche la menzogna o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno. Inoltre, ai fini della sussistenza della truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, è necessario che lo Stato o altro ente pubblico patisca il danno patrimoniale, mentre non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (si pensi, p.e., all'inganno ai danni di un funzionario di banca che sia indotto a trasferire al truffatore denaro di un ente pubblico). Il profitto, ancora, può consistere anche in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

Nella nozione di *ente pubblico*, rientra qualsiasi ente che persegua finalità pubbliche o svolga funzioni di preminente interesse pubblico. Rileva, infine, precisare che la giurisprudenza ha spesso catalogato come enti pubblici anche i soggetti di diritto privato che siano concessionari di pubblici servizi, nonché le società che siano partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

Esempio

Nella predisposizione di documenti per la partecipazione a una procedura di gara, un Dipendente della Società fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere – perché, p.e., supportate da documentazione artefatta – così ottenendo l'aggiudicazione della gara stessa.

FRODE INFORMATICA A DANNO DELLO STATO O DI UN ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TERC.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Anche la frode informatica, come la truffa, è fonte di responsabilità per l'ente se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Esempio

Un Dipendente della Società altera i software utilizzati per le segnalazioni di vigilanza o le denunce redditi, ovvero modifica i dati relativi al pagamento dei premi di un ente della Pubblica Amministrazione, così realizzando un ingiusto profitto in favore della Società con danno in capo all'ente stesso.

1.2. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25, D.lgs. 231/2001

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Il reato di corruzione consiste in un accordo tra un pubblico ufficiale e un soggetto privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di

ufficio (corruzione c.d. *propria*) ovvero per l'esercizio, ancorché conforme ai suoi doveri, della sua funzione o dei suoi poteri, a prescindere dall'effettivo compimento di uno specifico atto (corruzione c.d. *impropria*).

Nella corruzione *impropria ex art. 318 c.p.*, l'attività del pubblico ufficiale è pienamente conforme all'interesse pubblico e ciò che si intende punire è esclusivamente il mercimonio della funzione. Nel caso della corruzione *propria ex art. 319 c.p.*, invece, il pubblico ufficiale accetta una retribuzione in cambio di un atto contrario ai suoi doveri, oppure in cambio dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato.

Nei delitti di corruzione, il pubblico ufficiale e il privato si pongono in posizione paritaria, diversamente dalla concussione (art. 317 c.p.) che, invece, presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità, alla quale corrisponde una situazione di soggezione nel privato. Per tale ragione, nei delitti di corruzione, sia il corrotto sia il corruttore sono puniti, a differenza di quanto avviene invece nella concussione, che punisce invece solo il pubblico ufficiale proprio in considerazione della situazione di squilibrio che si instaura tra i soggetti.

Ai sensi dell'art- 319-*bis* c.p. («*Circostanze aggravanti*»), la pena del delitto di corruzione *propria* è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Si noti, inoltre, che l'art. 320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di un pubblico servizio.

È l'art. 321 c.p., invece, a stabilire che le pene di cui agli artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter* («*Corruzione in atti giudiziari*», di cui si dirà *infra*) e 320 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

Esempi

Un Dirigente della Società offre una somma di denaro a un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo per l'esercizio dell'attività della Società.

Un Dipendente della Società, affinché il pubblico ufficiale agevoli indebitamente la Società nell'esercizio delle sue funzioni (i) stipula contratti per l'acquisto di beni o servizi (p.e., arredamento, hardware, software, pubblicità, materiali di marketing, consulenze, ecc.) con i fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente a importi superiori al valore reale del bene o del servizio ovvero ai prezzi di mercato; (ii) paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al pubblico ufficiale relativi a consulenze in realtà non rese; (iii) paga fatture a fornitori suggeriti dal pubblico ufficiale e a questi legati direttamente o indirettamente relative ad acquisti di beni mai realizzati ovvero alla retribuzione di servizi mai effettuati; (iv) predispone budget di spesa non veritieri e retrocede i danari al pubblico ufficiale; (v) dà o promette al pubblico ufficiale, che accetta la dazione o la promessa, regali o omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali; (vi) assume alle dipendenze della Società persona segnalata dal pubblico ufficiale ovvero seleziona consulenti da quest'ultimo indicati, nel mancato rispetto delle procedure aziendali vigenti in materia o in assenza delle qualifiche richieste dal ruolo; (vii) riconosce al pubblico ufficiale condizioni particolarmente favorevoli alle condizioni standard applicabili a operazioni simili e comparabili alla sottoscrizione di polizze assicurative; (viii) riconosce al pubblico ufficiale il pagamento di un canone di locazione minore rispetto a quello oggettivo in relazione a un immobile di proprietà della Società; ovvero, ancora (ix) acquista nell'ambito delle compravendite immobiliari da un pubblico ufficiale un immobile di sua proprietà per importi superiori rispetto al valore di mercato.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-*TER* C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; il destinatario dell'attività corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere o un altro funzionario.

Esempi

Un Dirigente della Società versa denaro a un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie difensive o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

Un Dirigente della Società dà o promette denaro o altra utilità a un magistrato, cancelliere o altro funzionario per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

Un Dirigente della Società dà denaro a un professionista di fiducia affinché quest'ultimo ricompensi un magistrato, cancelliere o altro funzionario al fine di assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo.

Un Dirigente della Società dà o promette denaro o altra utilità a un magistrato o altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei a incidere in senso favorevole alla Società in relazione a vicende processuali di cui è parte o ha un interesse.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATERC.P.)

Questo reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

A differenza di quanto avviene per la concussione (art. 317 c.p.), in questo caso è punibile anche il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità. Si ritiene, infatti, che la minor intensità delle pressioni – di qui la differenza tra costrizione e induzione – consenta comunque al privato di non accedere alla richiesta.

Esempio

Un Dirigente della Società, nell'ambito di conversazioni telefoniche intercorrenti con un funzionario di una Autorità di vigilanza in occasione di una visita ispettiva, viene indotto dal suddetto funzionario ad assumere il proprio figlio in Società per evitare controlli più stringenti.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; si configura, inoltre, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

Il reato rappresenta quindi una *forma anticipata* di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura pertanto tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di una delle forme di corruzione sopra descritte, questa non si perfezioni in quanto una delle parti non accetta l'offerta o non recepisca il sollecito proveniente dall'altra.

Esempio

Un Dirigente della Società offre una somma di denaro a un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo per l'esercizio dell'attività della Società ma il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BISC.P.)

Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore ha inserito anche l'illecito di cui all'art. 346-bis c.p. nel catalogo dei Reati Presupposto del Decreto. Si noti, peraltro, che con la medesima novella è stato abrogato, nel codice penale,

il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), facendo tuttavia “confluire” tale condotta illecita nel rinnovato testo dell’art. 346-*bis* c.p.

A seguito della riforma operata nel 2019, quindi, il reato di traffico di influenze illecite punisce chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all’art. 322-*bis* c.p. – indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all’art. 322-*bis* c.p. – oppure per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Si noti, inoltre, che il comma 4 della medesima disposizione prevede un innalzamento del trattamento sanzionatorio se «*i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie*».

Esempio

Un Dipendente della Società accetta di corrispondere una somma di denaro a Tizio, il quale, vantando asserite conoscenze o “entrature” con esponenti dell’IVASS, si offre di “intercedere” presso di loro, al fine di ottenere la chiusura senza rilievi di una procedura ispettiva che, in realtà, ha ravvisato violazioni procedurali meritevoli di sanzioni da parte dell’Autorità di vigilanza nei confronti della Società.

1.3. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sino a qui descritti, i Processi Sensibili della Società potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti – soprattutto perché comportano un contatto, diretto o indiretto, degli esponenti della Società con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione – sono i seguenti:

- I. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e le autorità amministrative indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive;
- II. Gestione dei flussi monetari e finanziari delle attività assicurative;
- III. Selezione e gestione degli Intermediari assicurativi;
- IV. Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli organi di controllo;
- V. Gestione delle attività assicurative;
- VI. Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- VII. Selezione, assunzione e gestione del personale;
- VIII. Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e altre liberalità;
- IX. Gestione del contenzioso;
- X. Utilizzo dei sistemi informatici aziendali.

Nello specifico, all’interno dei singoli Processi Sensibili, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- a) Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con enti pubblici di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in fase di (i) predisposizione della documentazione di offerta; (ii) definizione e stipula del contratto; (iii) esecuzione e rendicontazione delle attività, nonché gestione degli aspetti amministrativi connessi

Ø Processi Sensibili principali: I e V

- b) Gestione degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità Pubbliche, incluse le Autorità di Vigilanza (e.g., IVASS, AGCM, Garante per la protezione dei dati personali ecc.) anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti

Ø Processo Sensibile principale: I

- c) Gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei funzionari della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Ufficio del Registro, Tribunale e altri enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, nonché con le Autorità di pubblica sicurezza anche in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti e gestione delle relative comunicazioni
- Ø Processi Sensibili principali: I e IV
- d) Gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei funzionari dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Ispettorato del Lavoro e della Direzione Provinciale del Lavoro, anche in occasione di verifiche o ispezioni, in relazione all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in relazione (i) alla predisposizione delle denunce relative alla costituzione, alla modifica e alla estinzione dei rapporti di lavoro; (ii) agli elenchi del personale attivo, assunto e cessato; (iii) a controllo e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; e (iv) alla predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato e gli altri enti pubblici
- Ø Processi Sensibili principali: I e VII
- e) Gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei funzionari pubblici in relazione al rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate e per le assunzioni obbligatorie (e.g. piano formativo, durata, rispetto dei limiti di età, ecc.), anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti, nonché nella gestione delle relative comunicazioni
- Ø Processi Sensibili principali: I e VII
- f) Acquisto di beni, servizi e consulenze
- Ø Processi Sensibili principali: II e VI
- g) Selezione e gestione degli Intermediari assicurativi
- Ø Processi Sensibili principali: I e III
- h) Selezione, assunzione e gestione del personale
- Ø Processo Sensibile principale: VII
- i) Gestione degli omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali
- Ø Processo Sensibile principale: II e VIII
- j) Liquidazione sinistri in favore e per conto della Pubblica Amministrazione
- Ø Processi Sensibili principali: II e V
- k) Gestione dei contenziosi
- Ø Processi Sensibili principali: IX
- l) Gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o Autorità Amministrative Indipendenti
- Ø Processi Sensibili principali: I e X

1.4. Principi generali di comportamento

In relazione ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si intendono anzitutto integralmente richiamati anche ai fini del presente Modello sia il Codice anticorruzione adottato dal Gruppo Allianz, sia il Codice Etico e di Comportamento (con particolare riferimento agli artt. 13-17 dello stesso).

I divieti generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, alle Società di Service, ai Consulenti, ai Fornitori, ai *Partner* e agli Intermediari assicurativi della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate negli artt. 24 e 25 del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

Più nello specifico, nell'ambito di tale divieto di carattere generale, è proibito:

- effettuare o promettere, di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione, elargizioni di denaro – anche utilizzando risorse proprie e non della Società (p.e., da conti privati) – o di altra utilità nei confronti di pubblici ufficiali, di incaricati di un pubblico servizio o di qualsiasi persona che vanti presunte o effettive conoscenze con gli stessi;
- offrire, accettare, promettere o autorizzare doni, omaggi (quali, p.e., inviti a eventi di intrattenimento o sportivi) od ogni altra gratuita prestazione al di fuori di quanto previsto dalla prassi e dalle procedure aziendali – *i.e.*, ogni forma di regalo offerto di non modico valore ed eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolto – o interpretabile come potenzialmente rivolto – ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale; in particolare
 - ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non devono essere offerti, direttamente o indirettamente, regali, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con le società del Gruppo Allianz o miranti a influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
 - anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge né comunque poter essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.
- accordare vantaggi di qualsiasi natura – quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, promesse di assunzione, conferimento di incarichi di consulenza, liquidazioni di favore di sinistri, ecc. – in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera (o di loro parenti, amici o *partner* di affari) che possano determinare rivolti – o interpretabili come potenzialmente rivolti – ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- effettuare pagamenti in denaro contante;
- eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore della Società di Servizi, dei Consulenti, dei *Partner*, o di qualsiasi altro Fornitore o terzo soggetto che presta il proprio lavoro o la propria opera nei confronti della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, in special modo al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismo pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

1.5. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con precipuo riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* § 1.3, fermi i divieti generali di comportamento appena richiamati, si applicano i seguenti principi specifici.

- a) Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con enti pubblici di rilevanza nazionale e internazionale
 - i La Società identifica il personale incaricato della gestione delle gare pubblica con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;

- ü *Control Owner: Funzione Sales & Distrib. Agreements;*
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Gare Allianz Viva S.p.A.*
- ii La Società prevede l'esistenza di delega formale ad una Underwriting Agency Plurimandatara, in riferimento alle attività legate alla partecipazione a Gare Pubbliche;
 - ü *Control Owner: Funzione Sales & Distrib. Agreements;*
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Gare Allianz Viva S.p.A.*
- iii La fase di *assunzione del rischio*, consistente soprattutto nelle valutazioni delle condizioni tecniche e nella determinazione della relativa quotazione economica, è eseguita dalle direzioni tecniche competenti nel rispetto dei criteri e limiti dettati e in ottemperanza del processo assuntivo previsto dalla circolare aziendale del settore gara;
 - ü *Control Owner: Funzione Sales & Distrib. Agreements;*
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Gare Allianz Viva S.p.A.*
- b) Gestione degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità Pubbliche, incluse le Autorità di Vigilanza (e.g. IVASS, AGCM Garante per la Protezione dei Dati Personali ecc.), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti; e
- c) Gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei funzionari della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Ufficio del Registro, Tribunale e altri enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, nonché con le Autorità di pubblica sicurezza; e
- d) Gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei funzionari dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Ispettorato del Lavoro e della Direzione Provinciale del Lavoro; e
- e) Gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei funzionari pubblici in relazione al rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate e per le assunzioni obbligatorie (e.g. piano formativo, durata, rispetto dei limiti di età, ecc.);
 - i La Società identifica il personale incaricato a intrattenere, nell'ambito delle proprie mansioni, rapporti con gli esponenti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici territoriali e non territoriali, delle Autorità di vigilanza e delle altre Autorità amministrative indipendenti, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con le regole di segregazione delle funzioni previste dalla Società e nel rispetto del sistema di deleghe e procure adottato;
 - ü *Control Owner: Funzione Comunicazione di Gruppo – Unità Regulatory and Public Affairs di Allianz S.p.A.; Affari Societari di Allianz S.p.A.;*
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Funzionigramma Comunicazione di Gruppo; Procedura Gestione dei rapporti con IVASS nei casi di ispezione, contestazione di illecito, comunicazioni sanzionatorie e richieste di informazioni; Procedura Comunicazioni con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Giudiziaria; Procedura Codice Amministrazione Digitale – Utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) per lo scambio di corrispondenza con l'Istituto e le Compagnie; Processo Segreteria Societaria; Processo Gestione delle procure; IVASS Reporting Policy Procedura corrispondenza IVASS; Contratto Studio Tributario e Societario; Politica sulle Informazioni da fornire al Pubblico e IVASS- Reg.IVASSn.33/2016.*
 - ii Ciascun Dipendente che intenda o abbia necessità di intrattenere rapporti istituzionali con esponenti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici territoriali e non territoriali, delle Autorità di vigilanza e delle altre Autorità amministrative indipendenti, deve *preventivamente* rivolgersi alla struttura di volta in volta individuata dalle procedure aziendali in seguito richiamate al fine di impostare il contatto e il rapporto nella maniera più appropriata. Qualora non sia possibile informare preventivamente la struttura come sopra indicata, il dipendente, che si trovi nelle condizioni di dover intrattenere rapporti istituzionali con la

Pubblica Amministrazione, informa la struttura deputata non appena concretamente possibile. Per particolari circostanze, che impediscano di informare preventivamente la struttura deputata, poiché discendenti da un obbligo di riservatezza in capo a Allianz Viva S.p.A., la funzione aziendale preposta può decidere di autorizzare le differenti e più appropriate modalità di contatto e di svolgimento dei rapporti istituzionali con la PA, fermo restando l'obbligo di informare la struttura a tal fine deputata, nel momento in cui tali obblighi di riservatezza siano venuti meno.

iii I soggetti riceventi la comunicazione di avvio di un'ispezione provvedono a trasmetterla con la massima tempestività a Segreteria Societaria di Allianz S.p.A. che informa immediatamente i soggetti previsti dalla procedura di riferimento;

ü *Control Owner*: Segreteria Societaria di Allianz S.p.A.;

ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Gestione dei rapporti con IVASS nei casi di ispezione, contestazione di illecito, comunicazioni sanzionatorie e richieste di informazioni; Procedura Comunicazioni con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Giudiziaria; Procedura per la gestione di una ispezione del Garante per la Protezione dei Dati Personali; Contratto Studio Tributario e Societario.*

iv In base all'oggetto dell'ispezione, Compliance di Gruppo di Allianz S.p.A. identifica le unità aziendali coinvolte e, fra queste, l'unità prevalentemente interessata; all'interno di essa, individua il soggetto che può svolgere il ruolo di Referente e, nell'ambito di ciascuna delle altre unità eventualmente coinvolte dall'ispezione, i soggetti che possono svolgere il ruolo di Delegati;

ü *Control Owner*: Funzione *Compliance* di Gruppo di Allianz S.p.A.;

ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Gestione dei rapporti con IVASS nei casi di ispezione, contestazione di illecito, comunicazioni sanzionatorie e richieste di informazioni; Procedura Comunicazioni con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Giudiziaria; Procedura per la gestione di una ispezione del Garante per la Protezione dei Dati Personali; Contratto Studio Tributario e Societario.*

v La Società identifica inoltre il personale incaricato alla gestione dei rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici territoriali e non territoriali, delle Autorità di vigilanza e delle altre Autorità amministrative indipendenti nel caso di verifiche ispettive, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri delegati;

ü *Control Owner*: Funzione *Finance*; Funzione *Compliance* di Gruppo di Allianz S.p.A.; *Antitrust Program Coordinator* di Affari Legali di Allianz S.p.A.; *DPO* di Allianz S.p.A.;

ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura per la gestione dei rapporti con AGCM nei casi di ispezione; Procedura Gestione dei rapporti con IVASS nei casi di ispezione, contestazione di illecito, comunicazioni sanzionatorie e richieste di informazioni; Procedura per la gestione di una ispezione del Garante per la Protezione dei Dati Personali; IVASS Reporting Policy Procedura corrispondenza IVASS; Contratto Studio Tributario e Societario.*

vi La Società definisce e formalizza i compiti e i comportamenti da adottare nel corso di eventuali visite ispettive e archivia i verbali predisposti a seguito delle stesse;

ü *Control Owner*: Funzione *Finance*; Funzione *Compliance* di Gruppo di Allianz S.p.A.; *Antitrust Program Coordinator* di Affari Legali di Allianz S.p.A.; *DPO* di Allianz S.p.A.;

ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura per la gestione dei rapporti con AGCM nei casi di ispezione; Procedura Gestione dei rapporti con IVASS nei casi di ispezione, contestazione di illecito, comunicazioni sanzionatorie e richieste di informazioni; Procedura per la gestione di una ispezione del Garante per la Protezione dei Dati Personali; IVASS Reporting Policy Procedura corrispondenza IVASS; Contratto Studio Tributario e Societario.*

f) Acquisto di beni, servizi e consulenze

i La Società definisce e formalizza il *budget* annuale e il processo di approvazione delle spese *extra budget*;

- ii La Società prevede livelli autorizzativi diversi a seconda dell'importo dell'acquisto e assicura che vi sia separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza;
- iii La Società effettua una verifica preliminare del possesso da parte dei Consulenti e Fornitori dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità e disciplina il processo di acquisto del bene/attività consulenziale, indicando le unità coinvolte;
 - ü *Control Owner: Funzione Marketing & General Services;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Procedura Acquisti.*
- iv Alle Società di Service, Consulenti e Partner che materialmente intrattengano rapporti con la PA per conto di Allianz Viva S.p.A., deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società, con apposita clausola contrattuale. Ove sia necessario, è rilasciata ai soggetti predetti specifica procedura scritta;
 - ü *Control Owner: Affari Legali di Allianz S.p.A.;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Procedura Standardizzazione Contratti*
- v La Società prevede la *tracciabilità* dell'intero processo di gestione degli acquisti;
- vi La selezione dei fornitori viene effettuata sulla base di più offerte e qualora si rendano necessarie deroghe a ciò, le stesse sono adeguatamente motivate;
- vii La Società monitora periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità in capo a Fornitori e Consulenti;
- viii La Società verifica e certifica, sul sistema informativo aziendale dedicato, la corrispondenza tra il bene/servizio ricevuto e quanto previsto nell'ordine di acquisto/contratto;
 - ü *Control Owner: Funzione Marketing & General Services;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Procedura Acquisti.*
- ix I contratti tra Allianz Viva S.p.A., le Società di Service, i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
 - ü *Control Owner: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Procedura Standardizzazione contratti; Processo Revisione Contratti.*
- x I contratti significativi devono essere sottoposti al vaglio preventivo di contenuti e corrispettivi da parte della Funzione e/o funzioni indicate nella procedura;
 - ü *Control Owner: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Procedura Acquisti.*
- xi Nei contratti significativi sarà inserita la specifica clausola anti-corruption, definita sulla base delle disposizioni impartite al Gruppo da Allianz SE. In caso di Ordine senza Template contrattuale è necessario chiedere al fornitore, la sottoscrizione delle "Condizioni Generali di Acquisto Allianz" che contengono al loro interno le clausole standard Allianz: Clausola D.Lgs. 231/01 e Codice Etico e di Comportamento;
 - ü *Control Owner: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Procedura Standardizzazione Contratti (Allegati: Clausola Allianz Anti Corruption, Clausola risolutiva espressa)*
- xii La Società inserisce nei contratti con Professionisti, Fornitori, Appaltatori una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e dichiarano di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato

Decreto, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;

xiii Nei contratti con i Professionisti, i Fornitori, gli Appaltatori, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse);

ü *Control Owner:* Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;

ü Documentazione interna di riferimento: *Funzionigramma – Corporate Services - Legale di Gruppo - Affari Legali; Procedura Standardizzazione contratti (Allegato "clausola 231"); Processo Revisione Contratti.*

xiv La Società garantisce la segregazione tra chi predisporre la richiesta di pagamento e chi autorizza il pagamento;

ü *Control Owner:* Funzione *Finance*; Funzione *Marketing & General Services*;

ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Acquisti; Procedura TCM-01 - Treasury and Cash Management.*

xv La Società garantisce l'esecuzione di attività di verifica (es. riconciliazione tra i sistemi gestionali e il sistema utilizzato per i pagamenti, riconciliazioni bancarie) finalizzate all'individuazione di eventuali doppi e/o erronei pagamenti;

ü *Control Owner:* Funzione *Finance*; Funzione *Marketing & General Services*;

ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura TCM-01 - Treasury and Cash Management.*

g) Selezione e gestione degli Intermediari assicurativi

i Gli Intermediari vengono selezionati dalla Società con metodi trasparenti attraverso apposite *check list* all'uopo formulate dalla Società che consentono una verifica preliminare, di affidabilità e onorabilità degli stessi;

ii Definizione di uno schema standard per la definizione degli accordi distributivi con gli intermediari assicurativi;

ü *Control Owner:* Funzione *Sales & Distrib. Agreements*;

ü Documentazione interna di riferimento: *Processo Recruiting Agenzie – procedura operativa; Check List nuove aperture.*

iii La Società inserisce negli accordi con gli Intermediari assicurativi una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.lgs 231/01 e di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel Decreto, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;

ü *Control Owner:* Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;

ü Documentazione interna di riferimento: *Funzionigramma – Corporate Services - Legale di Gruppo - Affari Legali; Procedura Standardizzazione contratti; Processo Revisione Contratti.*

iv Negli accordi con Intermediari assicurativi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse);

- v Negli accordi con gli Intermediari assicurativi la Società inserisce altresì la specifica clausola anti-corruption.
 - ü *Control Owner*: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Fuzionigramma – Corporate Services - Legale di Gruppo - Affari Legali; Procedura Standardizzazione contratti (Allegato “clausola 231” Clausola Allianz Anti Corruption, Clausola risolutiva espressa).*

- h) Selezione, assunzione e gestione del personale
 - i La Società adotta un’apposita procedura a regolamentazione delle attività di selezione del personale;
 - ii la selezione e assunzione del personale è ispirata a un criterio di trasparenza sulla base dei seguenti parametri: (1) professionalità adeguata rispetto all’incarico o alle mansioni da assegnare; (2) uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati; (3) affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale;
 - iii la Società verifica la documentazione identificativa e di supporto necessaria all’assunzione del personale (ad esempio il certificato del titolo di studio, il certificato dei carichi pendenti, ecc.) e formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle lettere di assunzione;
 - iv formale sottoscrizione, da parte dei candidati, di una autodichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interesse e ad eventuali rapporti di parentela con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o soggetti privati collegabili alla Pubblica Amministrazione e/o definizione di una procedura di gestione di tale eventuale conflitto di interesse qualora il candidato risulti essere il profilo che meglio soddisfa la ricerca in corso;
 - v la Società conserva la documentazione esibita in sede di assunzione;
 - ü *Control Owner*: Funzione People;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura JML.*
 - vi La Società prevede una predeterminazione della tipologia di spese rimborsabili;
 - vii La Società prevede il rimborso solo a seguito della presentazione di idonei giustificativi;
 - viii La Società prevede l’approvazione del rimborso da parte di funzione diversa rispetto a quella cui appartiene la persona che richiede il rimborso;
 - ü *Control Owner*: Funzione People;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Aviva Europe Policy & Principi per i rimborsi spese Paneuropei.*
 - ix Definizione delle modalità di assegnazione e utilizzo delle carte di credito aziendali nonché definizione delle modalità di rendicontazione da parte del titolare delle carte.

- i) Gestione degli omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali
 - i La Società si è dotata di apposite procedure per la regolamentazione e gestione di omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
 - ii È necessario in ogni caso richiedere preliminarmente l’approvazione da parte del Dirigente Responsabile dell’Unità di riferimento, previa consultazione altresì della funzione Compliance di Allianz S.p.A. al fine di offrire, promettere o autorizzare qualsivoglia forma di regalo o omaggio in favore di un funzionario pubblico;
 - ü *Control Owner*: Funzione Compliance di Gruppo di Allianz S.p.A.; Funzione Finance; Funzione Marketing & General Services;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Codice di condotta in materia di regali e intrattenimento; Procedura Sponsorizzazioni; Procedura Erogazioni Liberali/Donazioni.*

- iii La Società verifica preventivamente l'onorabilità dei beneficiari della donazione e dei destinatari della sponsorizzazione e prevede la tracciatura e la collegialità del processo autorizzativo di concessione della contribuzione;
 - ü *Control Owner: Funzione Marketing & General Services;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Procedura Sponsorizzazioni; Procedura Erogazioni Liberali/Donazioni.*
 - iv La Società effettua la verifica dell'utilizzo da parte dei beneficiari dei contributi di sponsorizzazione erogati per i motivi per cui sono stati riconosciuti.
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Codice di condotta in materia di regali e intrattenimento; Procedura Sponsorizzazioni.*
- j) Liquidazione di sinistri in favore e per conto della Pubblica Amministrazione
- i Il processo di liquidazione deve essere condotto secondo la specifica procedura aziendale ove sono indicati i criteri di ripartizione della competenza per il trattamento del sinistro, i ruoli coinvolti nella gestione del processo liquidativo ed il conseguente processo di pagamento;
 - ii la struttura organizzativa competente, tramite specialisti sul territorio, effettua un controllo sul rispetto delle procedure aziendali e raccoglie informazioni sull'operato dei fiduciari al fine di valutare il mantenimento o l'eventuale esclusione dall'Albo fiduciari della Società;
 - iii la Società garantisce l'esistenza di segregazione tra chi raccoglie la documentazione di supporto alla liquidazione e provvede all'apertura del sinistro, chi autorizza gli importi da liquidare, chi liquida l'importo dovuto al contraente/beneficiario;
 - iv la Società effettua una verifica della completezza, correttezza e veridicità della documentazione presentata dal contraente/beneficiario ai fini della liquidazione del sinistro, nonché dei requisiti di erogabilità della liquidazione del sinistro;
 - v la Società verifica i dati identificativi dei beneficiari della liquidazione dei sinistri al fine di accertare che il soggetto richiedente sia effettivamente il contraente/beneficiario della polizza;
 - vi la Società definisce il processo autorizzativo di sinistri non indennizzabili sul piano contrattuale per mancanza di alcuni dei requisiti astrattamente ipotizzabili, in via eccezionale e per ragioni di opportunità;
 - ü *Control Owner: Funzione Claims;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Manuale Operativo Sinistri; Procedura CLA-01 GI Motor Claims.*
- k) Gestione dei contenziosi
- i La Società definisce ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o posizioni in pre-contenziosa;
 - ü *Control Owner: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.; Funzione Claims per contenziosi relativi a sinistri;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Funzionigramma – Corporate Services - Legale di Gruppo - Affari Legali; Processo Gestione del Contenzioso; Processo Contenzioso; Politica e procedura Gestione reclami di Allianz Viva S.p.A.; Manuale Operativo Sinistri.*
 - ii La Società prevede che l'eventuale coinvolgimento di consulenti legali avvenga solo previa verifica dell'attendibilità e dell'onorabilità dei medesimi.;
 - iii La Società prevede che la selezione dei legali esterni sia veicolata dall'Ufficio Legale di Allianz S.p.A.;
 - ü *Control Owner: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Processo Albo Fiduciari; Manuale Operativo Sinistri.*

- iv Per la gestione di contenziosi e per le attività di riscossione dei premi di liquidazione dei sinistri vita e danni, ai legali esterni e ai fiduciari deve essere richiesta specifica dichiarazione di rispetto da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e dei principi in tale ambito adottati dalla Società.
 - ü *Control Owner:* Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.; Funzione *Claims* per contenziosi relativi a sinistri;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Standardizzazione contratti; Politica e procedura Gestione reclami di Aviva S.p.A.*
 - v La Società prevede la partecipazione di più soggetti al processo decisionale e la tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e dei relativi accordi transattivi;
 - ü *Control Owner:* Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.; Funzione *Claims* per contenziosi relativi a sinistri;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Processo Gestione del Contenzioso; Processo Contenzioso; Politica e procedura Gestione reclami di Aviva S.p.A.; Manuale Operativo Sinistri.*
 - vi La Società prevede che il processo che conduce ad un accordo transattivo sia adeguatamente tracciato e che gli eventuali accordi transattivi siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati.
 - ü *Control Owner:* Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Processo Gestione del Contenzioso.*
- l) Gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a PA, Enti Pubblici o Autorità
- i Il servizio informatico deve essere gestito nel rispetto di tutte le regole e principi previsti nel Modello anche laddove vengano utilizzati soggetti esterni, garantendo l'esatto adempimento di tutte le procedure e i controlli informatici tipici di un sistema informativo integrato, volti a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.
 - ü *Control Owner:* Funzione *IT & Transformation*;
 - ü *Documentazione interna di riferimento:* *Processo di Change Management; Processo di Development & Implementation; Processo di Incident Management; Procedura Backup Mainframe; Procedura Backup Server Distribuiti.*

In aggiunta a tutti i principi di comportamento per le singole Attività Sensibili rilevanti, con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di questi controlli consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte o dazioni non giustificate di denaro o altre utilità che potrebbero essere veicolo per la commissione di reati di corruzione.

Ad ogni modo, di qualunque criticità o conflitto di interesse che dovesse sorgere nei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione deve esserne senza indugio informato l'Organismo di Vigilanza con nota scritta.

2. Reati informatici e trattamento illecito di dati

2.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 24-*bis*, D.lgs. 231/2001

FALSITÀ DI UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO AVENTE EFFICACIA PROBATORIA (ART. 491-BISC.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti – ossia i delitti previsti dagli artt. 476 e ss. c.p., tra i quali rientrano sia le falsità *ideologiche* che le falsità *materiali*, sia in atti *pubblici* che in atti *privati* – sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti cartacei: per *documento informatico*, in particolare, deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Esempi

Un Dipendente della Società inserisce fraudolentemente dei dati falsi in banche dati pubbliche.

Un Dipendente della Società deliberatamente modifica gli archivi informatici della Società in modo da falsificare i dati o i documenti ivi contenuti.

Un Dipendente della Società utilizza in maniera fraudolenta il dispositivo di firma digitale per inviare documenti aventi valore legale o probatorio come, p.e., il bilancio civilistico della Società o la modulistica F24.

Un Dipendente della Società cancella o altera le informazioni a valenza probatoria salvate sui sistemi informatici della Società, allo scopo di eliminare le prove di un reato.

ACCESSO ABUSIVO A UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TERC.P.)

Il reato di cui all'art. 615-*ter* c.p. punisce chiunque si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Questo illecito penale rientra tra i delitti contro la libertà individuale: il bene che viene protetto dalla norma, secondo l'interpretazione prevalente, è il c.d. «*domicilio informatico*», benché vi sia un orientamento che ravvisa come bene tutelato l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

La norma prevede due condotte distinte, l'*accesso* a un sistema e il *mantenimento* nel sistema: l'accesso deve essere abusivo e deve riguardare un sistema protetto da una misura di sicurezza (*i.e.*, anche da una semplice *password*); viceversa, il mantenimento nel sistema integra la fattispecie quando è effettuato contro la volontà del titolare del sistema.

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza, il reato sussiste quando la condotta di accesso o mantenimento nel sistema posta in essere dall'agente, benché abilitato all'accesso, violi le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema o quando l'agente ponga in essere operazioni di natura diversa da quelle per le quali l'accesso gli è consentito. Non rilevano, quindi, i motivi che hanno indotto all'ingresso nel sistema, mentre è rilevante la violazione delle prescrizioni di carattere organizzativo circa le modalità di accesso agli strumenti informatici (*i.e.* disposizioni organizzative interne, prassi aziendali, clausole di contratti individuali di lavoro, ecc.).

Si noti che, secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, il reato in esame può *concorrere* con la frode informatica ex art. 640-*ter* c.p. analizzata in precedenza mentre, in considerazione della sua maggiore gravità a fronte della tutela del medesimo bene giuridico, *assorbe* il reato punito dall'art. 615-*quater* c.p. esaminato *infra*.

Esempio

Un Dipendente della Società si introduce nel sistema informatico di una impresa concorrente protetto da password di accesso così da carpire dati riservati su una nuova tipologia di polizze assicurative.

DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI (ART. 615-QUATERC.P.)

L'art. 615-*quater* c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Rilevano, dunque, condotte *preliminari* all'accesso abusivo, poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche.

Esempio

Un Dipendente della Società si procura abusivamente i codici di accesso al sistema informatico di un concorrente per accedere a informazioni sulle caratteristiche di una polizza assicurativa commercializzata dallo stesso.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUIESC.P.)

L'art. 615-*quinquies* c.p. punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un *virus*, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici. È necessaria la sussistenza dello scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del suo funzionamento.

Esempio

Un Dipendente della Società invia a un lavoratore di una impresa concorrente un programma infettato da un virus, allo scopo di danneggiarne il sistema informatico.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BISC.P.)

Tale reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, in particolare, per *dato* si intende la rappresentazione di informazioni o concetti che, essendo destinate alla elaborazione da parte di un *computer*, sono codificate in forma elettronica, magnetica, ottica o, comunque, non percettibile visivamente; per *programma informatico*, invece, si intende un insieme di dati; per *informazione*, infine, si intende quelle incorporate su un supporto materiale.

Esempio

Un Dipendente della Società procede alla cancellazione di dati dalla memoria di un computer aziendale senza essere stato preventivamente autorizzato da parte delle competenti funzioni della Società.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TERC.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha a oggetto beni dello Stato, di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il reato sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi informatici di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse pubblico.

Perché il reato venga integrato è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata alla distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici.

Esempio

Un Dipendente della Società, riuscendo ad accedervi da remoto, procede alla cancellazione dei dati della memoria di un computer di un funzionario di una autorità di vigilanza a seguito di una ispezione avviata nei confronti della Società.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte dell'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Quindi, quando l'alterazione dei dati delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto in esame e non quello previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato, inoltre, si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati *direttamente* o *indirettamente* - per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un *virus*.

Esempio

Un Dipendente della Società esegue attività di sabotaggio industriale trasmettendo un virus ai domini e-mail di una impresa concorrente al fine di intasare e rendere inservibile il sistema informatico della stessa nel corso di una procedura di gara online.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura quando il «fatto di cui all'art. 635-quater» è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibile sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.

In questo caso, quindi, i sistemi oggetto dell'attività aggressiva possono essere esclusivamente quelli di *pubblica utilità*, cioè messi al servizio di una collettività indifferenziata di persone; gli stessi possono appartenere tanto a privati quanto a enti pubblici.

Esempio

Un Dipendente della Società, riuscendo ad accedervi da remoto, danneggia il sistema di video sorveglianza di un ente pubblico.

2.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati sino a qui descritti, il Processo Sensibile della Società potenzialmente più esposto al rischio di commissione di illeciti è il seguente:

- X. Utilizzo dei sistemi informatici aziendali

Nello specifico, all'interno del Processo Sensibile, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- a) Utilizzo da parte del personale della rete aziendale;
- b) Gestione, manutenzione e sviluppo della rete aziendale.

2.3. Principi generali di comportamento

I divieti generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, a tutti i soggetti che operano in società che forniscono a Allianz Aviva le attività di erogazione, gestione e sviluppo dei servizi IT.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 24-*bis* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

Più nello specifico, nell'ambito di tale divieto di carattere generale, è proibito:

- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
- installare o comunque utilizzare strumenti *software* o *hardware* che potrebbero essere adoperati per analizzare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (come, p.e., sistemi per individuare *password*, decifrare *file* criptati, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di *business*;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo.

2.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con precipuo riferimento alle Attività Sensibili individuate supra § 2.2, fermi i divieti generali di comportamento appena richiamati, si applicano i seguenti principi specifici.

- a) Utilizzo da parte del personale della rete aziendale; e
- b) Gestione, manutenzione e sviluppo della rete aziendale.
- i La Società informa adeguatamente i Destinatari: dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi; della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici; della necessità di spegnere (log off) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- ù *Control Owner*: Funzione *ISO di Allianz S.p.A.*;
- ù Documentazione interna di riferimento: *A&C Management Processo; A&C Management Work Instruction Set; Processo di Change Management; ITGO – GDPR – Data Protection; Training Development and Implementation; Checklist forzatura dati; Procedura per la forzatura dati in produzione.*
- ii La Società fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;
- ù *Control Owner*: Funzione *IT & Transformation; Funzione ISO di Allianz S.p.A.*;
- ù Documentazione interna di riferimento: *A&C Management Processo; A&C Management Work Instruction Set; Processo di Change Management; ITGO – GDPR – Data Protection; Training Development and Implementation; Checklist forzatura dati; Procedura per la forzatura dati in produzione.*
- iii La Società protegge per quanto possibile ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illegittima installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- ù *Control Owner*: Funzione *ISO di Allianz S.p.A.*;
- ù Documentazione interna di riferimento: *Linee guida per la classificazione dei Change; Processo di Software Deployment; Processo di Urgent Change Management; Procedura di Change Management Oracle ebs R12; Processo di Development & Implementation – Analisi dei requisiti; Processo di Development & Implementation; Processo di Incident Management; Linee guida per la classificazione degli Incident; Processo di Major Incident Management.*
- iv La Società fornisce ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e fa sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- ù *Control Owner*: Funzione *IT & Transformation; Funzione ISO di Allianz S.p.A.*;
- ù Documentazione interna di riferimento: *A&C Management Processo; A&C Management Work Instruction Set; Processo di Development & Implementation; Self-Service JML – Help Desk Guide; Self-Service JML – JML consulenti Guide; Regole Operative di Software Deploy.*
- v La Società limita l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- ù *Control Owner*: Funzione *ISO di Allianz S.p.A.*;
- ù Documentazione interna di riferimento: *A&C Management Processo; A&C Management Work Instruction Set; Processo di Development & Implementation; Self-Service JML – Help Desk Guide; Self-Service JML – JML consulenti Guide; Regole Operative di Software Deploy.*
- vi Qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante router dotati di antenna WiFi), la Società protegge gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- ù *Control Owner*: Funzione *IT & Transformation;*

ü Documentazione interna di riferimento: *A&C Management Processo; A&C Management Work Instruction Set; Processo di Development & Implementation; Self-Service JML – Help Desk Guide; Self-Service JML – JML consulenti Guide; Regole Operative di Software Deploy.*

- vii La Società limita l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari (ad esempio, oltre allo username ed alla password, fornire ai soggetti che abbiano necessita di collegarsi alla rete societaria dall'esterno un "token" - una chiavetta - in grado di generare password casuali necessarie per l'accesso).

ü *Control Owner: Funzione IT & Transformation; Funzione ISO di Allianz S.p.A.;*

ü Documentazione interna di riferimento: *A&C Management Processo; A&C Management Work Instruction Set; Processo di Development & Implementation; Self-Service JML – Help Desk Guide; Self-Service JML – JML consulenti Guide; Regole Operative di Software Deploy.*

3. Delitti di criminalità organizzata

3.1. La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 24-ter, D.lgs. 231/2001

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo, tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali: (i) *stabilità e permanenza*, poiché il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; (ii) *indeterminatezza del programma criminoso*, perché l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato ma lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso, l'indeterminatezza del programma criminoso riguarda l'entità numerica degli illeciti); (iii) *esistenza di una struttura organizzativa*, perché l'associazione deve prevedere una organizzazione di mezzi e di persone che, seppur in forma rudimentale, sia adeguata a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica. Sono altresì puniti con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente anche se commesso a livello *transnazionale*. A tale riguardo, giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della medesima legge si considera *transnazionale* il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché (i) sia commesso in più di uno Stato; ovvero (ii) sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero (iii) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero (iv) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono analizzate e approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Quanto, invece, ai reati non previsti espressamente dal D.lgs. 231/2001, nella giurisprudenza di legittimità si rinvencono orientamenti contrastanti circa una loro potenziale rilevanza. In una prima fase, infatti, la Corte di Cassazione sembrava escludere, sia pure ai soli fini dell'individuazione del profitto confiscabile, che reati non contemplati dal Decreto potessero dare rilevanza nella prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato associativo, in base al rilievo che in tal modo l'art. 416 c.p. (e il conseguente addebito di responsabilità nei confronti dell'ente ex art. 24-ter del Decreto) si sarebbe trasformato in una disposizione "aperta", in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato nel D.lgs. 231/2001 (in tal senso, Cass. pen., sez. VI, sent. 20 dicembre 2013, n. 3635).

Successivamente, però, sempre analizzando profili relativi alla corretta perimetrazione del profitto confiscabile in capo all'ente, sembra aver sposato una tesi meno restrittiva, riconoscendo la possibilità di ablazione di somme nei confronti della persona giuridica imputata – ai sensi dell'art. 24-ter, D.lgs. 231/2001 – sebbene i reati scopo del sodalizio fossero illeciti di natura fiscale non contemplati tra quelli previsti dal Decreto (così, Cass. pen., sez. II, sent. 3 marzo 2017, n. 30255).

Orientamento, quest'ultimo, abbracciato – e precisato – anche da più recente sentenza (si tratta, in particolare, di Cass. pen., sez. III, sentenza 29 novembre 2019, n. 8785).

Ebbene, anche se astrattamente questo orientamento potrebbe portare a una “infinita” estensione della responsabilità amministrativa dell'ente, si noti, tuttavia, che dai repertori giurisprudenziali emerge come in tutti casi in cui è stato contestato all'ente l'art. 24-ter a fronte della commissione del reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzato a reati-scopo estranei al catalogo del Decreto, gli stessi si sostanziano in illeciti di natura tributaria, che, ora, sono invece contemplati tra i Reati Presupposto.

Esempio

Più Dirigenti e Dipendenti della Società, d'intesa con uno o più Dirigenti della Capogruppo e di Allianz SE e con il supporto di Consulenti legali all'uopo individuati, si associano allo scopo di commettere sistematiche violazioni della normativa tributaria italiana al fine di consentire alla Società di non versare ingenti somme dovute a titolo di imposta.

3.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai delitti di criminalità organizzata, i Processi Sensibili della Società potenzialmente più esposti al rischio di costituzione di una associazione per delinquere, fermi tutti gli altri presidi descritti negli altri capitoli della Parte Speciale del Modello in relazione ai vari possibili reati-scopo, sono:

- II. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- III. Selezione e gestione degli intermediari assicurativi;
- V. Gestione delle attività assicurative;
- VI. Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- VII. Selezione, assunzione e gestione del personale;
- VIII. Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e altre liberalità;
- X. Utilizzo dei sistemi informativi aziendali.

Nello specifico, all'interno dei Processi Sensibili, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- a) Selezione, assunzione e gestione del personale;
 - Ø Processo Sensibile principale: VII
- b) Selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori e ai Fiduciari legali;
 - Ø Processi Sensibili principali: VI
- c) Esecuzione di verifiche in fase di instaurazione di rapporti con clienti / modifica del nominativo del contraente, anche attraverso intermediari assicurativi, finalizzate al rilascio di prodotti assicurativi;
 - Ø Processo Sensibile principale: V
- d) Acquisti di beni e servizi e consulenze;
 - Ø Processi Sensibili principali: II e VI
- e) Selezione e gestione degli intermediari assicurativi;
 - Ø Processo Sensibile principale: III
- f) Gestione degli omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
 - Ø Processi Sensibili principali: II e VIII
- g) Attività di liquidazione sinistri;

Ø Processi Sensibili principali: II e V

h) Identificazione, registrazione e conservazione dati per ciascun cliente.

Ø Processo Sensibile principale: X

3.3. Principi generali di comportamento

I divieti generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, agli Intermediari assicurativi, alle Società di Service, ai Fornitori, ai Consulenti e ai *Partner* della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 24-*ter* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

Più nello specifico, nell'ambito di tale divieto di carattere generale e fermi tutti i divieti descritti negli altri capitoli della Parte Speciale del Modello in relazione ai vari possibili reati-scopo del reato di associazione per delinquere, è proibito:

- procedere alla assunzione di personale in azienda senza aver prima constatato la sussistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità;
- instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità;
- intestare conti correnti a soggetti prestanome, aprire e gestire fondi extracontabili e intestare beni fittiziamente.

3.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con precipuo riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* § 3.2, fermi i divieti generali di comportamento appena richiamati, si applicano i seguenti principi specifici.

a) Selezione del personale

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Delitti con finalità di terrorismo (§6.4, lett. f) della Parte Speciale)

b) Selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori e ai Fiduciari legali

i La Società effettua una verifica preliminare del possesso da parte dei Consulenti e Fornitori dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità e disciplina il processo di acquisto del bene/attività consulenziale, indicando le unità coinvolte;

ü Control *Owner*: Funzione *Marketing & General Services*; Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A. per selezione fiduciari e società di consulenza che prestano affari legali; *Financial Crime, AML/CTF & Operational Risk* di Aviva Holding S.p.A.;

ü Documentazione interna di riferimento: *Processo Albo fiduciari; Processo Gestione Fiduciari e Provider - Fiduciari; Manuale Operativo Sinistri; Manuale Operativo AML CTF - Screening giornaliero antiterrorismo GNS; Transitional Service Agreement - Group Gi - acceptance Allianz Viva; Procedura Acquisti.*

- ii Per gli acquisti effettuati dalla funzione Procurement la Società prevede la tracciabilità dell'intero processo di gestione degli acquisti;
 - ü Control *Owner*: Funzione *Marketing & General Services*;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Acquisti*.
- iii I Fornitori e i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e la selezione deve avvenire tra i Fornitori e i Consulenti "accreditati" dalla Società"; le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti diversi devono essere accompagnate da adeguata motivazione;
 - ü Control *Owner*: Funzione *Marketing & General Services* per selezione fornitori e consulenti; Funzione Legale di Allianz S.p.A. per Fiduciari legali;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Processo Albo fiduciari; Processo Gestione Fiduciari e Provider – Fiduciari; Procedura Acquisti; Manuale Operativo Sinistri*.
- iv Con particolare riferimento ai professionisti la Società richiede esibizione di documentazione comprovante l'iscrizione all'ordine professionale;
 - ü Control *Owner*: Funzione *Marketing & General Services*; Funzione Legale di Allianz S.p.A.;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Processo Albo fiduciari; Processo Gestione Fiduciari e Provider – Fiduciari; Procedura Acquisti; Manuale Operativo Sinistri*.
- v La selezione dei fornitori viene effettuata sulla base di più offerte e qualora si rendano necessarie deroghe a ciò, le stesse sono adeguatamente motivate; e
- vi la Società regola la selezione dei fornitori di beni e servizi esterni al Gruppo Allianz, coi quali venga sottoscritto uno o più contratti di fornitura che superino un importo di valore prestabilito;
 - ü Control *Owner*: Funzione *Marketing & General Services*;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Acquisti*.
- vii Gli Intermediari assicurativi, i consulenti, i fornitori e i fiduciari legali vengono selezionati con metodi trasparenti effettuando una verifica preliminare di affidabilità e onorabilità degli stessi; e
- viii La Società affida la distribuzione dei propri prodotti esclusivamente a soggetti autorizzati dall'Autorità di Vigilanza;
 - ü Control *Owner*: Funzione *Marketing & General Services*; Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A per selezione fiduciari e società di consulenza che prestano affari legali; *Financial Crime, AML/CTF & Operational Risk* di Aviva Holding S.p.A.;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Processo Albo fiduciari; Transitional Service Agreement - Group Gi - acceptance Allianz Viva; Manuale Operativo AML CTF - Screening giornaliero antiterrorismo GNS; Processo Recruiting Agenzie – procedura operativa; Procedura acquisti*.
- ix La Società inserisce nei contratti con Professionisti, Fornitori, Appaltatori, Intermediari assicurativi una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.Lgs 231/01 e di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel Decreto, ii) di prendere atto che la Società ha adottato il Modello, pubblicato sul sito web, iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste;
 - ü Control *Owner*: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;

- ü *Documentazione interna di riferimento: Procedura Acquisti; Processo Recruiting Agenzie – procedura operativa; Check List nuove aperture; Transitional Service Agreement - Group Gi - acceptance Allianz Viva; Manuale Operativo AML CTF - Screening giornaliero antiterrorismo GNS.*

f) Gestione degli omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali

In aggiunta a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (§1.5(i) della Parte Speciale) a cui si rinvia integralmente:

- i La Società ha adottato una specifica policy che prevede il divieto di accettare regali ed inviti il cui valore sia superiore ad una soglia predefinita e l'obbligo di registrare tutti i regali ed intrattenimenti ricevuti, indipendentemente dal loro valore, nell'apposito applicativo aziendale.
- ü Control Owner: Funzione *Compliance* di Gruppo di Allianz S.p.A.; Funzione *Finance*; Funzione *Marketing & General Services*;
- ü Documentazione interna di riferimento: *Codice di condotta in materia di regali e intrattenimento; Procedura Sponsorizzazioni; Procedura Erogazioni Liberali/Donazioni.*

g) Attività di liquidazione sinistri

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Delitti con finalità di terrorismo (§6.4(e) della Parte Speciale).

h) Identificazione, registrazione e conservazione dati per ciascun cliente

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Delitti con finalità di terrorismo (§6.4(h) della Parte Speciale).

4. Delitti contro l'industria ed il commercio

4.1. La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 25-*bis* 1, D.lgs. 231/2001

FRUDE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

L'art. 473 c.p. sanziona penalmente chiunque (a) potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali; (b) contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. La norma tutela la fiducia che il pubblico ha nella genuinità dei segni distintivi di prodotti industriali, ossia, soprattutto, di (i) *marchi*, ossia segni (emblema, figura, denominazione, ecc.) destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa; (ii) *brevetti*, ovvero attestati con i quali è concesso il diritto all'uso esclusivo di una invenzione o scoperta.

La condotta viene penalmente sanzionata anche nel caso di utilizzo commerciale o industriale dei marchi o dei segni distintivi già contraffatti.

Esempio

Un Dipendente della Società della Direzione Customers & Marketing deve promuovere un nuovo prodotto assicurativo per la Società, già adottato da un competitor molto rilevante sul mercato e, per questo motivo, decide di usufruire di un nome e di un simbolo molto simili a quelli utilizzati per il prodotto promosso dal concorrente.

4.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai reati di contraffazione, il Processo Sensibile della Società potenzialmente più esposto alla fattispecie di Reato ritenuta rilevante sopra richiamata, è:

- V. Gestione delle attività assicurative

Nello specifico, all'interno del Processo Sensibile, è stata individuata la seguente Attività Sensibile:

- a) Commercializzazione dei prodotti assicurativi

4.3. Principi generali di comportamento

I divieti generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*bis* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

Più nello specifico, nell'ambito di tale divieto di carattere generale, è proibito:

- usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti assicurativi della Società che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altre società concorrenti;
- imitare servilmente i prodotti di un concorrente che abbiano caratteristiche peculiari e specifiche tali da poter essere considerate proteggibili dalla normativa in oggetto;
- effettuare una descrizione di un prodotto assicurativo non esattamente corrispondente a quella reale.

4.4. Principi specifici per l'attività sensibile

Con precipuo riferimento alla Attività Sensibile individuata *supra* § 4.2, fermi i divieti generali di comportamento appena richiamati, si applicano i seguenti principi specifici.

a) Commercializzazione di prodotti assicurativi

- i La Società predispone presidi volti ad accertare l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare prodotti assicurativi;
- ii La Società adotta presidi attraverso i quali verificare la corretta e fedele descrizione dei prodotti assicurativi lanciati sul mercato;
- iii La Società predispone controlli sui contenuti del sito internet, delle brochure pubblicitarie e su altri eventuali supporti informatici o cartacei attraverso i quali sono commercializzati e/o pubblicizzati prodotti assicurativi.

ü *Control Owner: Funzione Products & Underwriting;*

ü *Documentazione interna di riferimento: Procedura distribuzione diretta, promozione e collocamento (sito internet call center); Politica di governo e controllo del prodotto assicurativo.*

5. Reati societari

5.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25-ter, D.lgs. 231/2001

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI NELLE SOCIETÀ QUOTATE (ART. 2622 C.C.)

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che: (i) le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; (ii) la stessa pena si applica se le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art. 2622 c.c. si applica, invece, alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Italia o in un paese dell'Unione Europea o alle società a queste equiparate, vale a dire:

- a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

L'art. 2622 c.c. attribuisce rilevanza anche a comunicazioni non previste dalla legge e non richiede che i fatti materiali non rispondenti al vero siano anche rilevanti.

Esempio

Gli Amministratori redigono un bilancio indicando nelle poste attive crediti in realtà inesistenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto per la Società.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625, CO. 2, C.C.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, mediante l'occultamento di documenti o altri artifici idonei allo scopo, gli amministratori impediscono o, più semplicemente, ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi sociali.

Il reato è presupposto della responsabilità degli enti nella sola ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo creato dagli amministratori abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento nel Decreto al solo secondo comma della disposizione in esame.

Esempio

Un Amministratore della Società occulta documenti al Collegio Sindacale, ostacolandone l'attività di controllo e, così, cagionando un danno ai soci.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

La condotta tipica del reato previsto dall'art. 2626 c.c. prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione da parte degli amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati a favore di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Esempio

Gli Amministratori, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, liberano i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti dovuti.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Il reato di illegale ripartizione di utili e riserve ex art. 2627 c.c. contempla due distinte ipotesi: in primo luogo, quella in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva; in secondo luogo, quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il bene giuridico tutelato dalla norma deve essere identificato nell'integrità del capitale sociale reale e delle riserve obbligatorie relativamente alla fase di esercizio dell'attività di impresa. Secondo la dottrina, il riferimento agli «utili» contenuto nella disposizione va letto come riferimento al concetto di utile di bilancio, inteso quale risultato complessivo dell'attività economica della società in cui rientrano anche gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni occasionali o comunque diverse rispetto a quelle tipiche dell'oggetto sociale. Qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione della Società delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi e i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal codice civile e dalla legislazione sugli emittenti. Il codice civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei consiglieri a ciò delegati.

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Società fuori dai casi di cui all'art. 2357 c.c. o di una società controllante fuori dai casi di cui all'art. 2359-bis c.c., cagionando in tal modo una lesione del patrimonio sociale.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Esempio

Il Consiglio di Amministrazione delibera la riduzione del capitale sociale in violazione delle disposizioni di legge, cagionando un pregiudizio ai creditori della medesima.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE SOCIALE (ART. 2632 C.C.)

L'art. 2632 c.c. si applica agli amministratori e ai soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante (i) l'attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (ii) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; o (iii) la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Esempio

La Società delibera un aumento di capitale che viene interamente sottoscritto da Allianz Viva S.p.A. che, a sua volta, delibera un aumento del proprio capitale questa volta sottoscritto interamente da Allianz.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

Il reato di corruzione tra privati, profondamente modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Ai sensi del medesimo comma, poi, è parimenti sanzionato chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, «*esercita funzioni direttive diverse*» rispetto a quelle indicate.

Inoltre, l'art. 2635, co. 2, c.c. punisce – con una pena inferiore – gli stessi fatti se commessi «*da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma*».

A rilevare ai sensi dell'art. 25-ter, co. 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001 è, invece, il terzo comma dell'art. 2635 c.c. che punisce chi, anche per interposta persona, «*offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma*».

Nel codice civile è stato inoltre introdotto il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.): a questo proposito, la condotta rilevante ai sensi del Decreto si realizza attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Merita segnalare, infine, che la L. 3/2019 ha modificato il regime di procedibilità a querela sia della corruzione tra privati che dell'istigazione alla corruzione tra privati, prevedendo per entrambe la procedibilità d'ufficio.

Esempio

Un Dirigente della Società offre denaro al responsabile commerciale di un'altra società al fine di sottoscrivere un contratto a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato.

Un Dirigente della Società offre denaro al responsabile commerciale di un'altra società al fine di sottoscrivere un contratto a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, ma l'offerta non viene accettata.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Esempio

Uno o più Amministratori falsificano documentazione al fine di influenzare illecitamente una delibera assembleare.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

La fattispecie incrimina la condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La fattispecie in esame – nel tutelare il regolare funzionamento del mercato (aggiotaggio cd. societario) – riguarda i soli strumenti finanziari non quotati. La fattispecie tutela inoltre la stabilità del sistema bancario (aggiotaggio cd. bancario).

Esempio

L'Amministratore Delegato della Società diffonde al mercato la falsa notizia del mancato rilascio da parte di Allianz Viva di una polizza fideiussoria richiesta nell'ambito di una operazione avente ad oggetto il trasferimento di azioni di una società non quotata a causa delle cattive condizioni finanziarie del richiedente. A causa di tale comunicazione il potenziale acquirente ritira la precedente proposta di acquisto e ne formula una nuova ad un prezzo più basso.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Tale reato è posto a tutela delle funzioni di controllo esterno della società e si realizza in due diverse ipotesi.

La prima ipotesi, che punisce le false informazioni alle Autorità di vigilanza, si configura nel caso in cui soggetti dotati di una particolare qualifica (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti) esponcano, nelle comunicazioni obbligatorie per legge alle Autorità di Vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, quindi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta a ostacolare l'attività delle Autorità di vigilanza.

La seconda ipotesi, che si focalizza sulla realizzazione di un ostacolo alle funzioni di vigilanza, si configura indipendentemente dalle peculiarità della condotta e dal fine perseguito dagli agenti: rileva esclusivamente che l'attività dell'Autorità di vigilanza sia stata ostacolata dalla condotta – qualunque essa sia – dell'agente.

Con riferimento a eventuali profili di rischio per gli operatori assicurativi, il particolare e capillare regime di vigilanza che presidia lo svolgimento dell'attività assicurativa induce a valutare concreto il rischio che una Società assicurativa,

per tramite di soggetti che agiscano nel suo interesse o vantaggio e in violazione dei principi fissati dal Modello, possa essere chiamata a rispondere in relazione al reato in esame.

Esempio

L'Amministratore Delegato della Società omette di comunicare alle Autorità di vigilanza competenti l'acquisizione di una partecipazione rilevante, al fine di evitare i controlli delle stesse Autorità.

5.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati societari sino a qui descritti, i Processi Sensibili della Società potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti sono i seguenti:

- I. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e le autorità amministrative indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive;
- II. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- III. Selezione e gestione degli intermediari assicurativi;
- IV. Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo;
- V. Gestione delle attività assicurative;
- VI. Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- VII. Selezione, assunzione e gestione del personale;
- VIII. Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e altre liberalità;
- IX. Gestione del contenzioso;
- XI. Gestione dei rapporti con i *media* e delle informazioni privilegiate.

Nello specifico, all'interno dei singoli Processi Sensibili, in relazione a tutti i Reati societari sopra richiamati al netto delle fattispecie di cui agli artt. 2635 e 2635-*bis* c.c., sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- a) Gestione delle comunicazioni esterne, con particolare riferimento alle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico (*e.g.*, informazioni relative ai bilanci e relazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo);
 - ∅ Processo Sensibile principale: IV
- b) Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni delle Autorità di vigilanza;
 - ∅ Processo Sensibile principale: IV
- c) Gestione degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità di vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;
 - ∅ Processo Sensibile principale: I
- d) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la società di revisione e gli altri organi societari, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il loro controllo;
 - ∅ Processo Sensibile principale: IV
- e) Gestione delle operazioni di incremento o riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali, nonché operazioni di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e di restituzione dei conferimenti;

- Ø Processo Sensibile principale: IV
- f) Approvazione di delibere consiliari aventi ad oggetto operazioni in relazione alle quali l'Amministratore sia portatore di un interesse diverso da quello della Società;
 - Ø Processo Sensibile principale: IV
- g) Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e di delibera in Assemblea dei Soci e gestione dei rapporti con tale Organo sociale;
 - Ø Processo Sensibile principale: IV

In relazione alla peculiarità che caratterizzano i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.), sono state inoltre individuate le seguenti Attività Sensibili potenzialmente rischiose:

- h) Collocamento di prodotti assicurativi;
 - Ø Processo Sensibile principale: V
- i) Attività di liquidazione dei sinistri;
 - Ø Processi Sensibili principali: II e V
- j) Acquisto di beni, servizi e consulenze;
 - Ø Processi Sensibili principali: II e VI
- k) Attività di riassicurazione;
 - Ø Processo Sensibile principale: V
- l) Comunicazioni all'esterno (Analisti finanziari, azionisti, media, giornalisti, etc.);
 - Ø Processo Sensibile principale: XI
- m) Gestione delle controversie e accordi transattivi;
 - Ø Processo Sensibile principale: IX
- n) Gestione degli omaggi, liberalità nonché delle spese di rappresentanza;
 - Ø Processo Sensibile principale: II e VIII
- o) Selezione, assunzione e gestione del personale;
 - Ø Processo Sensibile principale: VII
- p) Selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori e ai Fiduciari legali;
 - Ø Processo Sensibile principale: VI
- q) Selezione e gestione degli intermediari assicurativi;
 - Ø Processo Sensibile principale: III
- r) Contributi, incentivazioni e provvigioni agli intermediari assicurativi;
 - Ø Processi Sensibili principali: II e III

s) Contributi e incentivazioni ai fiduciari;

Ø Processo Sensibile principale: II

5.3. Principi generali di comportamento

I divieti generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, alle Società di Service, ai Fornitori e ai Consulenti della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-ter del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

Più nello specifico, nelle attività di predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, nonché in tutte le altre attività o operazioni che potrebbero avere un riflesso sul patrimonio della Società o sulle garanzie creditorie, è proibito:

- esporre nei bilanci, nelle relazioni e in tutte le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettere fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- impedire, in qualsiasi modo, le attività di controllo legalmente attribuito ai Soci e agli Organi sociali;
- restituire conferimenti ai soci (o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli) fuori dai casi previsti dalla legge;
- compiere operazioni di ripartizione di utili o di riserve fuori dai casi consentiti dalla legge;
- compiere qualsiasi operazione che possa aumentare in modo fittizio il capitale sociale o che, comunque, possa cagionare un danno ai creditori della Società.
- omettere, qualora si rivesta la qualifica di Consigliere di Amministrazione, di comunicare al Consiglio di Amministrazione un interesse in conflitto con quello della Società.

Ancora, nelle attività di gestione degli adempimenti amministrativi della Società e di gestione dei rapporti e delle comunicazioni nei confronti delle Autorità di vigilanza, è proibito:

- esporre fatti materiali non veritieri, ancorché di carattere valutativo, nelle comunicazioni obbligatorie per legge, ovvero occultare con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti – di cui è obbligatoria la comunicazione – sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società;
- occultare, nel corso di verifiche, ispezioni, o accessi di funzionari delle Autorità di vigilanza, documenti, relazioni o atti di cui è stata richiesta l'esibizione;
- comunque, ostacolare in qualsiasi altra forma le funzioni di controllo delle Autorità di vigilanza.

Da ultimo, nella gestione delle attività assicurative della Società, in quella di gestione degli investimenti e in tutti i rapporti con soggetti privati che, per qualsiasi ragione, vengono a contatto con le attività della Società, è proibito:

- effettuare pagamenti in contanti;
- offrire, promettere, corrispondere indebitamente, nell'esercizio dell'attività aziendale, anche in via indiretta, denaro o comunque cose di valore a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (come, p.e., promesse di assunzione), anche in via indiretta, in favore di persone giuridiche o fisiche (inclusi i familiari di esponenti di aziende con cui la

Società ha in corso – o intende intrattenere – rapporti commerciali o inerenti la gestione del *business* aziendale), rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

- promettere, offrire, donare (o autorizzare la donazione di) regali o promettere, offrire, concedere (o autorizzare la concessione di) inviti ad eventi, anche in via indiretta, al di fuori di quanto previsto dalle *policy* aziendali e di Gruppo;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Agenti, *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore;
- effettuare atti di liberalità o sponsorizzazioni senza rispettare i principi di trasparenza imposti dalle *policy* aziendali e di Gruppo;
- instaurare *partnership*, *joint venture*, altre forme di rapporti commerciali (come, p.e., rapporti di intermediazione, rapporti di consulenza, ecc.) e rapporti di lavoro, anche dipendente, con soggetti terzi senza aver preventivamente effettuato una verifica dell'attendibilità ed onorabilità degli stessi.

5.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con precipuo riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* § 5.2, fermi i divieti generali di comportamento appena richiamati, si applicano i seguenti principi specifici.

- a) Gestione delle comunicazioni esterne, con particolare riferimento alle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse e alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico
 - i Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, e al Documento di Governo Societario al fine di prevenire la commissione del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, le comunicazioni devono essere svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione: predisposizione e trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di vigilanza; al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi;
 - ii adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
 - ü Control Owner: Funzione *Finance*;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Direttive in materia di governo societario Reg. 38/2018; Riesame annuale del sistema del governo societario - del Corporate Governance Framework; Governance Reference Report; Reg. IVASS n. 38/18 Data Governance; IVASS Reporting Policy Procedura corrispondenza IVASS; Contratto Studio Tributario e Societario.*
 - iii Le comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che: determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili; prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel

sistema; prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento;

- iv attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile.

- ü Control Owner: Funzione Finance;

- ü Documentazione interna di riferimento: *Direttive in materia di governo societario Reg. 38/2018; Riesame annuale del sistema del governo societario - del Corporate Governance Framework; Governance Reference Report; Reg. IVASS n. 38/18 Data Governance; IVASS Reporting Policy Procedura corrispondenza IVASS; Contratto Studio Tributario e Societario; Procedura FRC-06 GI Group IFRS Reporting.*

- b) Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge e/o per disposizioni di Autorità di Vigilanza

- i Le comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono essere redatti in base alle specifiche procedure aziendali in essere che: determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili; prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento;

- ü Control Owner: Funzione Finance;

- ü Documentazione interna di riferimento: *Direttive in materia di governo societario Reg. 38/2018; Riesame annuale del sistema del governo societario - del Corporate Governance Framework; Governance Reference Report; Reg. IVASS n. 38/18 Data Governance; IVASS Reporting Policy Procedura corrispondenza IVASS; Procedura FRCF - GI Reserving; Contratto Studio Tributario e Societario; Procedura FRC-06 GI Group IFRS Reporting.*

- ii Con riferimento alle attività della società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità, in base alle specifiche normative applicabili, e al Documento di Governo Societario al fine di prevenire la commissione del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, le comunicazioni devono essere svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione: predisposizione e trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di vigilanza; al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi;

- ü Control Owner: Funzione Finance; Segreteria Societaria di Allianz S.p.A.;

- ü Documentazione interna di riferimento: *Direttive in materia di governo societario Reg. 38/2018; Riesame annuale del sistema del governo societario - del Corporate Governance Framework; Governance Reference Report; Reg. IVASS n. 38/18 Data Governance; IVASS Reporting Policy Procedura corrispondenza IVASS; Procedura FRCF - GI Reserving; Contratto Studio Tributario e Societario; Procedura FRC-06 GI Group IFRS Reporting; Funzionigramma Comunicazione di Gruppo - Media & External Relations, Internal Communications; Processo Segreteria Societaria.*

- iii Attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'Autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;

- iv adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati.

- ü *Control Owner: Funzione Finance;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Direttive in materia di governo societario Reg. 38/2018; Riesame annuale del sistema del governo societario - del Corporate Governance Framework; Governance Reference Report; Reg. IVASS n. 38/18 Data Governance; IVASS Reporting Policy Procedura corrispondenza IVASS; Procedura FRCF - GI Reserving; Contratto Studio Tributario e Societario; Procedura FRC-06 GI Group IFRS Reporting.*
- c) **Gestione degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità di vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti**
 - i Nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'Autorità.
 - ü *Control Owner: Funzione Compliance di Gruppo di Allianz S.p.A.; Antitrust Program Coordinator di Affari Legali di Allianz S.p.A.; DPO di Allianz S.p.A.;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Codice Etico e di Comportamento Allianz S.p.A.; Procedura per la gestione dei rapporti con AGCM nei casi di ispezione; Procedura Gestione dei rapporti con IVASS nei casi di ispezione, contestazione di illecito, comunicazioni sanzionatorie e richieste di informazioni; Procedura per la gestione di una ispezione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.*
 - ii La Società identifica il personale incaricato alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nel caso di visite ispettive, con indicazione dei compiti, ruoli, e responsabilità in accordo con la stratificazione dei poteri delegati;
 - iii la Società definisce e formalizza i compiti e comportamenti da adottare nel corso di eventuali visite ispettive e archivia i verbali predisposti a seguito delle stesse;
 - ü *Control Owner: Funzione Compliance di Gruppo di Allianz S.p.A.; Antitrust Program Coordinator di Affari Legali di Allianz S.p.A.; DPO di Allianz S.p.A.;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Codice Etico e di Comportamento Allianz S.p.A.; Procedura per la gestione dei rapporti con AGCM nei casi di ispezione; Procedura Gestione dei rapporti con IVASS nei casi di ispezione, contestazione di illecito, comunicazioni sanzionatorie e richieste di informazioni; Procedura per la gestione di una ispezione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.*
 - iv I soggetti riceventi la comunicazione di avvio di un'ispezione provvedono a trasmetterla con la massima tempestività a Segreteria Societaria di Allianz S.p.A. che informa immediatamente i soggetti previsti dalla procedura di riferimento;
 - ü *Control Owner: Segreteria Societaria di Allianz S.p.A.;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Codice Etico e di Comportamento Allianz S.p.A.; Procedura per la gestione dei rapporti con AGCM nei casi di ispezione; Procedura Gestione dei rapporti con IVASS nei casi di ispezione, contestazione di illecito, comunicazioni sanzionatorie e richieste di informazioni; Procedura per la gestione di una ispezione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.*
 - v In base all'oggetto dell'ispezione, *Compliance* di Gruppo di Allianz S.p.A. identifica le unità aziendali coinvolte e, fra queste, l'unità prevalentemente interessata; all'interno di essa, individua il soggetto che può svolgere il ruolo di Referente e, nell'ambito di ciascuna delle altre unità eventualmente coinvolte dall'ispezione, i soggetti che possono svolgere il ruolo di Delegati;
 - ü *Control Owner: Funzione Compliance di Gruppo di Allianz S.p.A.;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Codice Etico e di Comportamento Allianz S.p.A.; Procedura per la gestione dei rapporti con AGCM nei casi di ispezione; Procedura Gestione dei rapporti con IVASS nei casi di*

ispezione, contestazione di illecito, comunicazioni sanzionatorie e richieste di informazioni; Procedura per la gestione di una ispezione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

- d) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la società di revisione e gli altri organi societari, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il loro controllo
- i Nei rapporti con la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi: a. massima collaborazione assicurando la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni; b. rispetto della procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile; c. gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, vengono conferiti alla società di revisione, previo parere del Collegio Sindacale di Allianz Viva S.p.A.; d. le fasi di selezione della società di revisione contabile e le regole per mantenere l'indipendenza della società di revisione, nel periodo del mandato, aderenti alle disposizioni normative emanate al fine di evitare che l'incarico sia affidato o permanga in capo a società di revisione che si trovano in una situazione di incompatibilità con la Società, sono regolamentate mediante apposite disposizioni aziendali; e. è vietato il conferimento a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaiono incompatibili con quest'ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata; f. l'Assemblea dei Soci viene informata dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quello di revisione contabile alla società di revisione incaricata nonché dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la società di revisione;
 - ü Control Owner: Funzione *Finance*, Collegio Sindacale;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Direttive in materia di governo societario Reg. 38/2018; Riesame annuale del sistema del governo societario - del Corporate Governance Framework; Governance Reference Report; Reg. IVASS n. 38/18 Data Governance; Contratto Studio Tributario e Societario.*
 - ii Si dispone inoltre l'attuazione dei seguenti presidi di controllo trasmissione al Collegio Sindacale di Allianz Viva S.p.A., con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione di Allianz Viva S.p.A. o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge; formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;
 - ü Control Owner: Segreteria Societaria di Allianz S.p.A., Funzione *Compliance* di Gruppo di Allianz S.p.A.;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Codice Etico e di Comportamento; Documento di Governo Societario; Processo - Segreteria Societaria; Policy per la gestione dei conflitti di Interesse; Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse aggiornata al reg. 40/2018; Contratto Studio Tributario e Societario.*
- e) Gestione delle operazioni di incremento o riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali, nonché operazioni di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e di restituzione dei conferimenti
- i Tutte le operazioni sul capitale sociale di Allianz Viva S.p.A. e delle società da essa direttamente controllate nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali e di Gruppo all'uopo predisposte;
 - ü Control Owner: Segreteria Societaria di Allianz S.p.A., Funzione *Finance*;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura - Clausole Anticorruzione; Processo - Controllo Conti; Policy in materia di Gestione del Capitale; Processo - Segreteria Societaria.*
- f) Approvazione delle delibere consiliari aventi a oggetto operazioni in relazione alle quali gli Amministratori siano portatori di un interesse diverso da quello della Società

- i In fase di nomina dei consiglieri è richiesto di dichiarare in apposito form l'eventuale partecipazione economica in altre Società o presenza di eventuali conflitti di interesse (per se o parti correlate). Successivamente ne è verificata la veridicità attraverso un'interrogazione a sistema da parte della Segreteria Societaria di Allianz S.p.A. L'interrogazione a sistema è effettuata ogni qualvolta potrebbe verificarsi la potenziale gestione di un conflitto di interesse;
 - ü *Control Owner*: Presidente e amministratori; Segreteria Societaria di Allianz S.p.A.;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Policy per la gestione dei conflitti di Interesse*.
- g) Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e di delibera in Assemblea dei Soci e gestione dei rapporti con tale Organo sociale
 - i Predisposizione, approvazione, trasmissione ai Soci e conservazione della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea relative all'approvazione del bilancio, nonché convocazione e svolgimento dell'Assemblea, in osservanza dei principi normativi e statutari adottati.
 - ü *Control Owner*: Segreteria Societaria di Allianz S.p.A.;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Processo - Segreteria Societaria*.
- h) Collocamento di prodotti assicurativi
 - i La Società verifica l'attendibilità e l'onorabilità degli intermediari che collocano prodotti assicurativi per conto della stessa prima dell'instaurazione del rapporto e, periodicamente, anche in costanza di rapporto;
 - ii La Società rende impossibile la modifica da parte dell'intermediario delle condizioni contrattuali relative ai prodotti collocati;
 - iii La Società prevede la partecipazione di una pluralità di soggetti al processo di emissione di un prodotto assicurativo e la tracciabilità di ogni fase rilevante del medesimo;
 - iv La Società prevede definisce il processo autorizzativo relativo alla concessione dei contributi agli agenti e ne assicura la tracciabilità.
 - ü *Control Owner*: Funzione Sales & Distrib. Agreements;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura di Distribuzione Diretta redatta ai sensi dell'art. 46 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i.; Procedura FRCF - Motor underwriting and policy servicing; Politica di governo e controllo del prodotto assicurativo - POG Reg.45/2020*.
- i) Attività di liquidazione sinistri
 - i La Società garantisce l'esistenza di segregazione tra chi raccoglie la documentazione di supporto alla liquidazione e provvede all'apertura del sinistro, chi autorizza gli importi da liquidare, chi liquida l'importo dovuto al contraente/beneficiario;
 - ii il processo di liquidazione deve essere condotto secondo la specifica procedura aziendale ove sono indicati i criteri di ripartizione della competenza per il trattamento del sinistro, i ruoli coinvolti nella gestione del processo liquidativo ed il conseguente processo di pagamento;
 - iii la struttura organizzativa competente, tramite specialisti sul territorio, effettua un controllo sul rispetto delle procedure aziendali e raccoglie informazioni sull'operato dei fiduciari al fine di valutare il mantenimento o l'eventuale esclusione dall'Albo fiduciari della Società;
 - iv la Società verifica la completezza, correttezza e veridicità della documentazione presentata dal contraente/beneficiario ai fini della liquidazione del sinistro, nonché dei requisiti di erogabilità della liquidazione del sinistro;
 - v la Società verifica i dati identificativi dei beneficiari della liquidazione dei sinistri al fine di accertare che il soggetto richiedente sia effettivamente il contraente/beneficiario della polizza;

vi la Società definisce il processo autorizzativo di sinistri non indennizzabili sul piano contrattuale per mancanza di alcuni dei requisiti astrattamente ipotizzabili, in via eccezionale e per ragioni di opportunità.

ü *Control Owner: Funzione Claims;*

ü Documentazione interna di riferimento: *Manuale Operativo Sinistri; Procedura CLA-01 GI Motor Claims.*

j) Acquisti di beni, servizi e consulenze

In aggiunta a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (§1.5(f) della Parte Speciale) a cui si rinvia integralmente:

i La Società regola la selezione dei fornitori di beni e servizi esterni al Gruppo Allianz, coi quali venga sottoscritto uno o più contratti di fornitura che superino un importo di valore prestabilito.

ü *Control Owner: Funzione Marketing & General Services;*

ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Acquisti.*

ii La Società inserisce nei contratti infragruppo una specifica clausola con la quale si dichiara e si garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto, non sarà posto in essere - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato D.lgs. n. 231/2001, impegnandosi ad agire nel pieno rispetto del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto 231.

ü *Control Owner: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;*

ü Documentazione interna di riferimento: *Funzionigramma – Corporate Services - Legale di Gruppo - Affari Legali; Procedura Standardizzazione contratti (Allegato "clausola 231"); Processo Revisione Contratti.*

k) Attività di riassicurazione

i La Società garantisce la segregazione tra le attività di selezione delle società di riassicurazione, di ratifica del piano delle cessioni in riassicurazione e di autorizzazione del contratto di riassicurazione;

ii la Società prevede la formale definizione dei criteri utilizzati nella selezione delle società di riassicurazione/broker da utilizzare ai fini riassicurativi;

iii la Società garantisce la formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei contratti di riassicurazione;

iv la Società prevede l'analisi e il monitoraggio delle commissioni riconosciute alle società di riassicurazione/broker, volta ad individuare eventuali anomalie nell'attribuzione delle commissioni.

ü *Control Owner: Funzione Finance;*

ü Documentazione interna di riferimento: *Politica delle Operazioni Infragruppo; Procedura FRC-01 GI General Ledger; Procedura REI-01 Reinsurance GI – Proportional e Excess of Loss.*

l) Comunicazioni all'esterno (Analisti finanziari, azionisti, media, giornalisti, etc.)

i La Società prevede che i contatti con i *media* vengano intrattenuti per conto della Società unicamente da figure e/o funzioni appositamente e preventivamente individuate;

ü *Control Owner: Comunicazione di Gruppo di Allianz S.p.A.*

ü Documentazione interna di riferimento: *Codice Etico e di Comportamento Allianz S.p.A.; Codice di condotta in materia di regali e intrattenimento.*

- ii La Società prevede il divieto di offrire o promettere pagamenti, regali o altri vantaggi, di qualsiasi natura, ad esponenti di organi di informazione, diretti ad influenzarne il giudizio sulla Società.

- ü *Control Owner: Compliance di Gruppo di Allianz S.p.A.*

- ü Documentazione interna di riferimento: *Codice Etico e di Comportamento Allianz S.p.A.; Codice di condotta in materia di regali e intrattenimento.*

m) Gestione delle controversie e degli accordi transattivi

Si rinvia integralmente a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (§1.5(k) della Parte Speciale).

n) Gestione degli omaggi, liberalità nonché delle spese di rappresentanza

Si rinvia integralmente a quanto a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (§1.5(i) della Parte Speciale).

o) Selezione, assunzione e gestione del personale

In aggiunta a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (§1.5(h) della Parte Speciale) a cui si rinvia integralmente:

- i La Società prevede che siano definiti per iscritto anticipatamente e in modo chiaro e trasparente i criteri per maturare il diritto a percepire premi/compensi variabili;
- ii la Società adotta un sistema di remunerazione che prevede un adeguato equilibrio tra componenti fisse e componenti variabili;
- iii la Società evita che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili;
- iv la Società prevede sistemi di controllo finalizzati a verificare la coerenza delle remunerazioni e delle incentivazioni riconosciute agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti rispetto alla politica e ai piani aziendali, nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;

- ü *Control Owner: Funzione People;*

- ü Documentazione interna di riferimento: *Politiche di Remunerazione del Personale Rilevante e Organi Sociali*

p) Selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori e ai Fiduciari legali

Si rinvia integralmente a quanto previsto nel capitolo relativo ai Delitti di criminalità organizzata (§3.4(b) della Parte Speciale).

q) Selezione e gestione degli intermediari assicurativi

In aggiunta a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (§1.5(g) della Parte Speciale) a cui si rinvia integralmente:

- i Nelle lettere di incarico stipulate con gli Intermediari assicurativi perfezionatesi prima dell'entrata in vigore della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, ovvero prima che il presente Modello sia stato adottato dalla Società, per i quali quindi i principi ispiratori delle procedure contenute nel Modello medesimo non abbiano trovato applicazione, l'applicazione dei principi di cui ai precedenti punti si intende realizzata mediante emanazione di un'appendice all'interno della quale sia inserita la clausola di "collegamento negoziale", in cui l'Agente dichiara di essere a conoscenza delle imposizioni previste dal D.Lgs..

- ü *Control Owner: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;*

ü Documentazione interna di riferimento: *Funzionigramma – Corporate Services - Legale di Gruppo - Affari Legali.*

r) Contributi, incentivazioni e provvigioni agli intermediari assicurativi

- i Monitoraggio delle performance della rete commerciale attraverso l'analisi dei dati di collocamento delle polizze da parte degli intermediari;
- ii formale definizione delle regole e dei criteri per l'erogazione di incentivi, qualora riconoscibile anche in base alla normativa vigente e commissioni/contributi alla rete commerciale;
- iii calcolo automatico delle provvigioni/commissioni da erogare alla rete commerciale, sulla base di quanto definito nell'ambito dell'accordo di distribuzione/mandato;
- iv formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, alla liquidazione delle provvigioni/commissioni e degli incentivi.

ü *Control Owner: Funzione Sales & Distrib. Agreements;*

ü Documentazione interna di riferimento: *Politica di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione; Procedura di Distribuzione Diretta redatta ai sensi dell'art. 46 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e s.m.i.; Procedura NWB-01 Receipts; Procedura FRCF - Commission Agents.*

s) Contributi e incentivazioni ai fiduciari

- i La Società prevede (1) che le incentivazioni ai fiduciari siano riconosciute a fronte di comprovate ragioni che ne giustificino, a seguito di dettagliata e collegiale valutazione, la dazione; (2) la tracciatura del processo autorizzativo di concessione delle incentivazioni;

ü *Control Owner: Affari Legali di Allianz S.p.A.;*

ü Documentazione interna di riferimento: *Processo Sistema di Incentivazione; Processo - Albo fiduciari; Processo - Gestione Fiduciari Sinistri; Processo Pianificazione, Budgeting e Controllo della Distribuzione; Manuale Operativo Sinistri.*

6. Delitti con finalità di terrorismo

6.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25-*quater*, D.lgs. 231/2001

ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 270-BIS C.P.)

La condotta punita è quella di chi promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia o partecipa ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Esempio

Un Dipendente della Società accede alla richiesta di consentire la stipulazione di polizze formulata da un esponente di un organismo sospetto di essere coinvolto in attività terroristiche.

FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-QUINQUIES.1 C.P.)

La condotta punita è quella di chi, al di fuori dei casi di cui agli artt. 270-bis c.p. e 270-quater.1 c.p. («*Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo*»), raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies c.p., nonché chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro prima indicati.

Esempio

Un Dipendente della Società accede alla richiesta di consentire la stipulazione di polizze formulata da un soggetto prestanome a beneficio di un soggetto coinvolto in attività terroristiche.

6.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati con finalità di terrorismo sino a qui descritti, i Processi Sensibili della Società potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti sono i seguenti:

- II. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- III. Selezione e gestione degli intermediari assicurativi;
- V. Gestione delle attività assicurative;
- VI. Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- VII. Selezione, assunzione e gestione del personale;
- VIII. Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e altre liberalità;
- X. Utilizzo dei sistemi informativi aziendali.

Nello specifico, all'interno dei singoli Processi Sensibili, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- a) Esecuzione di verifiche in fase di instaurazione dei rapporti con clienti e modifica del nominativo del contraente, anche attraverso intermediari assicurativi, finalizzate al rilascio di prodotti assicurativi;

∅ Processo Sensibile principale: V

- b) Acquisto di beni, servizi e consulenze

∅ Processi Sensibili principali: II e VI

- c) Gestione degli omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali
Ø Processi Sensibili principali: II e VIII
- d) Selezione e gestione degli Intermediari assicurativi
Ø Processo Sensibile principale: III
- e) Attività di liquidazione sinistri
Ø Processi Sensibili principali: II e V
- f) Selezione, assunzione e gestione del personale
Ø Processo Sensibile principale: VII
- g) Selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori e ai Fiduciari legali
Ø Processo Sensibile principale: VI
- h) Identificazione, registrazione e conservazione dei dati per ciascun cliente
Ø Processo Sensibile principale: X

6.3. Principi generali di comportamento

I divieti generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, ai Consulenti e ai Fornitori della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*quater* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nella presente Parte Speciale.

Tutti gli obblighi in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio di denaro previsti dal D.lgs. 231/2007 – che verranno dettagliatamente analizzati nel capitolo 10 della Parte Speciale – devono ritenersi integralmente richiamati anche in questo Capitolo, poiché finalizzati anche alla prevenzione del finanziamento del terrorismo. Si rinvia, quindi, integralmente agli stessi.

Nello svolgimento delle attività aziendali i Destinatari devono:

- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi con i quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del business aziendale;
- assicurare un'approfondita conoscenza dei soggetti terzi beneficiari di atti di disposizione del patrimonio libero della Società;
- monitorare costantemente i flussi di denaro in uscita;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori, clienti e *partner* anche stranieri;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- non effettuare alcuna operazione -in via diretta o per il tramite di interposta persona- con soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nella lista predisposta dal Gruppo;

- non effettuare alcuna operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e/o della reputazione delle controparti;
- non effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non riconoscere compensi in favore dei consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- non selezionare personale in azienda i cui requisiti e la cui affidabilità non sia stata adeguatamente esaminata, compatibilmente con la legislazione vigente.

6.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con precipuo riferimento alle Attività Sensibili individuata *supra* § 6.2, fermi i divieti generali di comportamento appena richiamati, si applicano i seguenti principi specifici.

- a) Esecuzione di verifiche in fase di instaurazione dei rapporti con clienti e modifica del nominativo del contraente, anche attraverso intermediari assicurativi, finalizzate al rilascio di prodotti assicurativi
- i La Società adotta presidi che assicurino un'approfondita conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione impartita con il profilo del cliente. In particolare, la Società non rilascia polizze assicurative diverse dalla copertura RCA a soggetti che sono inseriti nelle *black list* pubblicate sul sito Banca d'Italia e di altri organismi internazionali di prevenzione del terrorismo, ovvero sono residenti in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI;
 - ii la Società attua un costante monitoraggio delle polizze assicurative emesse al fine di verificare l'eventuale sussistenza di rischiosità emerse successivamente all'instaurazione del rapporto;
 - iii la Società mantiene costantemente aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con i clienti;
 - iv la Società fornisce istruzioni ai Destinatari del Modello affinché gli stessi (a) non contrattino con soggetti inseriti nelle *black list* internazionali e nelle liste delle Persone Politicamente Esposte (PEPs); (b) non contrattino con soggetti residenti in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperative (NCCT) pubblicate nel sito del FATF – GAFI; (c) assicurino un'approfondita conoscenza della clientela al fine di valutare la coerenza e la compatibilità delle operazioni impartite con il profilo del cliente; (d) mantengano aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti con i clienti;
- ü *Control Owner: Compliance di Gruppo – Antiriciclaggio di Allianz S.p.A.; Ufficio Anti fraud & Quality Assurance; Financial Crime, AML/CTF & Operational Risk di Aviva Holding S.p.A.;*
- ü *Documentazione interna di riferimento: Funzionigramma Compliance di Gruppo Antiriciclaggio; Processo Antiterrorismo e Sanctions; Procedura FRCF - Motor underwriting and policy servicing; Manuale Operativo AML CTF - Screening giornaliero antiterrorismo GNS; Transitional Service Agreement - Group Gi - acceptance Allianz Viva.*
- b) Acquisti di beni, servizi e consulenze
- In aggiunta a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (§1.5(f) della Parte Speciale) a cui si rinvia integralmente:
- i La Società non intrattiene rapporti con Fornitori inseriti nelle *blacklist* pubblicate nel sito di Banca d'Italia e di altri organismi internazionali di prevenzione del terrorismo;

- ii la Società non intrattiene rapporti con Fornitori residenti in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT) pubblicate nel sito del FATF — GAFI (www.fatf-gafi.org).
 - ù *Control Owner: Compliance di Gruppo – Antiriciclaggio di Allianz S.p.A.; Funzione Marketing & General Services; Ufficio Anti fraud & Quality Assurance;*
 - ù *Documentazione interna di riferimento: Codice Etico e di Comportamento; Funzionigramma Compliance di Gruppo Antiriciclaggio; Processo Antiterrorismo e Sanctions; Decreto legislativo n. 90/2017- Relazione/Relazione AML reg.44 e Autovalutazione (lettera IVASS Antiriciclaggio-Terrorismo).*
- c) Gestione degli omaggi, ospitalità, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali
- Si rinvia integralmente a quanto previsto nel capitolo relativo ai Delitti di criminalità organizzata (§3.4(f) della Parte Speciale)
- d) Selezione e gestione degli Intermediari assicurativi
- Si rinvia integralmente a quanto previsto nel capitolo relativo ai Delitti di criminalità organizzata (§3.4(e) della Parte Speciale)
- e) Attività di liquidazione sinistri
- RAMO DANNI – FASE DI DENUNCIA SINISTRO
- i Viene fatto un controllo sul nominativo intercettato confrontando i dati presenti in lista con i dati presenti in varie fonti utilizzate dalla Società per la gestione del sinistro (ad es. PRA, GIN, Sistema operativo Sinistri Sirio, internet fonti aperte) al fine di chiarire se si tratti di errore/omonimia;
 - ù *Control Owner: Funzione Claims; Anti fraud & Quality Assurance;*
 - ù *Documentazione interna di riferimento: Manuale Operativo Sinistri; Procedura CLA-01 GI Motor Claims.*
 - ii La Società verifica della completezza, correttezza e veridicità della documentazione presentata dal contraente/beneficiario ai fini della liquidazione del sinistro, nonché dei requisiti di erogabilità della liquidazione del sinistro;
 - iii la Società verifica i dati identificativi dei beneficiari della liquidazione dei sinistri al fine di accertare che il soggetto richiedente sia effettivamente il contraente/beneficiario della polizza;
 - iv la Società effettua controlli periodici volti a individuare eventuali anomalie nel processo liquidativo;
 - ù *Control Owner: Funzione Claims;*
 - ù *Documentazione interna di riferimento: Manuale Operativo Sinistri; Procedura CLA-01 GI Motor Claims.*
- f) Selezione, assunzione e gestione del personale
- i La Società adotta un'apposita procedura a regolamentazione delle attività di selezione del personale;
 - ù *Control Owner: Funzione People;*
 - ii la selezione e assunzione del personale è ispirata a un criterio di trasparenza sulla base dei seguenti parametri: (1) professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare; (2) uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati; (3) affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale;
 - ù *Control Owner: Funzione People; Financial Crime, AML/CTF & Operational Risk di Aviva Holding S.p.A.;*
 - ù *Documentazione interna di riferimento: Procedura JML; Manuale Operativo AML CTF - Screening giornaliero antiterrorismo; Transitional Service Agreement - Group Gi - acceptance Allianz Viva.*

- iii La Società verifica la documentazione identificativa e di supporto necessaria all'assunzione del personale (ad esempio il certificato del titolo di studio, il certificato dei carichi pendenti, ecc.) e formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle lettere di assunzione;
 - iv la Società conserva la documentazione esibita in sede di assunzione;
 - ü *Control Owner*: Funzione *People*;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura JML*.
- g) Selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori e ai Fiduciari legali
- Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Delitti di criminalità organizzata (§3.4(b) della Parte Speciale).
- h) Identificazione, registrazione e conservazione dati per ciascun cliente
- i La Società si è dotata di apposite procedure che prevedono la raccolta dei dati relativi ai clienti in fase di preventivazione e la registrazione e archiviazione della documentazione ricevuta dal cliente al fine dell'emissione della polizza;
 - ü *Control Owner*: Funzione *Underwriting*;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura CLA-01 GI Motor Claims*.

7. Delitti contro la personalità individuale

7.1. La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 25-*quinquies*, D.lgs. 231/2001

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 630-BISC.P.)

Tale reato punisce, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque (1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero (1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituiscono, in particolare, indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni (i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; (iii) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; (iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Esempio

La Società, a seguito di una revisione in aumento delle retribuzioni dei Dipendenti previste dal CCNL applicato, decide di licenziare una serie di Lavoratori e affidare tali attività a un ente che recluta manodopera facendola lavorare in condizione di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

7.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione al Reato contro la personalità individuale sino a qui descritto, il Processo Sensibile della Società potenzialmente più esposto al rischio di commissione di illecito è il seguente:

- VI. Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- VII. Selezione, assunzione e gestione del personale.

Nello specifico, all'interno del Processo Sensibile, è stata individuata la seguente Attività Sensibile:

- a) Gestione del personale, con particolare riferimento alla definizione dell'orario di lavoro, delle condizioni retributive e del rispetto della normativa a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

∅ Processo Sensibile principale: VII

- b) Gestione degli acquisti, con particolare riferimento all'affidamento di attività che prevedano l'utilizzo di manodopera di terze parti per la fornitura di personale e/o servizi (appalti di opere e di servizi), e.g.: manutenzioni, pulizie, ecc.

∅ Processo Sensibile principale: VI

7.3. Principi generali di comportamento

I divieti generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, ai Consulenti e ai Fornitori della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*quinquies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

A tal fine, la Società (i) considera *sempre* prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione di carattere economico; (ii) assicura massima tracciabilità e trasparenza nella gestione dei rapporti con società che svolgono attività in appalto per conto di Allianz Viva S.p.A.; (iii) si attiene alle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili; (iv) assicura regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

7.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* § 7.2, fermi i principi generali di comportamento appena richiamati, si applicano i seguenti principi specifici.

a) Gestione del personale, con particolare riferimento alla definizione dell'orario di lavoro, delle condizioni retributive e del rispetto della normativa a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- i La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i Dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ii la Società si obbliga, ad applicare, nei confronti dei propri Dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni;
- iii La Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;

ü Control Owner: Funzione People;

ü Documentazione interna di riferimento: *Contratto integrativo aziendale*.

- iv La Società assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto e a rispettare per quanto applicabile il Modello della Società.

ü Control Owner: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;

ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Standardizzazione contratti*.

b) Gestione degli acquisti, con particolare riferimento all'affidamento di attività che prevedano l'utilizzo di manodopera di terze parti per la fornitura di personale e/o servizi (appalti di opere e di servizi)

- i La Società si assicura che nei contratti di appalto sia inserito l'impegno da parte dell'appaltatore a ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ii la Società si assicura che nei contratti di appalto sia inserito l'obbligo da parte dell'appaltatore di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche o integrazioni;
- iii la Società si assicura che nei contratti di appalto sia inserito l'obbligo da parte dell'appaltatore di continuare ad applicare i suindicati CCNL anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;

- iv la Società si assicura che nei contratti di appalto sia inserito l'impegno da parte dell'appaltatore di fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti (ad esempio ogni tre mesi) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativa alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle Autorità competenti;
 - ü *Control Owner*: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Standardizzazione contratti; Template contratto d'appalto standard*
- v La Società si assicura che nei contratti di appalto sia inserita la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del libro unico del lavoro (c.d. LUL) tenuto dall'appaltatore e da eventuali subappaltatori;
 - ü *Control Owner*: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.; Funzione *Marketing & General Services*;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Standardizzazione contratti; Template contratto d'appalto standard*.
- vi La Società si assicura che nei contratti di appalto sia inserito l'obbligo dell'appaltatore a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello 231 della Società;
 - ü *Control Owner*: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Standardizzazione contratti; Template contratto d'appalto standard*.
- vii La Società si assicura che nei contratti di appalto sia inserito l'impegno da parte della Società a regolare tutti i rapporti con i propri appaltatori ed eventuali subappaltatori mediante accordi contrattuali che prevedano il rispetto dei principi della presente Parte Speciale sui reati contro la personalità individuale;
- viii la Società si assicura che nei contratti di appalto sia prevista la possibilità di verificare attraverso controlli, anche in loco, il rispetto delle condizioni di cui ai contratti che regolano i rapporti sopracitati;
- ix la Società si assicura che nei contratti di appalto sia inserita la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento tutta la documentazione utile a verificare l'origine, le condizioni e il trattamento della forza lavoro;
- x La Società si assicura che nei contratti di appalto sia inserita la facoltà da parte della Società, qualora siano in qualsiasi modo accertate eventuali violazioni delle disposizioni sull'intermediazione e sullo sfruttamento del lavoro, di risolvere il contratto con l'appaltatore.
 - ü *Control Owner*: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.; Funzione *Marketing & General Services*;
 - ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Standardizzazione contratti; Template contratto d'appalto standard*.

8. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

8.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25-*septies*, D.lgs. 231/2001

Occorre sottolineare, in chiave preliminare, che l'inclusione nel novero dei Reati Presupposto di fattispecie colpose – come quelle di cui all'art. 25-*septies* del Decreto – ha posto il problema della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di *interesse* dell'ente; ancora, è apparso assai difficile pensare, ad esempio, ad un vantaggio per l'ente connesso alla morte di un lavoratore.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014, emessa nell'ambito del processo cd. *Thyssen*, hanno chiarito che «*nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antiguridico*». Viene chiarito che tale soluzione «*non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'iscrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] È ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente*».

In relazione ai reati colposi, si potrà dunque ravvisare un interesse o un vantaggio dell'ente quando la violazione della regola di comportamento che ha prodotto l'evento sia stata dettata da esigenze aziendali, prima tra tutte il risparmio di spesa. Così, nel caso *Thyssen*, si è ravvisato un interesse dell'ente nel risparmio connesso alla mancata installazione di un adeguato sistema antincendio.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Ai sensi del Decreto, il reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se sia stato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Esempio

Allianz Viva acquista un immobile, che adibisce immediatamente a luogo di lavoro rinviando la messa a norma di taluni impianti, così da liberare entro il termine convenuto un immobile in affitto. A causa di un malfunzionamento impiantistico un Dipendente decede.

LESIONI PERSONALI GRAVI E GRAVISSIME (ART. 590, CO. 3, C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni a un altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

In particolare, ai sensi dell'art. 583, co. 1, c.p. la lesione è considerata *grave* (i) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; oppure (ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art. 583, co. 2, c.p., invece, una lesione è considerata *gravissima* se dal fatto deriva (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Esempio

Allianz Viva acquista un immobile, che adibisce immediatamente a luogo di lavoro rinviando la messa a norma di taluni impianti, così da liberare entro il termine convenuto un immobile in affitto. A causa di un malfunzionamento impiantistico un Dipendente subisce un infortunio con prognosi di più di quaranta giorni.

8.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il Processo Sensibile della Società potenzialmente più esposto al rischio è il seguente:

XII. Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.lgs. 81/2008

Nello specifico, all'interno del Processo Sensibile, è stata individuata la seguente Attività Sensibile:

a) Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

8.3. Principi generali di comportamento

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi del presente capitolo di Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008.

Nella predisposizione del presente capitolo di Parte Speciale, in particolare, la Società ha tenuto conto dei principi cardine di cui alle Linee Guida Uni-Inail, al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

I principi generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, ai Fornitori della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*septies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

In particolare, nell'espletamento delle rispettive attività o funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il CCNL applicabile;
- il DVR con i relativi documenti integrativi;
- le procedure operative e organizzative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come, ad esempio:
 - il sistema di segnalazione dei rischi;
 - quelle relative alla gestione degli appalti;
 - il sistema di sorveglianza sanitaria;
 - le modalità di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - il piano di emergenza.

8.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con riferimento alla Attività Sensibili individuata *supra* § 8.2 si applicano i seguenti principi specifici.

8.4.1. La politica aziendale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società si pone come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte sul luogo di lavoro, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori e al fine di prevenire o quanto meno limitare il rischio di verificazione di un reato commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tale politica contiene: (i) una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro; (ii) l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale e ad assegnare alla tutela della salute e della sicurezza carattere prioritario rispetto alla finalità del profitto; (iii) l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione; (iv) l'impegno a fornire le risorse umane, economiche e strumentali necessarie; (v) l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza; (vi) l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori anche attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; (vii) l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

La Società, quindi, con cadenza periodica, nell'ambito di una pianificazione di Gruppo definisce: (i) un programma di sopraluoghi in tutti i contesti aziendali in cui sussistono rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; (ii) un piano di interventi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi sopra richiamati; (iii) gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione stabilendo un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità; (iv) le risorse, anche economiche, necessarie; (v) le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

Principali *Control Owner* del sistema posto dalla Società a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro descritto nei paragrafi successivi sono la funzione *Health & Safety*; la funzione *People* e la funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.

La principale documentazione interna di riferimento, invece, è la seguente:

- *Contratto di fornitura del servizio Salute e Sicurezza 2021 con Arkipost (Appendice al contratto Ark.I.Post; Allegato Servizi 2021);*
- *Piano delle emergenze e di evacuazione;*
- *Group Corporate Security Travel Restrictions Policy;*
- *Healty & Safety Policy Allianz Viva;*
- *Manuale Operativo Healty & Safety;*
- *Piano di Coordinamento delle Emergenze;*
- *Documento di valutazione dei rischi 2021;*
- *Processo Sorveglianza Sanitaria e Medicina Preventiva;*
- *Protocollo Aviva - Mitigazione del rischio di contagio da sars-cov-2 nei luoghi di lavoro;*
- *Procedura controllo accessi;*
- *Processo Formazione salute e sicurezza sul lavoro;*
- *Procedura Standardizzazione contratti;*
- *Template contratto standard;*

- *Integrazione del Protocollo delle misure di prevenzione e protezione per la riapertura graduale delle attività lavorative.*

8.4.2. Compiti, ruoli e responsabilità delle figure rilevanti

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

a) Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti *non delegabili*: (i) valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori; (ii) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi; (iii) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'attività di valutazione e di redazione del DVR, pianificata nell'ambito della riunione periodica annuale prevista dall'art. 35 del D.lgs. 81/2008 ed effettuata anche mediante appositi sopralluoghi negli ambienti di lavoro e con l'ausilio di strumenti di valutazione specifica per lo stress lavoro correlato, deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente.

La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso *delegabili* a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: (i) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria; (ii) la designazione preventiva dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; (iii) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; (iv) la convocazione della riunione periodica annuale di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza (la quale ha altresì luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori); (v) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.

In relazione a tali compiti e a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato, ai sensi del Decreto Sicurezza, la delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Si noti, comunque, che delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

In base alle modifiche apportate al Decreto Sicurezza dal D.lgs. 106/2009, è riconosciuta al delegato una facoltà di sub-delega delle funzioni a lui delegate, con il limite di un solo livello di sub-delega.

b) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede: (i) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; (ii) a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure; (iii) a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; (iv) a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori; (v) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; (vi) a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'Organismo con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, relativamente alle materie di sua competenza.

c) Medico Competente

Il Medico Competente provvede, tra l'altro, a: (i) collaborare con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; (ii) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria; (iii) istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; (iv) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati; (v) comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori; (vi) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 38 D.lgs. 81/2008.

d) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il RLS è il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, in particolare: (i) accede ai luoghi di lavoro; (ii) è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive; (iii) è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente; (iv) è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative; (v) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori; (vi) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (vii) riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

e) Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare: (i) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva e individuale; (ii) utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza; (iii) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; (iv) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro; (v) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; (vi) contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento. Nel caso di lavori in appalto, ad esempio ai sensi dell'art.26 o del Titolo IV del D.lgs. 81/2008, possono inoltre essere presenti le ulteriori figure del committente, del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione: compiti e ruoli degli stessi devono essere puntualmente individuati dal contratto di appalto sottoscritto dalla Società.

8.4.3. Sorveglianza sanitaria

La gestione delle attività di sorveglianza sanitaria della Società, prevede in via prioritaria, la nomina del Medico Competente aziendale, previo accertamento della presenza dei titoli e requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto stabilito all'art. 38 del Decreto Sicurezza.

Per consentire il rispetto degli obblighi di legge, la Società prevede nel DVR e nel protocollo sanitario procedure specifiche, concernenti l'espletamento dell'attività di sorveglianza sanitaria, tra l'altro, nei confronti di:

- Lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali;
- Lavoratori notturni;
- Lavoratrici in stato di gravidanza;
- Lavoratori portatori di *handicap*;
- Lavoratori soggetti alla movimentazione manuale dei carichi;

- Lavoratori esposti ad eventuali agenti fisici, biologici e sostanze pericolose.

Di particolare rilevanza risulta essere la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria in relazione ai seguenti aspetti: (i) trasmissione dell'elenco dei Lavoratori esposti al Medico Competente; (ii) tipologia di Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria; (iii) Attività di pianificazione delle visite dei lavoratori "esposti"; (iv) struttura della relazione del Medico Competente contenente i dati relativi alla popolazione aziendale (relazione anonima da presentare durante la riunione periodica e relazione da inviare all'Organismo di Vigilanza da parte del Medico Competente, per il tramite del DL); (v) modalità di registrazione ed archiviazione delle informazioni.

8.4.4. Informazione e formazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a (i) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (ii) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nel presente capitolo di Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- deve essere fornita adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- deve essere data adeguata informativa circa i contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- i Dipendenti e nuovi assunti devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici-per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- devono essere evidenziati i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione, con particolare riferimento alle problematiche dello stress lavoro correlato.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

La Società deve inoltre fornire adeguata formazione a tutti i Dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento ai (i) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, uso dei DPI, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; (ii) rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e di protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza della Società e agli specifici rischi da stress lavoro correlato.

La suddetta attività di formazione deve essere assicurata:

- al momento della costituzione del rapporto di lavoro;

- in occasione di trasferimenti o cambiamento di mansioni;
- in caso di introduzione di nuove attrezzature o strumenti di lavoro, di nuove tecnologie o di sostanze pericolose.

Con riferimento all'attività di formazione, valgono altresì le seguenti considerazioni:

- il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso, RLS) devono ricevere specifica formazione;
- i Dirigenti devono ricevere specifica formazione;
- formazione specifica per lo stress lavoro correlato.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

La partecipazione all'attività di formazione è obbligatoria; la mancata partecipazione non giustificata comporterà l'applicazione del sistema sanzionatorio secondo le regole indicate nella Parte Generale del presente Modello.

8.4.5.Flussi informativi

Al fine di garantire maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- dal basso verso l'alto che è garantito mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico o direttamente del Responsabile de Lavoratori per la Sicurezza osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;
- dall'alto verso il basso che ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori le politiche, gli obiettivi, i programmi e i risultati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incoraggiando al contempo un ritorno di informazione verso la Società.

A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente.

8.4.6.Documentazione

La Società deve provvedere a conservare, sia su supporto cartaceo che informatico, i seguenti documenti: (i) la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente, custodita secondo le modalità concordate con il Datore di Lavoro; (ii) il Documento di Valutazione dei Rischi che contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento ed è lo strumento fondamentale che permette al Datore di Lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;

- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- venga conservato e aggiornato il Registro delle Manutenzioni;
- tutta la documentazione relativa alle attività di informazione e formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

La Società è tenuta in ogni caso a conservare ogni altra documentazione e certificazione obbligatoria per legge.

8.4.7. Rispetto degli *standard* di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolar modo con riferimento al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge, la Società adotta delle procedure volte a garantire una corretta gestione nel tempo delle strutture aziendali (locali, arredi, macchinari, ecc.) e una periodica valutazione degli ambienti di lavoro.

8.4.8. Gestione delle emergenze e primo soccorso

Le situazioni d'emergenza sono gestite secondo quanto indicato nel piano di emergenza redatto, ed aggiornato a cura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. A tal proposito si segnala che all'interno del piano di emergenza sono individuate le figure preposte alla gestione delle emergenze sia *antincendio* che di *primo soccorso*, nonché gli incaricati della gestione delle relative esercitazioni.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, presso ciascuna sede aziendale, le figure identificate nel piano di emergenza organizzano un'esercitazione antincendio annuale al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione e di verificare la corretta applicazione delle istruzioni riportate nel piano di emergenza.

Il Datore di Lavoro, coordinandosi con il Medico Competente, adotta i provvedimenti necessari al fine di garantire una efficiente gestione delle attività di primo soccorso.

8.4.9. Contratti d'appalto

La Società predispone e aggiorna l'elenco delle aziende che operano al suo interno con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e l'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;

- predisporre, quando necessario, il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza, il quale indica le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge;
- assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro.

Nei contratti devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Infine, nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

In tutti i contratti deve essere resa nota l'adozione del Modello da parte della Società e deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al Decreto e delle prescrizioni del presente Modello.

8.4.10. Attività di monitoraggio

La Società assicura un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro, della loro corretta applicazione, del rispetto degli *standard* tecnico-strutturali, nonché dei principi e delle regole contenute nel presente capitolo di Parte Speciale.

A tale scopo la Società, anche per il tramite dell'Area Organizzativa Control Governance in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 28, co. 2, lett. c), D.lgs. 81/2008), nonché la definizione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbano provvedere alla loro attuazione (art. 28, co. 2, lett. d), D.lgs. 81/2008);
- assicura la presenza di tutta la documentazione necessaria per legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

L'attività di monitoraggio viene assicurata attraverso il rispetto delle norme interne che prevedono:

- i ruoli e i compiti dei soggetti responsabili delle seguenti attività:
 - emissione di procedure e istruzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - verifica del buon funzionamento degli impianti e macchinari aziendali, della loro manutenzione e revisione;
 - ricevimento di eventuali segnalazioni di mal funzionamento, vetustà o inefficienza di impianti o macchinari;
- l'acquisizione da parte dell'Organismo di Vigilanza, in qualunque momento e senza necessità di autorizzazione, di tutta la documentazione prodotta dall'Area Organizzativa Control Governance in relazione ai controlli sulle procedure e le istruzioni di sicurezza;

- il controllo sullo svolgimento dei piani aziendali di informazione e formazione;
- l'emanazione delle istruzioni relative all'utilizzo delle attrezzature munite di videotermini;
- la tempistica e la comunicazione dei risultati riscontrati;
- il sistema sanzionatorio applicato in caso di violazione delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, fa affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

La Società prevede inoltre – con cadenza annuale – un'informativa scritta al Consiglio di Amministrazione circa il contenuto e i risultati dell'attività di monitoraggio posta in essere.

8.4.11. Riesame del sistema

Al termine dell'attività di monitoraggio, il sistema adottato dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'attività di riesame in commento, dovrà tra l'altro basarsi su (i) statistiche infortuni; (ii) statistiche riconducibili allo stress lavoro correlato; (iii) risultato dell'attività di monitoraggio effettuata; (iv) azioni correttive intraprese; (v) rapporti sulle emergenze.

Della suddetta attività di riesame deve essere data evidenza su base documentale e gli esiti della stessa sono oggetto di discussione nell'ambito della riunione periodica ex art. 35 del Decreto Sicurezza.

8.4.12. Misure anti-contagio (COVID-19)

Allianz Viva S.p.A., oltre all'aver integrato i DVR, ha prontamente adottato e aggiorna costantemente il «*Protocollo mitigazione del rischio di contagio da sars-cov-2 nei luoghi di lavoro*» che definisce le misure di prevenzione del contagio che tutti i Lavoratori devono rispettare.

9. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio

9.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25-*octies*, D.lgs. 231/2001

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Non è punibile a titolo di ricettazione l'autore o concorrente nel delitto presupposto.

Per *acquisto* si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale un soggetto consegue il possesso del bene. Per *ricezione* si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche solo temporanea. Per *occultamento* si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni provengano direttamente o immediatamente dal delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che il soggetto sia consapevole di tale provenienza.

Esempio

Il Responsabile della Funzione Procurement, d'intesa con un Dipendente della Società, al fine di risparmiare sui costi delle forniture aziendali, acquista da un fornitore notoriamente coinvolto in traffici illeciti e a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, materiale informatico di cui quest'ultimo era entrato illecitamente in possesso.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per *sostituzione* si intende la condotta consistente nel cambiare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Per *trasferimento* si intende la condotta consistente nello spostamento di denaro, beni o altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di attività idonee a celare l'origine illecita dei proventi.

Non può essere autore del reato chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto dal quale provengono le utilità riciclate.

Esempio

Un Dipendente responsabile dei rapporti con la clientela, senza porre in essere i dovuti controlli, consente a un cliente la stipulazione e il successivo riscatto di numerose polizze vita di ingente importo, senza una apparente ragione economica.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale.

Il reato non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio. A differenza del riciclaggio, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Il termine *impiegare* è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per *impiegare* debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Esempio

Un Dipendente della Società consente la stipulazione di polizze di ingente valore a un soggetto che risulta privo di adeguata capacità economica.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

La fattispecie è stata inserita dalla L.186/2014 al fine di superare, anche in ottemperanza ad indicazioni di fonte internazionale, uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal cd. privilegio dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile a titolo di riciclaggio o impiego l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

Aniché provvedere alla semplice eliminazione delle clausole espressive di tale "privilegio" dalle fattispecie degli artt. 648 bis e 648 ter, il legislatore ha inserito una fattispecie di nuovo conio, sanzionata meno severamente.

Il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa.

L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

Nell'ambito di attività d'impresa, pare possibile individuare taluni reati che più facilmente possono essere fonte di proventi illeciti per l'ente: così, ad esempio, i reati tributari, la truffa o la corruzione (anche tra privati). È bene precisare, tuttavia, che ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente non si richiede che i proventi derivino da reati presupposto di una responsabilità dell'ente: il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è infatti il reato di autoriciclaggio, non i reati presupposto di tale reato.

Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Esempi

La Società conclude contratti di riassicurazione infragruppo atti a trasferire il carico fiscale in Paesi a tassazione più bassa, attraverso la definizione di corrispettivi non in linea con quelli di mercato: il reato-fonte dell'autoriciclaggio si sostanzia, in particolare, nel delitto di infedele dichiarazione di cui all'art. 4 del D.lgs. 74/2000.

Al fine di consentire l'abbattimento dell'imponibile, la Società indica in dichiarazione costi inesistenti e successivamente investe i proventi del reato tributario in prodotti finanziari con operazioni concretamente idonee ad ostacolare la tracciabilità.

9.2. La normativa in materia di prevenzione del riciclaggio: cenni.

La normativa italiana in tema di prevenzione del fenomeno del riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal D.lgs. 231/2007.

Il Decreto Antiriciclaggio intende essenzialmente prevenire il rischio che il sistema finanziario sia utilizzato per il compimento di operazioni di riciclaggio e, a tal fine, pone a carico dei destinatari una serie di obblighi, il cui inadempimento è sanzionato, in alcuni casi, anche penalmente.

Proprio in considerazione della sua finalità preventiva, il D.lgs. 231/2007 dà una definizione molto ampia della nozione di riciclaggio: tale definizione, ricomprende anche condotte che integrerebbero fattispecie di reato diverse dal riciclaggio, o che sarebbero prive di sanzione penale. È importante precisare che è alla nozione “amministrativa” di riciclaggio che la legge ricollega il sorgere di tutti gli obblighi di natura preventiva e degli obblighi di collaborazione attiva disciplinati dal decreto stesso. Ai fini, invece, della responsabilità penale degli enti è necessario fare riferimento alle fattispecie di reato sopra esaminate, previste dal codice penale.

Non vi è dubbio, peraltro, che il puntuale rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. 231/2007 sia indispensabile sotto il profilo della valutazione di adeguatezza del Modello ai fini della prevenzione del rischio riciclaggio. Benché l'inadempimento degli obblighi “antiriciclaggio”, anche nei casi in cui sia penalmente sanzionato, non sia idoneo a far sorgere una responsabilità dell'ente, in alcuni casi l'omesso rispetto degli obblighi “antiriciclaggio” (ad esempio, l'omessa segnalazione di operazione sospetta) potrebbe addirittura configurare, secondo talune pronunce giurisprudenziali, un concorso in una condotta di riciclaggio a carico dell'autore della violazione.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- A. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a € 2.000 (il limite è valido dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021; salvo ulteriori interventi normativi, poi, lo stesso passerà dal 1 gennaio 2022 a € 1.000). Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- B. gli obblighi di adeguata verifica della clientela (elencati dagli artt. 17-30 del Decreto Antiriciclaggio) dai soggetti individuati dall'art. 3 del medesimo decreto in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;
- C. l'obbligo di astenersi ex art. 42 del Decreto Antiriciclaggio dall'apertura del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere, qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- D. gli obblighi di conservazione (elencati dagli artt. 31-34 del Decreto Antiriciclaggio) di documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
- E. gli obblighi di segnalazione (elencati dagli artt. 35-41 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute *sospette* e cioè quando tali soggetti sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo; in particolare, devono intendersi sospette quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza inducano a ritenere che il denaro, i beni e le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dalla commissione di reati in genere. Si indicano quali indici di anomalia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulativi (per esempio, accensione, da parte del medesimo contraente, di un elevato numero di polizze vita entro un determinato arco di tempo);
 - operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie;

- ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione idonee ad eludere gli obblighi di identificazione e registrazione (per esempio, per il pagamento delle rate di premio);
- operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario (per esempio, acquisto di polizze assicurative a valori non coerenti a quelli di mercato);
- operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiano giustificati (per esempio, frequente stipula di polizze con beneficiari non appartenenti al nucleo familiare);
- operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati all'operazione;
- riscatto della polizza nei casi di:
 - esecuzione di riscatti totali effettuati con perdita pari o superiore al 20% tra il premio versato e il capitale lordo riscattato;
 - effettuazione sulla stessa polizza di più riscatti parziali per un importo inferiore a € 2.000;
- ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente;
- ricorso a tecniche di co-intestazione dei contratti aventi ad oggetto polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni senza plausibili giustificazioni.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio, i soggetti sottoposti agli obblighi sopra richiamati, tra gli altri, sono:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria, tra cui:
 - Poste Italiane S.p.A.;
 - Cassa Deposito e Prestiti S.p.A.;
 - le banche;
 - le società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - le società di gestione del risparmio (SGR);
 - le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 - le società di investimento a capitale fisso (SICAF);
 - le imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'art. 2, co. 1, D.lgs. 209/2005 (*i.e.*, rami vita);
 - gli intermediari assicurativi che operano nei rami di cui all'art. 2, co. 1, D.lgs. 209/2005 (*i.e.*, rami vita);
- i professionisti, tra i quali si ricordano:
 - i dottori commercialisti;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione delle altre operazioni indicate dall'art. 3, co. 4, lett. c) del Decreto Antiriciclaggio;
 - i revisori legali.

9.3. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, i Processi Sensibili della Società potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti sono i seguenti:

- II. Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- IV. Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli organi di controllo;
- V. Gestione delle attività assicurative;
- VI. Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- XVI. Gestione della fiscalità aziendale.

Nello specifico, all'interno dei singoli Processi Sensibili, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- a) Acquisto di beni, servizi e consulenze
 - Ø Processi Sensibili principali: II e VI
- b) Gestione della contabilità generale
 - Ø Processo Sensibile principale: IV
- c) Gestione della contabilità relativa ai sinistri
 - Ø Processo Sensibile principale: IV e V
- d) Gestione della fiscalità aziendale
 - Ø Processo Sensibile principale: XVI

9.4. Principi generali di comportamento

I principi generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, ai *Partner*, agli Intermediari Assicurativi, alle Società di Service, ai Fornitori, e ai Consulenti della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*octies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

In particolare, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori, clienti, *Partner* anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- valutare l'attendibilità di Fornitori e clienti con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione del fenomeno del riciclaggio;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- garantire adeguata informativa e formazione ai Dipendenti e agli intermediari assicurativi;
- rispettare quanto disposto dalle procedure aziendali che verranno richiamate *infra* con riferimento, *inter alia*, agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

9.5. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* §9.3, si applicano i seguenti principi.

- a) Acquisto di beni, servizi e consulenze

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati societari (§5.4, lett. j) della Parte Speciale).

- b) Gestione della contabilità;

- c) Gestione della contabilità relativa ai sinistri; e

- d) Gestione della fiscalità aziendale

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati tributari (§15.4, lett. b); lett. c) e lett. e) della Parte Speciale).

10. Reati in materia di violazione del diritto d'autore

10.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25-*novies*, D.lgs. 231/2001

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171, L. 633/1941)

In relazione alle fattispecie delittuose di cui all'art. 171 della L. 633/1941, costituiscono presupposto di una responsabilità dell'ente esclusivamente le seguenti condotte: (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Esempio

Un Dirigente della Società ordina che siano caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi possano essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

DUPLICAZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI O IMPRENDITORIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE (ART. 171-BIS, L. 633/1941)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per ciò che concerne i *software*, ai sensi del primo comma, il reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la condotta ha a oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Per ciò che concerne le *banche dati*, il secondo comma della stessa norma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati, o, ancora, distribuisca, venda o conceda in locazione una banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla legge sul diritto d'autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato si richiede lo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo anche non prettamente economico (fine di profitto).

Esempio

Un Dirigente della Società decide di far installare sui computer in dotazione dei Dipendenti programmi "pirata".

DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE E TRASMISSIONE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO DESTINATA AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO (ART. 171-TER, L. 633/1941)

La disposizione in esame tutela una serie numerosa di opere dell'ingegno nei confronti di condotte abusive variamente descritte: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche. A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno e il secondo è il fine di lucro.

Esempio

La Società, per una campagna pubblicitaria, utilizza abusivamente un'opera musicale protetta dal diritto d'autore.

10.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati di cui all'art. 25-*novies* del Decreto, i Processi Sensibili della Società potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti sono i seguenti:

- V. Gestione delle attività assicurative;
- X. Utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- XV. Gestione e rispetto della proprietà industriale e intellettuale.

Nello specifico, all'interno dei singoli Processi Sensibili, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- a) Utilizzo degli applicativi informatici aziendali
 - ∅ Processi Sensibili principali: X e XV
- b) Gestione del sito internet aziendale
 - ∅ Processi Sensibili principali: X e XV
- c) Pubblicizzazione dei prodotti assicurativi
 - ∅ Processi Sensibili principali: V e XV

10.3. Principi generali di comportamento

I principi generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, ai Consulenti e alle Società di Service.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*novies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore.

10.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* §10.2, si applicano i seguenti principi.

- a) Utilizzo degli applicativi informatici aziendali
 - i La Società adotta misure specifiche che impediscano l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società, non correlati con la Società, non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa o per il quali non si possiede la necessaria licenza d'uso;
 - ü *Control Owner: Funzione IT & Transformation;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Processo di Change Management; Processo di Sviluppo e Implementazione; Regole Operative di Software Deploy; Processo di Software Deployment; Processo di Urgent Change Management; Procedura di Change Management Oracle ebs R12; Processo di Development & Implementation; Regole Operative di Software Deploy; Processo di Urgent Change Management.*
 - ii La Società predispone e dispone adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali;
 - ü *Control Owner: Funzione IT & Transformation;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Processo di Sviluppo e Implementazione; Regole Operative di Software Deploy; Processo di Software Deployment; Processo di Development & Implementation; Regole Operative di*

Software Deploy; Processo di Incident Management; Linee guida per la classificazione degli Incident; Processo di Major Incident Management; Procedura Backup Mainframe; Procedura Backup Server Distribuiti.

- iii La Società richiama periodicamente in modo inequivocabile i propri Dipendenti, anche attraverso apposita attività di formazione, ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

ü *Control Owner: Funzione IT & Transformation; Funzione People;*

ü *Documentazione interna di riferimento: Processo di Development & Implementation; Training Development and Implementation.*

b) Gestione del sito internet aziendale

- i La Società disciplina formalmente le modalità attraverso le quali modificare il sito internet aziendale;
- ii la Società indica quali figure interne partecipino al processo decisionale di modifica del sito internet aziendale e quali figure siano invece demandate ad attuare effettivamente le modifiche, prevedendo, ove necessario, una preventiva consultazione della Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;

ü *Control Owner: Funzione Marketing & General Services.*

- iii La Società prevede che l'accesso al sito internet aziendale a fini di modifica sia attuabile solo in possesso di specifiche password a tale scopo generate;

ü *Control Owner: Funzione Marketing & General Services; Funzione IT & Transformation.*

- iv La Società fornisce alle figure aziendali interessate adeguata informazione circa le potenziali rischiosità in materia di responsabilità amministrativa degli enti connesse all'attività di configurazione del sito internet aziendale.

ü *Control Owner: Funzione Marketing & General Service; Funzione People.*

c) Pubblicizzazione dei prodotti assicurativi

- i La Società adotta: (1) misure tali da consentire che l'utilizzo di materiale coperto da altrui diritto d'autore in occasione delle campagne pubblicitarie svolte anche dalla Rete Distributiva avvenga solamente in presenza di un diritto all'utilizzo dello stesso; (2) verifica l'eventuale utilizzo, in ogni campagna pubblicitaria, di materiale non autorizzato.

ü *Control Owner: Funzione Marketing & General Services;*

ü *Documentazione interna di riferimento: Procedura distribuzione diretta, promozione e collocamento (sito internet, call center); Politica di governo e controllo del prodotto assicurativo.*

11. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

11.1. La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 25-*decies*, D.lgs. 231/2001

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

Il delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale sanziona – salvo che il fatto costituisca reato più grave – «*chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere*».

Esempio

Un Amministratore della Società offre denaro a un Dirigente della Società sottoposto a indagini, al fine di indurlo ad avvalersi della facoltà di non rispondere nel corso di un interrogatorio davanti all'autorità giudiziaria.

11.2. Processo e attività sensibile rilevanti

In relazione al Reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto, il Processo Sensibile della Società più esposto al rischio di commissione di illeciti è il seguente:

IX. Gestione del contenzioso

Nello specifico, all'interno del singolo Processo Sensibile, è stata individuata la seguente Attività Sensibile:

a) Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere, indagati o imputati in un procedimento penale, nell'ambito delle cause di varia natura nelle quali la Società risulti coinvolta

11.3. Principi generali di comportamento

I principi generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali, ai Consulenti della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino la fattispecie di reato contemplata nell'art. 25-*decies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

In particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto ulteriormente divieto di: (i) usare qualsiasi forma di violenza o minaccia al fine di indurre una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci; (ii) offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità al fine di indurre una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

11.4. Principi specifici per la singola attività sensibili

Con riferimento alla Attività Sensibile individuata *supra* §11.2, si applicano i seguenti principi:

- a) Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere, indagati o imputati in un procedimento penale, nell'ambito delle cause di varia natura nelle quali la Società risulti coinvolta

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati nei rapporti con la PA (§1.5, lett. k) della Parte Speciale).

12. Reati ambientali

12.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25-*undecies*, D.lgs. 231/2001

INQUINAMENTO AMBIENTALE DOLOSO (ART. 452-BIS C.P.)

Il reato previsto dall'art. 452-*bis* c.p. punisce chiunque, abusivamente, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

La norma in esame punisce l'inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone), siano comunque altamente lesive per il bene dell'ambiente. Il bene giuridico ambiente descrive infatti una nozione intermedia, mediante la punibilità sia per la mera lesione dell'equilibrio ambientale, sia qualora sia coinvolta la vita umana.

Esempio

La Società affida il servizio di smaltimento dei propri rifiuti ad un operatore esterno, che pratica prezzi significativamente più bassi rispetto a quelli di mercato sapendo che questi interra i rifiuti raccolti in una cava non destinata allo smaltimento, così cagionando l'inquinamento del sottosuolo.

GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI (ART. 256, CO. 1, D.LGS. 152/2006)

Il primo comma dell'art. 256 D.lgs. 152/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del medesimo decreto.

Una responsabilità del produttore dei rifiuti – come potrebbe essere la Società – potrebbe configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti. Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il produttore degli stessi – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il produttore di rifiuti è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento degli stessi svolga tali attività in modo lecito.

Esempio

La Società affida il servizio di smaltimento dei propri rifiuti ad un operatore esterno, pur sapendo che questi non è un soggetto autorizzato a svolgere tale attività.

FALSITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI (ART. 258, CO. 4, D.LGS. 152/2006)

L'art. 258 del D.lgs. 152/2006 – rilevante ai fini del Decreto 231 nel suo solo comma 4 – sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale disposizione va coordinata con gli artt. 190 e 193 del D.lgs. 152/2006, che individuano gli obblighi di tenuta (i) dei registri di carico e scarico e (ii) del formulario di identificazione dei rifiuti.

La fattispecie individua un reato contravvenzionale, per cui ne è possibile la commissione anche per mera colpa.

Esempio

La Società, per risparmiare sui relativi costi, omette di effettuare i controlli sul Dipendente delegato alla sottoscrizione dei formulari di identificazione dei rifiuti, in tal modo non avvedendosi che questi effettua valutazioni scorrette sulla classificazione dei rifiuti.

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260-BIS, D.LGS. 152/2006)

L'art. 260-bis, co. 6, D.lgs. 152/2006 puniva colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisse false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisse un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Tali fattispecie di reato non sono più attuali in ragione dell'avvenuta abolizione del Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (c.d. SISTRI).

Esempio

La Società, avendo negoziato un contratto particolarmente vantaggioso rispetto agli standard di mercato con una impresa trasportatrice di rifiuti che aderisce al SISTRI, ignora, per colpa, che la medesima impresa fa sistematicamente uso di certificati di analisi di rifiuti falsi.

12.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto, i Processi Sensibili della Società potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti sono i seguenti:

- I. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici e le autorità amministrative indipendenti, anche in occasione di verifiche ispettive
- XIII. Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi.

Nello specifico, all'interno dei singoli Processi Sensibili, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- a) Gestione delle attività di raccolta, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze (e.g. toner; RAEE, ecc.)
 - ∅ Processo Sensibile principale: XIII
- b) Gestione comunicazioni e adempimenti, cartacei o telematici, verso la PA connessi a gestione, anche attraverso fornitori esterni, di formulari e di certificati di analisi dei rifiuti e gestione della tenuta dei registri obbligatori in materia di tracciabilità dei rifiuti
 - ∅ Processi Sensibili principali: I e XIII

12.3. Principi generali di comportamento

I principi generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali ai Fornitori e ai Consulenti della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*undecies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

Al fine di presidiare i rischi di commissione di reati ambientali, in particolare, la politica aziendale in materia di tutela dell'ambiente si ispira ai seguenti principi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;

- riduzione della produzione di rifiuti;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La Società identifica ed attua misure idonee affinché il personale, ai diversi livelli e in ragione dell'attività svolta:

- sia consapevole dell'importanza del rispetto degli obiettivi ambientali prefissati dalla Società;
- abbia una conoscenza adeguata, ciascuno in relazione alle rispettive mansioni, della normativa rilevante in materia ambientale, anche con riferimento all'applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 231/2001;
- assuma un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di ispezioni in materia ambientale effettuate dall'Autorità competente;
- non cagioni inquinamenti di sorta o non contribuisca a cagionare inquinamenti in ogni matrice ambientale.

12.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* §12.2, si applicano i seguenti principi.

- a) Gestione delle attività di raccolta, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze (e.g. toner; RAEE, ecc.)

GESTIONE DEI RIFIUTI AZIENDALI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ D'UFFICIO

- i La Società definisce i principali adempimenti da porre in essere in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti, soprattutto in riferimento alla gestione di rifiuti speciali, quali toner e materiale elettronico e informatico;
- ii la Società provvede alla raccolta e alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti; con particolare riferimento ai rifiuti elettronici e informatici;
- ü *Control Owner*: Funzione *Marketing & General Services*;
- ü Documentazione interna di riferimento: *Transitional Services Agreement con Aviva Servizi S.c.a.r.l.*
- iii La Società inserisce nei contratti stipulati con i Fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali si riserva il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- ü *Control Owner*: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;
- ü Documentazione interna di riferimento: *Transitional Services Agreement con Aviva Servizi S.c.a.r.l.*
- iv La Società informa adeguatamente il personale dipendente in merito alla differenziazione e raccolta di rifiuti, soprattutto in relazione alla separazione e al deposito dei rifiuti speciali in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati;
- ü *Control Owner*: Funzione *Marketing & General Services*;
- ü Documentazione interna di riferimento: *Transitional Services Agreement con Aviva Servizi S.c.a.r.l.*
- v La Società affida le attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla selezione dei fornitori di servizi; i contratti con tali imprese devono prevedere l'impegno delle stesse a non porre in essere condotte tali da integrare i reati contemplati nel Decreto 231;
- ü *Control Owner*: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;

ù Documentazione interna di riferimento: *Procedura Esternalizzazione di Funzione e Servizi; Transitional Services Agreement con Aviva Servizi S.c.a.r.l.*

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, RECUPERO, SMALTIMENTO E INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI ANCHE TRAMITE L’AFFIDAMENTO A SOCIETÀ TERZE

- vi La Società, nell’ambito del ricorso a Fornitori per le attività di smaltimento di rifiuti prodotti, prima dell’instaurazione del rapporto, accerta la rispettabilità e l’affidabilità anche attraverso l’acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge;
- vii La Società, prima dell’instaurazione del rapporto, richiede ai Fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, di dare evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell’ambiente, secondo quanto stabilito nelle procedure aziendali;
- viii La Società, prima dell’instaurazione del rapporto, verifica il possesso da parte dei Fornitori delle autorizzazioni relative al rifiuto specifico sia con riferimento ai trasportatori, sia in relazione all’impianto di smaltimento finale;
- ix La Società garantisce la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti. Il deposito temporaneo di rifiuti, deve essere implementato prevedendo: la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; l’identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l’identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all’area adibita a deposito temporaneo e l’avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- x La Società istituisce e tiene costantemente aggiornato il registro dei materiali elettronici e informatici in disuso e conserva e archivia i certificati relativi al corretto smaltimento dei rifiuti elettronici e informatici ricevuti dai fornitori dei servizi di gestione degli stessi.

ù *Control Owner: Funzione Marketing & General Services;*

ù Documentazione interna di riferimento: *Transitional Services Agreement con Aviva Servizi S.c.a.r.l.*

- b) Gestione comunicazioni e adempimenti, cartacei o telematici, verso la PA connessi a gestione, anche attraverso fornitori esterni, di formulari e di certificati di analisi dei rifiuti e gestione della tenuta dei registri obbligatori in materia di tracciabilità dei rifiuti
 - i Gli adempimenti e la predisposizione della documentazione destinata agli enti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo della normativa ambientale nel rispetto delle leggi vigenti, nazionali, comunitarie e internazionali, sono effettuati con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
 - ii l’archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dalla Società e dai fornitori terzi sono monitorate continuamente e periodicamente aggiornate;
 - iii la Società gestisce tutte le scadenze concernenti gli adempimenti in materia ambientale attraverso un software applicativo dedicato.

ù *Control Owner: Funzione Marketing & General Services;*

ù Documentazione interna di riferimento: *Transitional Services Agreement con Aviva Servizi S.c.a.r.l.*

13. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

13.1. La fattispecie di reato rilevante di cui all'art. 25-*duodecies*, D.lgs. 231/2001

ART. 22, CO. 12-BIS, D.LGS. 286/1998

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è punito dall'art. 22, co. 12-*bis*, D.lgs. 286/1998 e si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di Datore di Lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-*bis* c.p.

Esempio

La Società assume Lavoratori di paesi terzi privi di permesso di soggiorno.

13.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione al Reato di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto, i Processi Sensibili della Società potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti sono i seguenti:

- VI. Acquisto di beni, servizi e consulenze
- VII. Selezione, assunzione e gestione del personale.

Nello specifico, all'interno del Processo Sensibile, è stata individuata la seguente Attività Sensibile:

a) Assunzione di personale dipendente comunitario e/o extracomunitario

Ø Processo Sensibile principale: VII

b) Gestione degli acquisti, con particolare riferimento all'affidamento di attività che prevedano l'utilizzo di manodopera di terze parti per la fornitura di personale e/o servizi (appalti di opere e di servizi), e.g.: manutenzioni, pulizie, ecc.

Ø Processo Sensibile principale: VI

13.3. Principi generali di comportamento

I principi generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali ai Fornitori della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*duodecies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

In particolare, fermi i principi generali e specifici di comportamento di cui al capitolo 7 della presente Parte Speciale, è fatto esplicito divieto di assumere Dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e di conferire incarichi ad appaltatori o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgono.

13.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* §13.2, si applicano i seguenti principi:

a) Assunzione di personale dipendente comunitario e/o extracomunitario

- i In caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in paesi extracomunitari, la Società si attiva presso le autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- ii in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia la Società verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno;
- iii la Società controlla che in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei Dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società;

ü *Control Owner*: Funzione *People*;

ü Documentazione interna di riferimento: *Scheda informativa candidato Allianz Viva S.p.A.*

- iv La Società assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto e a rispettare per quanto applicabile il Modello della Società.

ü *Control Owner*: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;

ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Standardizzazione Contratti*.

b) Gestione degli acquisti, con particolare riferimento all'affidamento di attività che prevedano l'utilizzo di manodopera di terze parti per la fornitura di personale e/o servizi (appalti di opere e di servizi) e.g.: manutenzioni, pulizie, ecc.

- i La Società si assicura che nei contratti di appalto sia inserito l'impegno da parte dell'appaltatore ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ii la Società si assicura che nei contratti di appalto sia inserita la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Compagnia esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
- iii la Società si assicura che nei contratti di appalto sia inserito l'obbligo dell'appaltatore a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto e a rispettare per quanto applicabile il Modello;
- iv La Società si assicura che nei contratti di appalto sia inserita la facoltà da parte della Compagnia di richiedere in ogni momento tutta la documentazione utile a verificare l'origine, le condizioni e il trattamento della forza lavoro;

ü *Control Owner*: Funzione Affari Legali di Allianz S.p.A.;

ü Documentazione interna di riferimento: *Procedura Standardizzazione Contratti; Template contratto d'appalto standard*.

14. Reati tributari

14.1. Le fattispecie di reato rilevanti di cui all'art. 25-*quinquiesdecies*, D.lgs. 231/2001

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "Decreto Fiscale"), ha previsto l'inserimento nel catalogo dei Reati Presupposto del Decreto (in particolare, all'art. 25-*quinquiesdecies*) anche di taluni reati fiscali regolati dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Si tratta, nello specifico, dei delitti di (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000); (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000); (iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000); (iv) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000); e (v) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000).

L'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto è stato, dopo qualche mese, nuovamente oggetto di integrazione, poiché, in sede di attuazione della direttiva (UE) 2017/1317 relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, il legislatore italiano ha aggiunto anche le seguenti fattispecie (vi) dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000); (vii) omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 74/2000); e (viii) indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.lgs. 74/2000). Tuttavia, seguendo gli obblighi imposti dall'Unione europea nella direttiva sopra menzionata, il legislatore italiano ha ristretto l'ambito di applicazione della responsabilità da reato degli enti per questi ultimi tre reati solo ove gli stessi siano «*commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a dieci milioni di euro*» e, per tale ragione, queste fattispecie non sono state considerate astrattamente rilevanti in relazione al *core business* di Allianz Viva.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE FALSE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2, D.LGS. 74/2000)

Tale reato sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi (ad esempio, l'IRES) o l'IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (come, p.e., scontrini, schede carburante, bolle di accompagnamento, documenti di trasporto, note di addebito/credito, ecc.), indica in una delle dichiarazioni relative a tali imposte elementi passivi fittizi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti per fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La pena detentiva e, corrispondentemente, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto è però attenuata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro.

L'offesa del reato consiste nella rappresentazione mendace della propria situazione reddituale, accompagnata da una condotta costituita dall'utilizzo di falsi documenti probatori, che rende assai più arduo per l'amministrazione finanziaria ricostruire la reale posizione del contribuente.

Il reato fa riferimento a qualsiasi dichiarazione fiscale – quindi non soltanto alla dichiarazione annuale dei redditi – e sanziona soltanto l'indicazione in essa di valori negativi che determinano o una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva (ad esempio, per effetto dell'incremento fraudolento dei costi sostenuti per generare il reddito) o un'imposta più bassa rispetto a quella invece dovuta (ad esempio, per effetto del calcolo di detrazioni indebite).

Quanto alle operazioni che, richiamate dalle fatture, devono risultare inesistenti, il reato sussiste sia nel caso di inesistenza totale dell'operazione economica, sia nel caso di inesistenza parziale (ad esempio, una compravendita di beni per un ammontare inferiore a quello indicato in fattura); l'inesistenza dell'operazione, poi, può essere sia *oggettiva* – laddove, cioè, la prestazione indicata in fattura non sia mai stata effettuata o lo sia stata in maniera diversa da come rappresentato – sia *soggettiva* – laddove, cioè, la prestazione, pur effettivamente avvenuta, sia intercorsa tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura.

Il reato in esame, da ultimo, è punito soltanto a titolo doloso.

Esempio

La Società indica nella dichiarazione annuale dei redditi taluni costi per iniziative di marketing "gonfiati" dall'agenzia pubblicitaria, che ne ha retrocesso una parte ad un esponente aziendale e, come tali, documentati da false fatture.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3, D.LGS. 74/2000)

Tale reato rappresenta un'ipotesi residuale rispetto a quella disciplinata dall'art. 2 appena richiamata, perché qui la condotta sanzionata non è costituita dall'utilizzo di fatture false, ma dall'avere – alternativamente – realizzato operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente, dall'essersi avvalsi di documenti falsi (ad esempio, fatture contraffatte) o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Peraltro, è sanzionata sia la condotta di indicazione nella dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, sia di elementi passivi, crediti e ritenute fittizi. Diversamente dalla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nel delitto in esame è prevista una duplice soglia di punibilità. In particolare (a) l'imposta evasa deve essere superiore, con riferimento alle singole imposte, a € 30.000; e (b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, deve essere superiore a € 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000.

Come per l'art. 2 del D.lgs. 74/2000, anche per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici il fatto si considera commesso «*avvalendosi di documenti falsi*» quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per un corretto inquadramento del reato, si deve segnalare che la legge qualifica come «*operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*» le operazioni apparenti, diverse da quelle che si concretizzano in fatti di elusione fiscale (cioè nel ricorso a fatti, atti e contratti che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, hanno il solo scopo di realizzare un vantaggio fiscale indebito quale effetto dell'operazione), poste in essere senza la volontà di realizzarle effettivamente, ovvero che sono riferite a soggetti fittiziamente interposti.

La legge, poi, offre alcuni riferimenti per la definizione dei «*mezzi fraudolenti*»: in positivo, si tratta di condotte artificiali attive o omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà; in negativo, non sono rappresentati dalla semplice violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o dalla sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. In breve, la semplice sotto-fatturazione (il c.d. nero) non ricade nell'ipotesi in esame.

Anche in questo caso, il reato è punito soltanto a titolo doloso.

Esempio

La Società indica nella dichiarazione annuale dei redditi crediti d'imposta fittizi avvalendosi di documenti falsi al fine di ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8, D.LGS. 74/2000)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica per la persona fisica – e per la persona giuridica – una pena attenuata.

Esempio

La Società emette delle false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10, D.LGS. 74/2000)

Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi (come, p.e., l'IRPEF) o l'imposta sul valore aggiunto, ovvero al fine di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affare.

Tale condotta, pertanto, consiste nell'indisponibilità della documentazione da parte degli stessi organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Esempio

Un Dipendente della Società, al fine di non consentire la determinazione della imposta dovuta in caso di accertamento, distrugge parte delle scritture contabili della Società.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (ART. 11, D.LGS. 74/2000)

Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, disciplina due distinte ipotesi.

In particolare, il primo comma dell'art. 11 D.lgs. 74/2000 punisce chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto – ovvero dei rispettivi interessi o sanzioni amministrative – di ammontare superiore a € 50.000, *aliena simulatamente* o compie altri *atti fraudolenti* sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare di imposte, sanzioni e interesse è superiore a € 200.000.

Inoltre, ai sensi del secondo comma, l'art. 11 D.lgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a € 50.000 (se l'ammontare è superiore a € 200.000, la pena è aumentata).

Esempio

La Società, nell'ambito di una procedura di riscossione coattiva con l'amministrazione finanziaria, effettua la cessione simulata di beni aziendali per rendere in tutto o in parte inefficace la stessa procedura.

14.2. Processi e attività sensibili rilevanti

In relazione ai Reati tributari di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, i Processi Sensibili della Società potenzialmente più esposti al rischio di commissione di illeciti sono i seguenti:

- III. Selezione e gestione degli intermediari assicurativi;
- IV. Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli organi di controllo;
- V. Gestione delle attività assicurative;
- XV. Gestione della fiscalità aziendale.

Nello specifico, all'interno dei singoli Processi Sensibili, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- a) Selezione e gestione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento agli intermediari coinvolti nei processi di promozione e vendita dei servizi presso i clienti finali di cui Allianz Viva si avvale durante lo svolgimento della propria attività aziendale

- Ø Processo Sensibile principale: III
- b) Gestione della contabilità generale
 - Ø Processo Sensibile principale: IV
- c) Gestione della contabilità relativa ai sinistri
 - Ø Processo Sensibile principale: IV e V
- d) Gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo
 - Ø Processo Sensibile principale: XV
- e) Gestione della fiscalità aziendale
 - Ø Processo Sensibile principale: XV
- f) Attività di riassicurazione infragruppo
 - Ø Processo Sensibile principale: V

14.3. Principi generali di comportamento

I principi generali di comportamento si applicano in via diretta a tutti i Dipendenti, Dirigenti e membri degli Organi sociali della Società, nonché, per il tramite di apposite clausole contrattuali agli Intermediari assicurativi, ai Fornitori, alle Società di Service e ai Consulenti della Società.

A tutti i soggetti sopra menzionati è fatto esplicito divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nell'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto e di violare i principi e le procedure aziendali richiamate nel presente capitolo della Parte Speciale.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, nelle attività attinenti alla gestione del ciclo attivo, del ciclo passivo e nelle attività di finanza e tesoreria devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate al calcolo delle imposte e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, alla formazione del bilancio, alla gestione del ciclo attivo, ciclo passivo e a quelle di finanza e tesoreria;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla normativa fiscale e, in particolare, provvedere al puntuale e corretto adempimento degli obblighi fiscali gravanti sulla Società;
- fornire ai Consulenti fiscali della Società tutta la documentazione contabile relativa all'attività della Società;
- informare l'Organismo in caso di profili di anomalia nei rapporti finanziari economici della Società;
- con riferimento alla gestione finanziaria, assicurare la tracciabilità di tutte le operazioni monetarie, provvedendo altresì allo svolgimento dei controlli necessari a garantire la trasparenza dei flussi finanziari.

È inoltre fatto specifico divieto di:

- apportare modifiche ai documenti archiviati, in modo da ostacolare la tracciabilità delle decisioni assunte e dei procedimenti seguiti;

- registrare nelle scritture contabili obbligatorie documenti falsi;
- detenere ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria documenti falsi;
- omettere di presentare le dichiarazioni fiscali della Società;
- occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti su beni della Società idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva di eventuali debiti tributari della stessa.

14.4. Principi specifici per le singole attività sensibili

Con riferimento alle Attività Sensibili individuate *supra* §14.2, si applicano i seguenti principi.

- a) Selezione e gestione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento agli intermediari coinvolti nei processi di promozione e vendita dei servizi presso i clienti finali di cui Allianz Viva si avvale durante lo svolgimento della propria attività aziendale
- i Gli Intermediari assicurativi vengono selezionati dalla Società con metodi trasparenti, in modo tale da verificare preventivamente l'affidabilità e l'onorabilità degli stessi.
 - ü *Control Owner: Funzione Sales & Distrib. Agreements;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Processo Recruiting Agenzie – procedura operativa; Check List nuove aperture.*
- b) Gestione della contabilità generale
- i La funzione *Finance* custodisce in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento;
 - ii la funzione *Finance* assicura che sia attuato il coordinamento tra le funzioni interne all'Ufficio coinvolte nella redazione delle suddette scritture, nonché tra le eventuali ulteriori funzioni aziendali che prendono parte al relativo *iter*;
 - iii la funzione *Finance* prevede un controllo finale di tipo "operativo" che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni contabili;
 - iv la funzione *Finance* effettua periodici controlli del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione dei dati e delle informazioni contabili;
 - ü *Control Owner: Funzione Finance;*
 - ü *Documentazione interna di riferimento: Riesame annuale del sistema del governo societario - del Corporate Governance Framework; Procedura FRCF -Commission Agents; Procedura FRC-01 GI General Ledger; Procedura NWB-01 Receipts; Procedura REI-01 Reinsurance GI – Proportional e Excess of Loss; Procedura TCM-01 Treasury and Cash Management.*
- c) Gestione della contabilità relativa ai sinistri
- i La funzione *Channels Accounting* custodisce in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti relativi ai sinistri di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento;
 - ii le funzioni *Claims* e *Products & Underwriting* assicurano che sia attuato il coordinamento tra le funzioni interne all'Ufficio coinvolte nella redazione delle suddette scritture, nonché tra le eventuali ulteriori funzioni aziendali che prendono parte al relativo *iter*;
 - iii la funzione *Channels Accounting* prevede un controllo finale di tipo "operativo" che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni contabili relative ai sinistri;

- iv La funzione *Channels Accounting* effettua periodici controlli del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione dei dati e delle informazioni contabili relative ai sinistri.

- ü *Control Owner: Funzione Claims, Products & Underwriting - Channels Accounting;*

- ü *Documentazione interna di riferimento: Riesame annuale del sistema del governo societario - del Corporate Governance Framework; Data Governance; Procedura FRCF -Commission Agents; Procedura FRC-01 GI General Ledger; Procedura FRCF - Motor underwriting and policy servicing; Procedura NWB-01 Receipts; Procedura CLA-01 GI Motor Claims.*

d) Gestione dei rapporti e delle operazioni infragruppo

- i La Società proceduralizza le singole fasi di emissione delle fatture infragruppo e l'interazione tra le diverse figure aziendali che prendono parte a tale attività ed effettua un controllo sistematico dell'effettivo espletamento da parte della Società dell'attività per cui viene emessa relativa fattura/ dell'effettivo espletamento dell'attività per cui, a fronte del ricevimento della fattura, la Società effettua il pagamento.

- ü *Control Owner: Funzione Finance;*

- ü *Documentazione interna di riferimento: Politica delle Operazioni Infragruppo.*

e) Gestione della fiscalità aziendale

- i Prima di effettuare pagamenti relativi ad acquisti di beni/servizi la Società verifica l'avvenuta prestazione del servizio / ricezione del bene. Sono definite e formalizzate le attività di verifica dell'allineamento tra l'entrata merce/avvenuta prestazione del servizio, il relativo ordine d'acquisto e la fattura ricevuta dal fornitore;

- ü *Control Owner: Funzione Finance;*

- ü *Documentazione interna di riferimento: Procedura TCM-01 Treasury and Cash Management; Procedura FRC-01 GI General Ledger.*

- ii La Società, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si dota di presidi tali che gli esponenti aziendali coinvolti - nell'ambito delle rispettive competenze: (1) non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; (2) non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;

- ü *Control Owner: Funzione Finance;*

- ü *Documentazione interna di riferimento: Codice etico e di comportamento di Allianz Viva S.p.A.; Regolamento Delegato Europeo 35/2015 - politica per il riconoscimento dello sconto per imposte differite Annuale; Direttive in materia di governo societario Reg. 38/2018; Data Governance Procedura - Corporate Tax; Procedura FRC-01 GI General Ledger; Procedura FRCF - GI Reserving; Contratto Studio Tributario e Societario; Procedura FRC-06 GI Group IFRS Reporting.*

- iii La Società identifica i ruoli e le responsabilità relativi alla gestione della fiscalità;

- ü *Control Owner: Organizzazione;*

- ü *Documentazione interna di riferimento: Codice etico e di comportamento di Allianz Viva S.p.A.; Regolamento Delegato Europeo 35/2015 - politica per il riconoscimento dello sconto per imposte differite Annuale; Direttive in materia di governo societario Reg. 38/2018; Data Governance; Procedura FRCF -Commission Agents; Procedura - Corporate Tax; Procedura FRC-01 GI General Ledger; Procedura FRCF - GI Reserving; Contratto Studio Tributario e Societario; Procedura FRC-06 GI Group IFRS Reporting.*

- iv La Società prevede attività di controllo e monitoraggio nell'ambito delle attività di predisposizione, verifica e tempestiva trasmissione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali (con riferimento sia alle dichiarazioni

annuali/periodiche che alle dichiarazioni conseguenti alla messa in liquidazione, alle dichiarazioni nell'ipotesi di trasformazione, fusione e scissione societaria, alle dichiarazioni di operazioni intracomunitarie relative agli acquisti, etc.);

- v la Società informa le Strutture Organizzative che intervengono nel processo di gestione della fiscalità circa eventuali aggiornamenti relativi alla normativa fiscale.

ü *Control Owner: Funzione Finance;*

ü *Documentazione interna di riferimento: Codice etico e di comportamento di Allianz Viva S.p.A.; Regolamento Delegato Europeo 35/2015 - politica per il riconoscimento dello sconto per imposte differite Annuale; Direttive in materia di governo societario Reg. 38/2018; Data Governance; Procedura FRCF -Commission Agents; Procedura - Corporate Tax; Procedura FRC-01 GI General Ledger; Procedura FRCF - GI Reserving; Contratto Studio Tributario e Societario; Procedura FRC-06 GI Group IFRS Reporting.*

- f) **Attività di riassicurazione infragruppo**

Si rinvia a quanto previsto nel capitolo relativo ai Reati societari (§5.4, lett. k) della Parte Speciale).

